Supplemento ordinario n. 5 alla «Gazzetta Ufficiale» n. 14 del 19 gennaio 1953

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Lunedì, 19 gennaio 1953** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI TELEF 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3560.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino relativo ai terreni di proprietà di Montenero Gabriella fu Francesco, nel comune di Sutri (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Montenero Gabriella fu Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Sutri (provincia di Viterbo);

Vista la deliberazione 16 maggio 1952, n. 2482, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessata ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dallo esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato altresì che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 23 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino nei confronti di Montenero Gabriella fu Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Sutri (provincia di Viterbo), per la superficie di ettari 43.04.17, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 43.04.17.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il *Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953

Atti del Governo, registro n. 69, *foglio n.* 173. — PALLA

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Montenero Gabriella fu Francesco, in comune di Sutri (provincia di Viterbo) costituenti il terzo residuo da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 1002 (V. C.)					
Fonte Rubapane	II	45	1	Seminativo	—	9	09	20	1.178,32
Id.	II	45	2	Id.	—	2	83	50	367,41
Monte Cancello.	II	44	A	Id.	—	1	22	50	158,76
Fonte Fontane.	II	50	—	Id.	—	1	06	20	64,98
Acquasona.	II	58	1	Id.	—	2	96	00	383,62
Fonte Fontane.	II	59	—	Pascolo.	—	1	09	80	35,57
Piano delle Forche	II	121	1	Seminativo	—	11	06	00	1.433,38
Montegovo	IV	82	1(p)	Id.	—	5	52	35	715,84
Id.	IV	82	2	Id.	—	6	40	40	829,94
Acquasona.	II	58	2	Id.	—	1	35	00	174,96
Piano delle Forche	II	121	2(p)	Id.	—	0	23	42	30,35
Fonte Rubapane	II	46	—	Pascolo cespugliato	—	0	19	80	19,26
				Totali		43	04	17	5.392,39

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2482 in data 16 maggio 1952 della Commissione censuaria centrale, ad Ha. 43.04.17 e ad un reddito dominicale di L. 10.397,65 (diecimilatrecentonovantasette e cent. 65).

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° accorpamento in località «Monte Govo» confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con la strada vicinale Pratigliola;

Est: con il limite di proprietà:

Sud: con il limite di proprietà coincidente con la strada Monte Godo;

Ovest: con il limite di proprietà e con la linea del frazionamento operato sulla particella 82/1 (sezione IV), la cui parte nord-ovest è compresa nei terreni soggetti ad esproprio.

2° accorpamento in località «Monte Cancello», confinante:

Nord, Est, Sud ed *Ovest*: con il limite di proprietà;

3° accorpamento in località «Piano delle Forche», confinante:

Nord: con il limite sud delle particelle 123 e 122 (sezione II);

Est e *Sud*: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà; con parte del limite est della particella 189 (sezione II); con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 121/2 (sezione II), le cui parti ovest e nord rimangono alla ditta; con parte del limite sud-est della suddetta particella.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3561.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino relativo ai terreni di proprietà di Monti-Guarnieri Mario fu Stanislao nel comune di Montalto di Castro (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Monti-Guarnieri Mario fu Stanislao, per i terreni ricadenti nel comune di Montalto di Castro (provincia di Viterbo);

Vista la deliberazione 9 settembre 1952, n. 2540, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso pro-

dotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che, l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 23 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino nei confronti di Monti-Guarnieri Mario fu Stanislao relativo ai terreni ricadenti nel comune di Montalto di Castro (provincia di Viterbo), per la superficie di ettari 32.44.05, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 32.44.05.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

De Gasperi — Fanfani

Visto, il *Guardasigilli*: Zoli

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 69, *foglio n.* 174. — Palla.

Allegato N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Monti Guarnieri Mario fu Stanislao, in comune di Montalto di Castro (provincia di Viterbo), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 218 (*V. C*)					
Le Macchie	I	412	—	Pascolo	—	4	36	40	706,97
Id.	I	413	1	Id.	—	2	21	20	501,70
Id.	I	413	2	Id.	—	0	80	20	259,85
Id.	I	414	1	Id.	—	15	32	70	2.482,96
Id.	I	414	3	Id.	—	5	09	40	825,23
Id.	I	414	2(p)	Id.	—	4	28	18	971,11
Alla Marina	I	419(p)		Id.	—	0	35	97	116,54
				Totali		32	44	05	5.864,36

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2540 in data 9 settembre 1952 della Commissione censuaria centrale, ad Ha. 32.44.05 e ad un reddito dominicale di L. 9.571,22 (novemilacinquecentosettantuno e cent. 22).

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località «Le Macchie» distinto a vecchio catasto alla sezione I, confina:

Nord ed *Est*: con il limite di proprietà;

Sud: con il limite di proprietà; con la linea del frazionamento operato sulle particelle 414/2 e 419 le cui parti sud rimangono alla ditta;

Ovest: con parte del limite est della particella 472/1; con il limite di proprietà.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
Fanfani

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3562.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino relativo ai terreni di proprietà di Morelli Giovanni fu Quintilio, nel comune di Morlupo (Roma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Morelli Giovanni fu Quintilio, per i terreni ricadenti nel comune di Morlupo (provincia di Roma)

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10 per escludere dallo esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato altresì che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza ha proceduto alla determinazione del terzo residuo, di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 23 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Morelli Giovanni fu Quintilio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Morlupo (provincia di Roma), per la superficie di ettari 15.05.92, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti parte del terzo residuo, di complessivi ettari 15.05.92.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il *Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 69, *foglio* n. 176. — PALLA.

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Morelli Giovanni di Quintilio, in comune di Morlupo (provincia di Roma), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

Partita catastale n. 888 (*N. O.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Pietrara	11	52	—	Pascolo arborato	unica	1	70	00	255 —
Valle Soie	11	67	—	Id.	unica	0	63	30	94,95
Pietrara	11	71	—	Uliveto.	III	7	65	30	3.443,85
Id.	11	72	—	Vigneto	II	0	23	20	203 —
Id.	11	271	—	Seminativo	II	0	26	50	92,75
Varioso	19	119	—	Pascolo cespugliato	II	0	17	30	6,23
Id.	19	120 (b)	—	Uliveto.	I	4	40	32	4.183,06
				Totali		15	05	92	8.278,84

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° accorpamento in località « Pietrara » confinante:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà coincidente per la maggior parte con la strada provinciale « Morlupo-Capena »;

Sud: con il limite di proprietà coincidente con la strada provinciale « Morlupo-Capena »;

Ovest: con il limite di proprietà;

2° accorpamento in località « Varioso » confinante:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 120 (foglio 19) la cui parte nord è compresa nei terreni soggetti ad esproprio;

Est, *Sud* ed *Ovest*: con il limite di proprietà.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3563.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino relativo ai terreni di proprietà di Morelli Giovanni fu Quintilio, nel comune di Rignano Flaminio (Roma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Morelli Giovanni fu Quintilio, per i terreni ricadenti nel comune di Rignano Flaminio (provincia di Roma);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per la esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato altresì che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 23 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Morelli Giovanni fu Quintilio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Rignano Flaminio (provincia di Roma), per la superficie di ettari 11.18.87, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti parte del terzo residuo, di complessivi ettari 11.18.87.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il *Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 69, foglio n. 175. — PALLA.

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Morelli Giovanni di Quintilio, in comune di Rignano Flaminio (provincia di Roma), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dellEnte per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 460 (N. C.)					
Monte le Mele	15	75	—	Seminativo	V	4	97	80	597,36
Ponte Tavole	15	80	—	Id.	IV	3	44	70	723,87
Id.	15	82	—	Id.	II	1	71	50	857,50
Valle Carpino	15	20 (p)	—	Id.	II	0	64	87	324,36
Id.	15	28 (p)	—	Pascolo arborato	unica	0	40	00	60 —
				Totali		11	18	87	2.563,09

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° accorpamento in località «Valle Carpino» distinto a nuovo catasto al foglio 15 confinante:

Est: con la ferrovia Roma-Viterbo;

Sud-ovest: con il limite di proprietà;

Nord-ovest: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 28 e 20, le cui parti nord rimangono alla ditta.

2° accorpamento in località «Ponte Tavole» confinante:

Est: con il limite di proprietà;

Sud: con il limite di proprietà;

Sud-ovest: con il limite di proprietà;

Nord-ovest: con la strada statale Flaminia

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3564.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino relativo ai terreni di proprietà di Moris Giuseppe Leo ed Agnese fu Luigi Giovanni, nel comune di Massa Marittima (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Moris Giuseppe Leo ed Agnese fu Luigi Giovanni, per i terreni ricadenti nel comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto);

Considerato che i sunnominati hanno presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato altresì che i sunnominati hanno presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere in data 10 ottobre 1952, espresso dalla Commissone parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Moris Giuseppe Leo ed Agnese fu Luigi Giovanni, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto), per la superficie di ettari 78.48.45, specificamente descritti nello elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 78.48.45.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il *Guardasigilli*: ZOLI

***Registrato alla Corte dei conti, addì* 15 *gennaio* 1953**

***Atti del Governo, registro n.* 69, *foglio* n. 177. — PALLA.**

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Moris Giuseppe-Leo e Agnese fu Luigi Giovanni, in comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Norme del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Lettera distinta per simbolo di deduzione	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICAL. Lire
				Partita catastale n. 934 (N. C.)						
La Colombaina	141	8	—	Seminativo	A9	I	5	59	90	2.351,58
Id.	141	9	—	Seminativo arborato	A9	II	4	34	30	1.780,63
Id.	141	10	—	Seminativo	A9	IV	0	40	80	57,12
Id.	141	11	—	Fabbricato rurale	—	—	0	14	30	—
Id.	141	12	—	Uliveto.	A9	III	2	14	80	837,72
Id.	141	13	—	Seminativo	A9	II	3	45	70	1.071,67
Id.	141	14	—	Fabbricato rurale	—	—	0	03	10	—
Id.	141	15	—	Id.	—	—	0	29	10	—
Id.	141	16	—	Uliveto.	A9	III	1	20	70	470,73
Miserone.	141	34	—	Seminativo	A9	I	1	34	40	564,48
Id.	141	57	—	Id.	A9	I	2	51	10	1.054,62
Id.	141	86	—	Id.	A9	II	2	04	90	635,19
Muccaia	185	7(p)	—	Id.	—	I	0	89	70	385,71
Riotto.	223	16	—	Id.	—	II	0	91	50	292,80
Id.	223	17	—	Pascolo cespugliato	—	I	0	23	30	11,42
Id.	223	18	—	Id.	—	I	0	57	30	28,08
Id.	223	19	—	Bosco alto fusto	—	II	2	81	80	225,44
Id.	223	20	—	Pascolo.	—	unica	0	03	60	1,48
Id.	223	21	—	Seminativo	—	III	12	45	10	2.739,22
Id.	223	22	—	Pascolo.	—	unica	0	80	20	32,88
Id.	223	23	—	Seminativo	—	IV	4	30	20	623,79
Id.	223	24	—	Vigneto	—	I	0	45	90	390,15
Id.	223	15	—	Seminativo	—	IV	1	39	10	201,69
Id.	223	36	—	Fabbricato rurale	—	—	0	47	90	—
Id.	223	37	—	Uliveto.	—	III	2	50	10	1.000,40
Id.	223	38	—	Seminativo	—	III	11	15	30	2.453,66
Id.	223	39	—	Pascolo cespugliato	—	II	0	68	60	13,72
Id.	223	40	—	Bosco ceduo	—	IV	0	13	80	10,35
Id.	223	26	—	Pascolo cespugliato	—	I	0	04	90	2,40
Id.	223	27	—	Id.	—	I	0	09	40	4,60
Id.	223	28	—	Seminativo	—	II	0	11	10	35,52
Id.	223	25	—	Id.	—	II	1	62	90	521,28
P. Castiglione	234	1	—	Id.	—	II	2	67	10	854,72
Id.	234	2	—	Id.	—	II	0	75	30	240,96
Pian di Riotto	233	7(p)	—	Id.	—	II	8	82	95	2.825,45
Id.	233	8(p)	—	Id.	—	II	0	98	30	314,56
				Totali			78	48	45	22.034,02

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° accorpamento, sito in località «Podere la Colombaina», confinante:

Nord: con il limite di proprietà:

Est: con il limite di proprietà coincidente con la strada vicinale Schiantapetto Ghirlanda;

Sud: con il limite di proprietà, coincidente per un tratto con un fosso senza nome:

Ovest: con il limite di proprietà, coincidente con il fosso della Sata.

2° accorpamento, sito in località «Podere la Colombaina», confinante:

Nord e *nord-est*: con il limite di proprietà;

Sud-est: con il limite di proprietà coincidente con la strada vicinale Schiantapetto-Ghirlanda:

Sud e *sud-ovest*: con il limite di proprietà;

Nord-ovest: con il limite di proprietà, coincidente con un fosso senza nome.

3° accorpamento, sito in località «Podere Riotto», confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada vicinale del Riotto:

Est: con il limite di proprietà, coincidente con la strada vicinale del Pelagone;

Sud: con il limite di proprietà, coincidente in parte con il fosso delle Rigattaie e in parte con la strada vicinale del Riotto;

Sud-ovest: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 7 e 8 (foglio 233) le cui parti sud rimangono alla ditta;

Ovest: con il limite di proprietà, coincidente con la gora delle Ferriere.

E' inoltre compresa, nei terreni costituenti il terzo residuo, la particella 7 (p) (foglio 185), posta a confine con il fosso delle Venelle.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3565.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Olivieri Luigi fu Sante, nel comune di Civitavecchia (Roma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Olivieri Luigi fu Sante, per i terreni ricadenti nel comune di Civitavecchia (provincia di Roma):

Vista la deliberazione 27 marzo 1952, n. 2440, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato, ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 16 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Olivieri Luigi fu Sante, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Civitavecchia (provincia di Roma), per una superficie di ettari 1.03.90, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il *Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 69, *foglio n.* 178. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Olivieri Luigi fu Sante, in comune di Civitavecchia (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE	TAVOLE	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 2362 (*V. C.*)			
Uomo Morto.	7	28	4(p)	Seminativo	10	39	213,12
					Pari ad Ha. 1.03.90		

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località «Uomo Morto», distinto a vecchio catasto alla sezione 7, confina:

Nord: con parte del limite sud della particella 29/2;

Est: con il limite ovest della particella 30/2;

Sud: con la linea del frazionamento operato sulla particella 28/4, la cui parte sud rimane alla ditta;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con la via Aurelia.

L'indennità di espropriazione è di L. 89.510,40 (ottantanovemilacinquecentodieci e cent. 40), e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3566.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino relativo ai terreni di proprietà di Olivieri Oliviero fu Sante, nel comune di Civitavecchia (Roma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Vitso il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Olivieri Oliviero fu Sante, per i terreni ricadenti nel comune di Civitavecchia (provincia di Roma);

Vista la deliberazione 27 marzo 1952 n. 2423 della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggo 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Olivieri Oliviero fu Sante, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Civitavecchia (provincia di Roma), per la superficie di ettari 9.51.50, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 9.51.50.

Art. 3.

L'elenco dei terreni, menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il *Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 69, foglio n. 179. — PALLA.

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Olivieri Oliviero fu Sante, in comune di Civitavecchia (provincia di Roma) costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE TAVOLE		REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 2301 (V. C.)			
Uomo Morto	VII	61 (p)	—	Pascolo.	18	05	123,45
Id.	VII	33 (p)	—	Id.	77	10	1.054,76
				Totali	95	15	1.178,21

Pari ad Ha. 9.51.50

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2423 in data 27 marzo 1952 della Commissione censuaria centrale ad Ha. 9.51.50 e ad un reddito dominicale di L. 2354,10 (duemilatrecentocinquantaquattro e cent. 10).

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Uomo Morto » distinto alla sezione VII (vecchio catasto), confina:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con il fosso della Vite;

Est: con il limite di proprietà coincidente con la strada di Monte Romano;

Sud: con parte del limite nord della particella 34 e con la linea del frazionamento operato sulla particella 33 la cui parte sud è compresa nei terreni soggetti ad esproprio;

Ovest: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 33 e 61, le cui parti ovest rimangono alla ditta.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3567.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino relativo ai terreni di proprietà di Ortensi Geltrude fu Antonio, nel comune di Farnese (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ortensi Geltrude fu Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Farnese (provincia di Viterbo);

Viste le deliberazioni 18 ottobre 1951, n. 2338 e 27 marzo 1952, n. 2472, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessata ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 23 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ortensi Geltrude fu Antonio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Farnese (provincia di Viterbo), per la superficie di ettari 28.13.70, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo di complessivi ettari 28.13.70.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il *Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 69, foglio n. 181. — PALLA

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ortensi Geltrude fu Antonio, in comune di Farnese (provincia di Viterbo), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 1431 (V. C.)					
Rosceto	I	545	—	Seminativo olivato	—	0	52	60	176,11
Id.	I	546	—	Bosco ceduo	—	0	26	60	9,58
Id.	I	547	—	Seminativo	—	0	02	10	6,12
Id.	I	548	—	Id.	—	0	06	20	18,07
Id.	I	549	—	Vigna	—	0	53	00	352,98
Id.	I	550	—	Seminativo olivato	—	0	13	70	45,86
Id.	I	551	—	Pascolo.	—	0	23	40	15,16
Id.	I	552	—	Id.	—	0	03	20	8,28
Id.	I	553	1	Vigna	—	0	64	00	426,24
Id.	I	553	2	Id.	—	0	42	20	281,05
Id.	I	554	—	Pascolo.	—	0	18	60	24,12
Id.	I	555	—	Vigna	—	0	19	40	129,20
Id.	I	556	—	Seminativo	—	0	04	30	12,53
Pozzolo	I	597	—	Id.	—	14	05	60	2.277,07
Id.	I	606	—	Bosco ceduo	—	1	96	80	177,12
Id.	I	607	—	Id.	—	0	29	60	14,90
Grottoncello	I	886	—	Id.	—	0	78	00	28,08
Id.	I	887	—	Id.	—	0	21	00	13,61
La Motta	I	858	—	Seminativo	—	0	10	00	16,20
Id.	I	859	—	Vigna	—	0	61	40	408,92
Id.	I	860	—	Seminativo	—	0	09	30	27,11
Castaganza.	I	863	—	Vigna	—	0	98	70	656,60
Id.	I	864	—	Bosco da frutto.	—	2	18	40	117,94
Grottoncello	I	865	—	Bosco ceduo	—	0	09	70	3,49
Id.	I	866	—	Vigna	—	0	64	20	427,57
Id.	I	867	—	Seminativo	—	0	08	90	25,96
Cioccolaro	I	1155	—	Bosco ceduo a fascine.	—	0	08	20	2,95
Id.	I	1156	—	Seminativo	—	0	36	30	58,79
Id.	I	1157	—	Bosco ceduo	—	0	72	00	25,92

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue: *Partita catastale n.* 1431 (*V. O.*)					
Cioccolaro	I	1158	—	Bosco ceduo	—	0	93	00	33,48
Id.	I	1159	—	Id.	—	0	27	20	9,79
Id.	I	1160	—	Id.	—	0	23	30	37,73
Id.	I	1161	—	Id.	—	0	12	80	4,61
				Totali		28	13	70	5.873,14

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti.

1° accorpamento in località « Rosceto », confina:
Nord: con il limite di proprietà;
Est: con il limite di proprietà coincidente con la strada da Farnese a Pitigliano;
Sud e *ovest*: con il limite di proprietà;

2° accorpamento in località « La Motta », confina:
Nord e *est*: con il limite di proprietà;
Sud: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada comunale che mette al molino;
Ovest: con il limite di proprietà.

3° accorpamento in località « Cioccolaro », confina:
Nord ed *est*: con il limite di proprietà;
Sud: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso di Noiano;
Sud-ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fosso di Noiano.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3568.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino relativo ai terreni di proprietà di Ortensi Geltrude fu Antonio, nel comune di Ischia di Castro (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ortensi Geltrude fu Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Ischia di Castro (provincia di Viterbo);

Viste le deliberazioni 18 ottobre 1951, n. 2338 e 27 marzo 1952, n. 2472, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessata ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 23 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ortensi Geltrude fu Antonio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Ischia di Castro (provincia di Viterbo), per la superficie di ettari 198.08.08, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di

indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti parte del terzo residuo di complessivi ettari 198.08.08.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il *Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 69, foglio n. 180. — PALLA.

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ortensi Geltrude fu Antonio, in comune di Ischia di Castro (provincia di Viterbo), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiar	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 1948 (*V. C.*)					
Caldarella	XI	15	1	Bosco ceduo forte.	—	8	77	00	536,72
Id.	XI	41	—	Bosco ceduo	—	0	18	00	7,13
Id.	XI	42	—	Id.	—	0	33	20	13,14
Id.	XI	43	—	Id.	—	0	18	00	7,13
Id.	XI	45	—	Id.	—	0	23	00	9,11
Id.	XI	48(p)	—	Id.	—	8	20	99	886,67
Id.	XI	15	2	Bosco ceduo forte.	—	11	16	00	682,99
Calandrella.	XI	33	—	Bosco ceduo	—	31	85	00	1.949,22
Caldarella	XI	39	—	Id..	—	5	64	00	345,17
Id.	XI	40	—	Id.	—	7	67	00	792,36
Id.	XI	44	—	Id.	—	0	50	00	54 —
Id.	XI	46	—	Id.	—	0	10	80	4,25
Id.	XI	47	—	Id.	—	0	10	50	4,14
Vepri . . .	XI	38	—	Id.	—	4	73	00	510,84
Punton di Fuori	II	18	2B(p)	Seminativo . .	—	24	16	48	2.348,82
Id.	II	40	2	Bosco da frutto.	—	6	56	20	354,35
Id.	II	41	2	Bosco ceduo .	—	29	53	00	1.807,24
Id.	II	42	—	Seminativo . .	—	0	85	00	137,70
Id.	II	43	—	Bosco da frutto.	—	4	24	00	228,96
Id.	II	45(p)	—	Id.	—	7	89	31	426,23
Id.	II	18	1B(p)	Seminativo	—	45	17	60	4.391,11
				Totali		198	08	08	15.497,28

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2338 del 18 ottobre 1951 e n. 2472 in data 27 marzo 1952, della Commissione censuaria centrale, ad ettari 198.08.08 e ad un reddito dominicale di L. 23.634,84 (ventitremilaseicentotrentaquattro e cent. 84).

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1º accorpamento in località «Caldarella», distinto a vecchio catasto alla sezione XI, confinante:
Nord: con il limite di proprietà coincidente con il fosso detto Caiolo;
Est: con il limite di proprietà coincidente, in parte, con il fosso della Valpescata;
Sud: con parte del limite nord della particella 32; con la linea del frazionamento operato sulla particella 48, la cui parte ovest è compresa nei terreni soggetti ad esproprio; ancora con il fosso della Valpescata coincidente, in parte, con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fosso della Valpescata.

2º accorpamento in località «Punton di Fuori», distinto a vecchio catasto alla sezione II confinante:
Nord: con il limite di proprietà;
Est: con il limite di proprietà coincidente con il fosso Fontanelle;
Sud: con un affluente del fosso Fontanelle coincidente con parte del limite est della particella 44; con la linea del frazionamento operato sulla particella 18/1B, la cui parte sud rimane alla ditta e con parte del limite ovest di detta particella; con la linea del frazionamento operato sulla particella 18/2 B, la cui parte sud rimane alla ditta: con parte del limite est della particella 45 e con la linea del frazionamento operato su detta particella, la cui parte sud rimane alla ditta;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fosso Arsa.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3569.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di t rreni di proprietà di Ortenzi Nestore di Romeo, nel comune di Ischia di Castro (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ortenzi Nestore di Romeo, per i terreni ricadenti nel comune di Ischia di Castro (provincia di Viterbo);

Vista la deliberazione 27 marzo 1952 n. 2449, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ortenzi Nestore di Romeo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Ischia di Castro (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 25.25.03, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il *Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 182. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ortenzi Nestore di Romeo, in comune di Ischia di Castro (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 1986 (V. C.)					
Puntone di Fuori.	II	47	—	Bosco da frutto.	—	0	18	00	9,72
Id.	II	18	2 A	Seminativo	—	2	35	00	228,42
Id.	II	49 (p)	—	Bosco da frutto.	—	0	33	79	18,25
Id.	II	50 (p)	—	Id.	—	1	34	47	72,61
Id.	II	48 (p)	—	Id.	—	2	49	61	134,79
Id.	II	51 (p)	—	Seminativo	—	7	25	03	1.174,56
Id.	II	36 (p)	—	Id.	—	5	95	20	964,22
Id.	II	18	1A (p)	Id.	—	5	33	93	518,99
					Totali	25	25	03	3.121,56

I dati complessivi di superficie e di reddito relativo ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2449 in data 27 marzo 1952 della Commissione censuaria centrale ad Ha. 25.25.03 e ad un reddito dominicale di L. 3.477,23 (tremilaquattrocentosettantasette e cent. 23).

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località «Puntone di Fuori» distinto a vecchio catasto alla sezione II, confina:

***Nord*: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 48, 51, 49, 50 e nuovamente sulla 51 ed infine sulla 36, le cui parti nord rimangono alla ditta;**

***Est*: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 36 e 18/1/A, le cui parti est sono comprese nei terreni soggetti ad esproprio;**

***Sud*: con il limite di proprietà;**

***Ovest*: con il limite di proprietà coincidente con il fosso detto Rivignano.**

L'indennità di espropriazione è di L. 1.252.861,30 (unmilioneduecentocinquantaduemilaottocentosessantuno e cent. 30, e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 dela legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3570.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino relativo ai terreni di proprietà di Pagani Nefetti Antonella e Leonetta fu Filippo, nel comune di Montecatini Val di Cecina (provincia di Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Pagani Nefetti Antonella e Leonetta fu Filippo, per i terreni ricadenti nel comune di Montecatini Val di Cecina (provincia di Pisa);

Considerato che le sunnominate hanno presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Pagani Nefetti Antonella e Leonetta fu Filippo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Montecatini Val di Cecina (provincia di Pisa), per la superficie di ettari 39.06.42, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti parte del terzo residuo, di complessivi ettari 39.06.42.

Art 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il *Guardasigilli*: ZOLI

***Registrato alla Corte dei conti, addì* 15 *gennaio* 1953**
***Atti del Governo, registro n.* 69, *foglio n.* 185. — PALLA.**

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pagani Nefetti Antonella e Leonetta fu Filippo in comune di Montecatini Val di Cecina (provincia di Pisa), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 613 (N. C.)					
Bacchettona	12	17	—	Seminativo	V	15	47	50	928,50
Id.	12	18	—	Id.	IV	5	28	60	740,04
Id.	12	19	—	Pascolo.	II	0	64	60	18,09
Id.	12	20	—	Fabbricato rurale	—	0	46	70	—
Id.	12	21	—	Seminativo arborato.	IV	0	50	90	122,16
Id.	12	23	—	Seminativo	IV	7	82	40	1.095,36
Id.	12	24	—	Vigneto	II	0	29	20	160,60
Piano della Figura	26	1	—	Seminativo	IV	0	45	40	63,56
Id.	26	2	—	Id.	IV	1	90	80	267,12
Id.	26	3	—	Id.	IV	0	90	00	126,—
Id.	26	4	—	Id.	IV	1	27	30	178,22
Id.	26	5(p)	—	Id.	IV	4	03	02	564,23
				Totali		39	06	42	4.263,88

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località «Bacchettona», confina:

Est: con il limite di proprietà coincidente con il botro di «Macchialunga», con la linea del frazionamento operato sulla particella 5 (foglio 26), la cui parte est rimane alla ditta;

Sud: con la strada comunale della Bacchettona coincidente con il limite di proprietà in parte;

Nord-ovest: con il botro della «Bacchettona».

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3571.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino relativo ai terreni di proprietà di Pagani Nefetti Antonella e Leonetta fu Filippo, nel comune di Volterra (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Pagani Nefetti Antonella e Leonetta fu Filippo, per i terreni ricadenti nel comune di Volterra (provincia di Pisa);

Considerato che le sunnominate hanno presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Pagani Nefetti Antonella e Leonetta fu Filippo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Volterra (provincia di Pisa), per la superficie di ettari 157.16.77, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di

indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti parte del terzo residuo, di complessivi ettari 157.16.77.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

De Gasperi — Fanfani

Visto, il *Guardasigilli*: Zoli

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 69, *foglio n.* 184. — Palla.

Allegato n. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pagani Nefetti Lecnetta e Antonella fu Filippo, in comune di Volterra (provincia di Pisa), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

Partita catastale n. 865 (*N. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Castelletto	79	13	—	Pascolo. .	II	0	19	80	5,54
I Russi	79	24	—	Seminativo	I V	2	53	20	367,14
Castelletto	79	26	—	Pascolo. .	II	0	61	10	17,11
S. Vincenzo	79	23	—	Bosco ceduo	IV	0	0)	50	3,90
Id.	79	29	—	Id.	I V	0	06	10	2,50
Id.	79	30(p)	—	Seminativo	I V	0	42	47	61,57
Cignone	79	38	—	Id.	I V	0	64	40	93,38
Id.	79	37	—	Bosco ceduo .	III	0	20	60	12,36
Id.	79	39	—	Pascolo cespugliato	I	0	15	30	3,52
Id.	79	40	—	Seminativo	I V	2	12	30	307,83
Id.	79	41	—	Id.	I V	29	22	70	4.237,91
Castelletto	79	42	—	Pascolo.	II	0	04	60	1,29
Id.	79	43	—	Seminativo	I V	0	43	60	63,22
Id.	79	44	—	Id.	I V	1	57	60	228,52
Id.	79	45	—	Id.	I V	0	45	40	65,83
Id.	79	46	—	Id. . .	I V	6	73	20	976,14
La Bacchettoncina	108	6	—	Fabbricato rurale con l'aia n.8	—	0	08	50	—
Castelletto.	79	47	—	Pascolo.	II	0	09	00	2,52
Id.	79	48	—	Pascolo cespugliato	I	1	48	30	34,11
Id.	79	49	—	Seminativo .	V	2	60	30	156,18
Castello	79	50	—	Seminativo	I V	2	30	60	334,37
Castelletto.	79	51	—	Pascolo. .	II	0	20	50	5,74
Fagliano	92	22	—	Seminativo	I V	0	31	80	46,11
Castello	107	1	—	Id.	III	2	74	00	739,80
Id.	107	2	—	Bosco ceduo	I V	0	23	80	9,76
Id.	107	3	—	Seminativo	I V	4	36	30	632,63
Id.	107	4	—	Pascolo.	II	0	22	10	6,19
Id.	107	5	—	Seminativo .	V	1	79	30	107,58
Id.	107	6	—	Pascolo.	II	2	09	70	58,72
Id.	107	7	—	Pascolo cespugliato	II	0	72	00	6,84
Id.	107	8	—	Pascolo. .	II	0	23	80	6,66
Id.	107	9	—	Seminativo	I V	4	17	80	605,81
Id.	107	10	—	Bosco ceduo .	I V	0	10	70	4,39
Id.	107	11	—	Seminativo arborato.	I V	0	51	20	128 —
Id.	107	12	—	Seminativo	III	0	83	10	224,37
Id.	107	13	—	Id.	I V	4	52	90	656,71
Id.	107	14	—	Pascolo. .	I	0	30	90	17 —
Id.	107	15	—	Seminativo	V	0	70	60	42,36
Id.	107	16	—	Id.	V	32	39	70	1.943,82
Id.	107	17	—	Pascolo. .	II	1	68	20	47,10
Id.	107	18	—	Fabbricato rurale	—	0	22	70	—
Id.	107	19	—	Pascolo. .	I	1	00	10	55,06
Id.	107	20	—	Seminativo	I V	9	29	40	1.347,63
Id.	107	21	—	Pascolo. .	II	0	20	80	5,82
Id.	107	22	—	Id.. .	II	0	02	60	0,73
Id.	107	23	—	Id.. .	II	0	23	00	6,44
Id.	107	24	—	Seminativo	V	2	15	90	129,54

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue: *Partita catastale n.* 865 (*W. C.*)					
Castello	107	25	—	Pascolo.	II	0	05	70	1,60
Id.	107	26	—	Id.	II	0	05	90	1,65
Id.	107	27	—	Id.	II	0	09	50	2,66
Id.	107	28	—	Id.	II	0	19	50	5,46
Id.	107	29	—	Id.	II	0	04	10	1,15
Id.	107	30	—	Id.	II	0	05	00	1,40
Id.	107	31	—	Id.	II	0	15	00	4,20
Id.	107	32	—	Id.	II	0	02	30	0,64
Id.	107	33	—	Seminativo	IV	1	00	00	145 —
Id.	107	34	—	Id.	IV	1	14	00	165,30
Id.	107	35	—	Pascolo cespugliato	II	0	14	70	1,40
Id.	107	36	—	Seminativo	IV	1	19	20	172,84
Id.	107	37	—	Pascolo.	II	0	16	80	4,70
Id.	107	38	—	Pascolo cespugliato	II	0	08	30	0,79
Id.	100	39	—	Id.	II	0	04	10	0,39
Id.	107	40	—	Bosco ceduo	IV	0	33	20	13,61
Id.	107	41	—	Seminativo	IV	0	14	50	21,03
Id.	107	42	—	Bosco ceduo	IV	0	03	80	1,56
Id.	107	43	—	Pascolo.	II	0	03	60	1 01
Id.	107	44	—	Seminativo	V	23	84	60	1.430,76
La Bacchettoncina	108	5	—	Id.	IV	4	83	00	700,55
Id.	108	8	—	Aia unita al n. 6		0	08	50	—
				Totale		157	16	77	16.487,25

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località «Castello», confina:

Nord: con il limite di proprietà; con il botro di Castello; con la linea del frazionamento operato sulla particella 30 (foglio 79), la cui parte nord-ovest è compresa nei terreni soggetti ad esproprio, e con parte del limite est di detta particella; con la strada vicinale di S. Vincenzo;

Est: con il limite di proprietà coincidente per la maggior parte con la strada vicinale dell'Alpino.

Sud: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada provinciale di M. Volterrano e con il botro del Piano della Signora;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il botro di Macchialunga.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3572.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino relativo ai terreni di proprietà di Pallini Maria Annunziata di Benedetto, nel comune di Grosseto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Pallini Maria Annunziata di Benedetto, per i terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto);

Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 18 dicembre 1951, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Pallni Maria Annunziata di Benedetto, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto), per la superficie di ettari 61.34.71, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841: sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 61.34.71.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il *Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 69, *foglio n.* 183. — PALLA.

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pallini Maria Annunziata di Benedetto, in comune di Grosseto, costituenti il terzo residuo, da gravare, di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino(art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 1312 (*N. C.*)					
Poggione	73	3(p)	—	Seminativo	I	28	38	40	12.772,80
Id.	74	11(p)		Id.	II	32	96	31	12.526 —
				Totale		61	34	71	25.298,80

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località «Poggione», confina:

Nord: con la linea del frazionamento, coincidente con una strada aziendale, operato sulla particella 3 (foglio 73) la cui parte nord rimane alla ditta; con un breve tratto del limite ovest della particella 11 (foglio 74) e con la linea del frazionamento operato su detta particella la cui parte nord rimane alla ditta;

Est: con il limite di proprietà:

Sud: con la linea del frazionamento operato sulla particella 11 (foglio 74) la cui parte sud rientra nei terreni soggetti ad esproprio e con parte del limite ovest di detta particella; con la linea del frazionamento, coincidente con una strada aziendale, operato sulla particella 3 (foglio 73) la cui parte sud rientra nei terreni soggetti ad esproprio:

Ovest: con la linea del frazionamento, coincidente con una strada aziendale, operato sulla particella 3 (foglio 73) la cui parte ovest rimane alla ditta.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3573.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino relativo ai terreni di proprietà di Pallini Roberto di Benedetto e Pallini Arturo fu Cesare, nel comune di Castiglione della Pescaia (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950. n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Pallini Roberto di Benedetto e Pallini Arturo fu Cesare, per i terreni ricadenti nel comune di Castiglione della Pescaia (provincia di Grosseto);

Considerato che i sunnominati hanno presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951 la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato altresì che i sunnominati hanno presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Pallini Roberto di Benedetto e Pallini Arturo fu Cesare, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Castiglione della Pescaia (provincia di Grosseto), per la superficie di ettari 154.33.91, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 154.33.91.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

De Gasperi — Fanfani

Visto, il *Guardasigilli*: Zoli

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 69, foglio n. 186. — Palla.

Allegato n. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pallini avv. Arturo fu Cesare e Pallini dott. Roberto di Benedetto, in comune di Castiglione della Pescaia (provincia di Grosseto), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 1239 (N. C.)					
Bandinelli	27	5(p)	—	Seminativo	I	8	06	91	3.792,47
L'Ontaneto	25	23	—	Id.	II	7	15	80	2.576,88
Bandinelli	27	1	—	Id.	I	28	46	70	13.379,49
Id.	27	2	—	Fabbricato rurale	—	1	02	60	—
Id.	27	3	—	Incolto produttivo.	unica	0	21	20	5,30
Id.	27	4	—	Seminativo	I	23	81	20	11.191,64
Id.	27	7	—	Vigneto	I	0	87	80	790,20

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue *Partita catastale n.* 1239 (*N. C.*)					
Bandinelli	27	8	—	Fabbricato rurale	—	0	66	10	—
Id.	27	9	—	Vigneto	I	0	70	40	633,60
Casino	25	18	—	Seminativo	I	51	47	70	24.194,19
Bandinelli	16	17	—	Id.	I	9	37	40	4.405,78
Id.	16	2(p)	—	Id.	I	20	16	20	9.476,15
Le Liti	16	3(p)	—	Id.	I	1	98	90	934,83
Bandinelli	16	31(p)	—	Id.	II	0	35	00	126 —
				Totali		154	33	91	71.506,53

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località «Bandinelli», confina:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con la strada vicinale di Vado al Trave; con il limite ovest sud, sud ed est dela particella 19 (foglio 25); nuovamente con il limite di proprietà coincidente per un tratto con la strada vicinale di Vado al Trave; con la linea del frazionamento operato sulle particelle 2, 31 e 3 (foglio 16), le cui parti nord rimangono alla ditta;

Est: con il limite di proprietà coincidente con il fiume Bruna;

Sud: con la linea del frazionamento operato sulla particella 5 (foglio 27), la cui parte sud ricade nei terreni soggetti ed esproprio; con il fosso Bandinelli; con un breve tratto della strada vicinale di Montepescali e con il fosso Piatto Lavato;

Ovest: con il limite di proprietà.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3574.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino relativo ai terreni di proprietà di Paradisi Pier Girolamo fu Eugenio, nel comune di Castelnuovo di Porto (Roma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Paradisi Pier Girolamo fu Eugenio, per i terreni ricadenti nel comune di Castelnuovo di Porto (provincia di Roma):

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 18 giugno 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta.

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Paradisi Pier Girolamo fu Eugenio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Castelnuovo di Porto (provincia di Roma), per la superficie di ettari 4.31.95, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge

21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 4.31.95.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il *Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 69, *foglio n.* 187. — PALLA.

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Paradisi Pier Girolamo fu Eugenio, in comune di Castelnuovo di Porto (provincia di Roma), costituenti il terzo residuo da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 300 (N. C.)					
Torraca	32	16(P)(b)		Seminativo	I	4	31	95	3.239,61

Il territorio di cui al presente elenco costituito da un unico accorpamento sito in località « Torraca » confina:

***Nord-est*: con la linea del frazionamento operato sulla particella 16 (foglio 32), la cui parte nord-est rimane alla ditta;**

***Est*: con il limite di proprietà;**

***Sud-ovest*: con il limite di proprietà coincidente, per un breve tratto, con la strada comunale Le Prata;**

***Ovest*: con la linea del frazionamento operato sulla particella 16 (foglio 32), la cui parte ovest è compresa nei terreni soggetti ad esproprio e con il limite di proprietà.**

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3575.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino relativo ai terreni di proprietà di Parenti Arturo fu Gaudenzio, nel comune di Tarquinia (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Parenti Arturo fu Gaudenzio, per i terreni ricadenti nel comune di Tarquinia (provincia di Viterbo);

Vista la deliberazione 27 marzo 1952, n. 2448 della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazone e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Parenti Arturo fu Gaudenzio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Tarquinia (provincia di Viterbo), per la superficie di ettari 70.16.96, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 70.16.96.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il *Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 69, *foglio n.* 188. — PALLA.

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Parenti Arturo fu Gaudenzio, in comune di Tarquinia (provincia di Viterbo), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiar	Lire
				Partita catastale n. 1332 (*V. C.*)					
Vallilarda .	III	215	a (p)	Pascolo.		2	49	36	242,37
Pian di Farrone .	III	189	1 (p)	Seminativo		1	01	50	200,97
Piscina Tonda .	III	191(p)	—	Pascolo.	-	15	61	91	1.518,17
Id. .	III	213(p)	—	Seminativo	—	7	07	70	1.401,24
Pian di Spilli .	III	190	A resto (p)	Pascolo.	—	13	00	48	1.264,07
Id. .	III	180	rata (p)	Id.	—	0	73	01	118,27
Piscina Tonda .	III	176	1 rata	Seminativo	—	27	23	00	5.391,54
Id. .	III	176	2 rata	Id.	-	3	00	00	594,—
					Totali .	70	16	96	10.730,63

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2448 del 27 marzo 1952 della Commissione censuaria centrale ad Ha. 70.16.96 e ad un reddito domi nicale di L. 19.498,26 (diciannovemilaquattrocentonovantotto e cent. 26).

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Pian di Spilli » distinto a vecchio catasto alla sezione III, confina:

Nord: con parte del limite sud-est della particella 197; con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 213 e 190, le cui parti nord sono comprese nei terreni soggetti ad esproprio;

Est: con parte del limite sud-est della particella 190; con la linea del frazionamento operato sulle particelle 215 e 189/1 le cui parti est rimangono alla ditta; con parte del limite sud-ovest della particella 189/1; con il limite sud della particella 189/2; con la linea del frazionamento operato sulla particella 180 la cui parte nord rimane alla ditta; con il limite di proprietà;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con la linea del frazionamento operato sulla particella 191 la cui parte ovest è compresa nei terreni soggetti ad esproprio.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3576.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino relativo ai terreni di proprietà di Piccolomini Clementini Pierina fu Pietro, nel comune di Cinigiano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Piccolomini Clementini Pierina fu Pietro, per i terreni ricadenti nel comune di Cinigiano (provincia di Grosseto);

Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Piccolomini Clementini Pierina fu Pietro, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cinigiano (provincia di Grosseto), per la superficie di ettari 300.00.00, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 300.00.00.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il *Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 72, foglio n. 109. — PALLA.

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Piccolomini Clementini Pierina fu Pietro, maritata Aluffi, in comune di Cinigiano (provincia di Grosseto), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 685 (N. C.)									
Monte Sovino	160	2	—	Uliveto.	II	16	12	30	10.883,03
Campo alla Fonte	160	3	—	Seminativo arborato.	IV	5	71	80	857,70
Rigo Moro	158	6	—	Id.	IV	7	80	30	1.170,45
Pod. Pendente	158	7	—	Seminativo	IV	1	05	50	142,42
Id.	158	8	—	Id.	III	0	47	80	105,16
Id.	158	9	—	Fabbricato rurale	—	0	42	50	—
Id.	158	10	—	Seminativo	III	0	55	20	121,44
Id.	158	13	—	Id.	IV	2	28	90	309,02
Id.	158	14	—	Seminativo arborato.	II	3	42	40	1.095,68
Id.	158	11	—	Pascolo cespugliato	II	2	36	80	49,73
Capannelle.	158	19	—	Bosco ceduo	III	0	57	60	19,58
Id.	158	15	—	Id.	III	0	13	20	4,49

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettar	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue *Partita catastale n.* 685 (*N. C.*)					
Capannelle	158	16	—	Seminativo	I V	0	16	30	22 —
Id.	158	20	—	Id.	I V	4	10	60	554,31
Id.	158	21	—	Seminativo arborato.	I V	2	62	80	394,20
Id.	158	25	—	Seminativo	I V	3	09	20	417,42
Id.	158	26	—	Id.	I V	5	74	10	775,04
Id.	158	27	—	Fabbricato rurale	—	0	04	40	—
Campo di Cunio	159	10	—	Seminativo	I V	2	86	60	386,91
Pendente	159	11	—	Uliveto.	III	3	59	00	1.436 —
Monte Sovino	159	15	—	Id.	III	3	01	20	1.204,80
Id.	159	16	—	Seminativo arborato.	I V	3	66	50	549,75
Id.	159	17	—	Pascolo cespugliato	II	0	39	00	8,19
Id.	159	19	—	Id.	II	0	34	90	7,33
Capannella	176	1	—	Seminativo	I V	1	07	40	144,99
Id.	176	2	—	Fabbricato rurale	—	0	71	30	—
Piano Carone	176	3	—	Pascolo cespugliato	II	0	33	80	7,10
Id.	176	4		Seminativo	II	1	75	70	544,67
Id.	176	5	—	Id.	III	2	13	60	469,92
Giuncaie	176	6	—	Id.	III	7	00	80	1.541,76
Capannella	176	7	—	Seminativo arborato.	III	2	89	00	751,40
Id.	176	8	—	Uliveto.	III	6	81	80	2.727,20
Id.	176	9	—	Id.	II	0	98	90	667,57
Piano Carone	176	10	—	Pascolo cespugliato	II	1	51	80	31,88
Id.	176	11	—	Seminativo	I	5	57	40	2.173,86
Id.	176	12	—	Seminativo arborato.	III	1	99	40	518,44
Id.	176	13	—	Id.	III	6	93	00	1.801,80
Id.	176	14	—	Uliveto.	III	5	39	90	2.159,60
Granai	176	15	—	Seminativo arborato.	II	1	87	40	599,68
Piano del Mele	176	20	—	Seminativo	III	2	28	40	502,48
Granai	176	21	—	Pascolo cespugliato	I	0	65	60	39,36
Id.	176	22	—	Seminativo	III	0	13	70	30,14
Id.	176	23	—	Id.	III	0	38	30	84,26
Id.	176	24	—	Fabbricato rurale con la corte n. 1 foglio 177.	—	0	77	50	—
Id.	176	25	—	Seminativo	III	0	27	20	59,84
Id.	177	1	—	Fabbricato rurale (corte unica al n. 24 foglio 176).	—	0	75	60	—
Fornacina	177			Seminativo	III	0	71	90	158,18
Id.	177	2	—	Id.	III	4	59	80	1.011,56
Fonte Bottai.	177	311	—	Pascolo cespugliato	I	0	20	40	12,24
Granai	178	1	—	Id.	I	0	17	70	10,62
Id.	178	2	—	Fabbricato rurale		0	00	80	—
Id.	178	3		Seminativo arborato.	II	3	42	00	1.094,40
Tramezzi	178	4		Seminativo	I V	1	80	60	243,81
Id.	178	5	—	Id.	III	2	22	90	490,38
Id.	178	6		Id.	I V	1	44	30	194,81
Capannini	178	7		Id.	III	12	51	00	2.752,20
Tramezzi	178	8	—	Id.	I V	2	98	80	403,38
Le Grade	178	9		Id.	III	4	53	90	998,58
Id.	178	10		Id.	III	9	25	70	2.036,54
Campo del Tozzi	178	11	—	Id.	III	9	33	00	2.052,60
Le Grade	178	12	—	Id.	II	9	72	50	3.014,75
Id.	178	13	—	Id.	III	1	55	10	341,22
Id.	178	14	—	Pascolo cespugliato	II	3	32	30	69,78
Id.	178	15	—	Seminativo	III	6	07	60	1.336 72
Granai	178	16	—	Seminativo arborato.	II	0	19	10	61,12
Id.	178	17	—	Seminativo	III	1	13	30	249,26
Corte di Capannella	179	5	—	Uliveto.	III	0	99	60	398,40
Id.	179	6	—	Seminativo arborato.	I V	1	87	10	280,65
Id.	179	7	—	Id.	III	1	75	50	456,30
Id.	179	8 (p)	—	Pascolo arborato	unica	0	64	60	45,22
Id.	179	9	—	Seminativo arborato.	III	1	43	70	373,62
Id.	179	10	—	Pascolo cespugliato	II	1	30	60	27,43
Id.	179	11	—	Seminativo	V	0	59	10	38,42
Id.	179	12	—	Id.	V	1	28	80	83,72
Id.	179	13	—	Seminativo arborato.	III	1	83	30	476,58
Carciofaia	179	14	—	Seminativo	III	0	19	20	42,24
Id.	179	15	—	Id.	I V	0	13	70	18,49
Corte di Capannella	179	17	—	Id.	III	0	50	50	111,10
Podere Capannella	179	18	—	Fabbricato rurale	—	0	05	40	—
Id.	179	19	—	Seminativo arborato.	III	1	35	40	352,04
Id.	179	20	—	Pascolo cespugliato	II	1	76	00	36,96
Id.	179	21	—	Bosco ceduo	III	2	70	30	91,90
Ulivastrina.	179	24	—	Uliveto.	III	1	92	80	771,20
Id.	179	25	—	Id.	III	2	71	80	1.087,20
Id.	179	26	—	Pascolo cespugliato	II	24	38	00	511,98

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue *Partita catastale n.* 685 (*N. C.*)					
Ulivastrina	179	27	—	Uliveto.	II	0	61	50	415,13
Id.	179	28	—	Id..	II	0	87	60	591,50
Id.	179	29	--	Id..	III	0	92	20	368,80
Corte dei Granai	179	30	—	Seminativo	IV	0	70	00	94,50
Id.	179	31		Id.	IV	0	66	70	90,04
Id.	179	32	—	Id.	IV	0	83	10	112,19
Ulivastrina.	179	33	—	Id.	IV	0	65	40	88,29
Id.	179	34		Uliveto.	III	1	89	00	756 —
Piruioli	158	3		Seminativo arborato.	IV	5	31	20	796,80
Id.	158	4		Bosco ceduo	II	1	58	70	103,15
Podere Pendente	158	12	—	Seminativo	IV	10	80	50	1.458,68
Rigomoro	158	5	—	Id.	II	1	49	50	463,45
Id.	158	22	—	Pascolo.	II	0	56	30	17,45
Capannelle	158	17	—	Pascolo cespugliato	II	1	77	90	37,36
Poggio Colonna	158	18		Seminativo	V	8	35	70	543,20
Campo Lungo	158	24	—	Id.	III	4	51	40	993,08
Capannelle	158	23		Pascolo cespugliato	II	0	33	40	7,01
Ulivastraia.	180	9		Id.	I	0	56	10	33,66
Passerai	180	10	—	Uliveto.	III	1	94	90	779,60
Id.	180	14	—	Seminativo	III	7	97	10	1.753,62
Id.	180	15(p)	—	Id.	III	2	07	30	456,06
				Totali		300	00	00	67.065,57

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti siti in località « Tenuta Montecucco »:

1° accorpamento, confinante:

Nord: con il fosso Rigomoro, con il limite sud della particella 1 (foglio 158) e con parte del limite sud della particella 2 stesso foglio;

Est: con la strada vicinale Montecucco Vicarello, con parte del limite ovest della particella 5 (foglio 159), con parte del limite sud della particella 12 (foglio 159), con il limite ovest e sud-ovest della particella 18, stesso foglio, con la linea del frazionamento operato sulla particella 3 (foglio 179), la cui parte nord-est rimane alla ditta e con parte del limite ovest della medesima particella, con strada vicinale Anteata-Montecucco, con il limite ovest della particella 11 (foglio 180), con parte del limite ovest delle particelle 3 e 15 (foglio 180) e con la linea del frazionamento operato su quest'ultima particella, la cui parte nord-est ricade nei terreni soggetti ad esproprio;
reni soggetti ad esproprio;

Sud: con il torrente Cortilla;

Ovest: con il limite est delle particelle 9 8 5 (foglio 177) e 19 (foglio 176), con parte del limite nord di quest'ultima particella, con il limite nord delle particelle 18 16 26 (foglio 176) e con il fiume Ombrone.

2° accorpamento, confinante:

Nord-est: con il limite sud della particella 1 (foglio 160), con la strada vicinale dei Poggioni:

Est: con il limite ovest e parte del limite sud-ovest della particella 4 (foglio 160);

Sud: con il limite nord-ovest della particella 9 (foglio 160) e con la strada vicinale Montecucco Cinigiano;

Ovest: con la strada vicinale Montecucco Poggi del Sasso.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3577.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Pinelli Gentile Agostino fu Giacomo, nel comune di Piombino (Livorno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Pinelli Gentile Agostino fu Giacomo, per i terreni ricadenti nel comune di Piombino (provincia di Livorno):

Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretaario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Pinelli Gentile Agostino fu Giacomo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Piombino (provincia di Livorno), per una superficie di ettari 399.52.50, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il *Guardasigilli*: ZOLI

***Registrato alla Corte dei conti, addì* 15 *gennaio* 1953**
***Atti del Governo, registro n.* 69, *foglio n.* 189. — PALLA.**

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pinelli Gentile Agostino fu Giacomo, in comune di Piombino (provincia di Livorno), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Simboli di deduzione	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 1307 (*N. C.*)						
Torre del Sale	17	13	—	Pascolo.	—	unica	64	43	20	3.543,76
Id.	17	18	—	Incolto produttivo.	—	unica	17	22	80	86,14
Vignarca.	53	3	—	Seminativo	A A1 A3	IV	13	42	80	2.014,20
Perelli	53	7	—	Id.	A A1 A3	III	34	54	00	7.944,20
Carlappiano	53	14	—	Id.	A A1 A3	III	37	84	10	8.703,43
Id.	53	15	—	Id.	A A1 A3	IV	9	69	90	1.454,85
Id.	53	18	—	Id.	A A1 A3	IV	5	23	70	785,55
Id.	53	21	—	Id.	A A1 A3	IV	11	12	90	1.669,35
Id.	53	33 (p)	—	Incolto produttivo.	A A1 A3	unica	24	10	40	120,52
Vignarca.	53	36	—	Fabbricato rurale	—	—	0	33	80	—
Id.	53	2	—	Seminativo	A A1 A3	III	24	54	70	5.645,81
Id.	53	37	—	Vigneto	A A1 A3	IV	0	97	00	203,70
Id.	53	38	—	Id.	A A1 A3	IV	0	25	20	52,92
Perelli	53	6	—	Fabbricato rurale	—	—	0	35	10	—
Id.	53	8	—	Seminativo	A A1 A3	IV	18	86	50	2.829,75
Id.	53	39	—	Vigneto	A A1 A3	IV	0	53	30	111,93
Id.	53	9	—	Pascolo.	A A1 A3	unica	46	86	50	2.015,19
Id.	53	40	—	Seminativo	A A1 A3	IV	4	12	50	618,75
Carlappiano	53	16	—	Id.	A A1 A3	III	28	34	40	6.519,12
Id.	53	41	—	Fabbricato rurale	—	—	0	36	80	—
Id.	53	42	—	Vigneto	A A1 A3	III	0	32	40	113,40
Id.	53	17	—	Seminativo	A A1 A3	III	14	55	00	3.346,50
Id.	53	20	—	Id.	A A1 A3	III	16	54	60	3.805,58
I Rodicci	38	25	—	Id.	—	IV	6	37	60	1.020,16
Fosso Riotorto	43	4	—	Id.	—	IV	12	42	50	1.988 —
Vignale	58	58	—	Uliveto.	—	I	6	10	80	3.817,51
					Totali		399	52	50	58.410,32

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° accorpamento in località «Carlappiano» e «Perelli», confinante:
Nord: con il limite di proprietà coincidente con la strada di bonifica stazione Riotorto-Vignarca;
Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso Torella; con la strada vicinale di Carlappiano; con la linea del frazionamento operato sulla particella 33 (foglio 53), la cui parte est è compresa nei terreni costituenti il «terzo residuo»,
Sud: con il litorale del mar Tirreno;
Ovest: con il limite di proprietà:

2° accorpamento in località «Vignale», confinante:
Nord: con il limite di proprietà coincidente con il fosso della Valletta;
Est: con il limite di proprietà:
Sud: con il limite di proprietà coincidente con la strada vicinale del Castello;
Ovest: con il limite di proprietà.

3° accorpamento in località «Fosso Riotorto», confinante:
Nord: con parte del limite est della particella 24 (foglio 38);
Est: con il limite di proprietà coincidente con la strada vicinale dela Dogana;
Sud: con parte del limite nord della particella 7 (foglio 43), con parte del limite est della particella 3 (foglio 43);
Ovest: con parte dei limiti est e nord della particella 3 (foglio 43) e con parte del limite est della particella 24 (foglio 38).

L'indennità di espropriazione è di L. 20.752.073,15 (ventimilionisettecentocinquantaduemilasettantatrè e cent 15), e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3578.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Sacchetti Marcello e Giulio di Giovan Battista, nel comune di Tuscania (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87 comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Sacchetti Marcello e Giulio di Giovan Battista, per i terreni ricadenti nel comune di Tuscania (provincia di Viterbo);
Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste,

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Sacchetti Marcello e Giulio di Giovan Battista, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Tuscania (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 6.49.27 specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il *Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 69, foglio n. 190. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Sacchetti Marcello e Giulio di Giovan Battista, in comune di Tuscania (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950 n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 3216 (V. C.)									
Pian d'Arcione .	XII	33	3(p)	Seminativo	—	1	64	28	319,37
Id. .	XII	44(p)	—	Pascolo.	—	0	29	27	13,70
Id. .	XII	46	—	Id.	—	0	23	00	10,76
Id. .	XII	42(p)	—	Id.	—	0	58	32	27,29
Id. .	XII	43(p)	—	Bosco ceduo	—	3	74	40	229,13
				Totali		6	49	27	600,25

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località Pian d'Arcione, distinto a (vecchio catasto) alla sezione XII, confina:

Nord-est: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 33-3, 44, 43 e 42 le cui parti nord-est rimangono alla ditta;

Sud-est: con il limite di proprietà coincidente con il fosso del Cazzanello;

Sud-ovest: con parte del limite est della particella 47; con la linea del frazionamento operato sulla particella 43, la cui parte sud-ovest è compresa nei terreni già soggetti ad esproprio; con parte del limite est della particella 33-1; con la linea del frazionamento operato sulla particella 33-3, la cui parte sud-ovest è compresa nei terreni già soggetti ad esproprio.

L'indennità di espropriazione di L. 222.507,40 (duecentoventiduemilacinquecentosette e cent. 40), e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3579.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino relativo ai terreni di proprietà di Scaramucci Ado fu Celso e Norcini Eda fu Angelo, nel comune di Scansano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Scaramucci Ado fu Celso e Norcini Eda fu Angelo, per i terreni ricadenti nel comune di Scansano (provincia di Grosseto);

Considerato che i sunnominati hanno presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato altresì che i sunnominati hanno presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Scaramucci Ado fu Celso e Norcini Eda fu Angelo relativo ai terreni ricadenti nel comune di Scansano (provincia di Grosseto), per la superficie di ettari 176.92.63, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 176.92.63.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il *Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 69, foglio n. 191. — PALLA.

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Scaramucci Ado fu Celso e Norcini Eda fu Angelo, in comune di Scansano (provincia di Grosseto), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 1620 (N. C.)					
Poggio Piano	64	24		Seminativo	V	2	20	30	187,25
Id.	64	23	—	Fabbricato rurale	—	0	25	20	—
Id.	64	22	—	Seminativo	V	1	13	60	96,56
Id.	64	20 (p)	—	Id.	V	1	38	00	117,30
Id.	64	15	—	Id.	V	5	82	80	495,38
Id.	64	14 (p)		Id.	V	4	23	58	360,05
Id.	64	16	—	Bosco ceduo	IV	11	22	80	673,68
Id.	64	11		Id.	IV	9	71	90	583,14
Crocina	64	10		Seminativo	IV	0	47	00	72,85
Id.	64	9		Bosco ceduo	V	2	34	70	63,37
Id.	64	21	—	Seminativo	V	5	05	10	429,33
Id.	64	5	—	Bosco ceduo	V	0	34	00	9,18
Id.	64	4	—	Seminativo	IV	6	91	90	1.072,44
Id.	64	3	—	Seminativo arborato.	III	2	73	90	506,72
Ribocconi	64	2	—	Id.	III	7	97	30	1.475 —
Id.	64	1	—	Id.	IV	3	14	60	346,06
Id.	64	8	—	Bosco ceduo	V	3	46	20	93,47
Id.	64	7	—	Seminativo	V	6	04	20	513,57
Id.	64	6	—	Bosco ceduo	IV	0	11	80	7,08
Id.	62	33	—	Id.	IV	0	26	90	16,14
Id.	62	31	—	Seminativo	IV	3	29	20	510,26
Id.	62	32	—	Id.	IV	3	06	60	475,23
Id.	62	28	—	Id.	IV	0	69	80	108,19
Id.	62	27	—	Id.	III	0	13	60	32,64
Id.	62	26	—	Id.	III	3	78	00	907,20
Id.	62	23	—	Id.	IV	7	81	00	1.210,55
Id.	62	24	—	Id.	II	0	34	50	106,95
Id.	62	25	—	Bosco ceduo	IV	0	21	00	12,60
Id.	62	29	—	Seminativo	II	0	37	80	117,18
Id.	62	30	—	Id.	III	1	94	60	467,04
Id.	62	20	—	Id.	III	2	82	90	678,96
Id.	62	18	—	Seminativo arborato.	II	9	41	70	2.636,76
Id.	62	17	—	Pascolo cespugliato	II	0	06	10	3,66
Id.	62	19	—	Seminativo arborato	III	7	48	60	1.384,91
Id.	62	35	—	Vigneto	II	0	14	40	111,60
Id.	62	16	—	Seminativo arborato.	III	2	01	10	372,04

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue *Partita catastale n.* 1620 (*N. C*)					
Ribocconi.	63	31 (p)	—	Seminativo arborato.	III	0	69	75	129,03
Crocina	66	4	—	Bosco ceduo	V	5	73	30	154,79
Id.	66	27	—	Seminativo	V	4	42	70	376,29
Id.	66	5	—	Bosco ceduo	V	2	87	40	77,60
Id.	66	1	—	Seminativo	V	7	21	40	613,19
Id.	66	24	—	Fabbricato rurale	—	0	39	20	—
Id.	66	25	—	Uliveto.	III	2	85	80	1.200,36
Id.	66	26	-	Seminativo	V	0	15	00	12,75
Id.	66	28	—	Uliveto.	III	2	06	40	866,88
Id.	66	2	—	Seminativo	V	4	51	00	383,35
Id.	66	3	—	Bosco ceduo	V	0	34	70	9,36
Id.	66	6	—	Id.	V	1	36	50	36,86
Ribocconi	62	8	—	Seminativo arborato.	III	0	68	00	125,80
Id.	62	9	—	Seminativo	II	1	56	30	484,53
Id.	62	13	—	Id.	II	1	83	40	568,54
Id.	62	14	—	Seminativo arborato.	II	0	87	00	243,60
Stabbiatini.	65	67	—	Canneto	I	0	08	50	55,25
Id.	65	64	—	Seminativo arborato.	IV	10	95	00	1.204,50
Id.	65	66	—	Bosco ceduo	V	0	63	90	17,25
Id.	65	63	—	Id.	IV	0	52	10	31,26
Crocina	63	30	—	Id.	V	0	82	80	22,36
Crocine	63	33	—	Seminativo	IV	6	53	50	1.012,93
Id.	63	32		Bosco ceduo	V	1	32	30	35,72
				Totali		176	92	63	23.916,54

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Ribocconi », confina:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con il fosso Ornello; con la strada vicinale Preselle; con la strada vicinale Ribocconi; con il limite sud delle particelle 21 e 22 (foglio 62); con la strada vicinale Ribocconi; per un breve tratto con parte del limite est della particella 35 (foglio 63); con il limite ovest della particella 31 (foglio 63); con la linea del frazionamento operato nella medesima particella, la cui parte nord rimane alla ditta; con il limite est della detta particella 31 (foglio 63); con il fosso Ornello; con il limite est della particella 29 (foglio 63); con il limite sud della particella 62 (foglio 65); con parte del limite sud-est delle particelle 59, 60, 61 (foglio 65); con la strada provinciale Scansanese;

Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada provinciale Scansanese, con il fosso della Ficaiola e con il fosso Terra Nera;

Sud: con il limite nord-ovest delle particelle 10a e 9a (foglio 66); con parte del limite nord-ovest della particella 30 (foglio 28); con il limite nord della particella 25 (foglio 64); con la linea del frazionamento operato sulla particella 20 (foglio 64), la cui parte sud ricade nei terreni soggetti ad esproprio; con parte del limite nord della particella 18 (foglio 64); con la linea del frazionamento operato sulla particella 14 (foglio 64); la cui parte ovest ricade nei terreni soggetti ad esproprio: con il fosso Rigangoli;

Sud-ovest e *ovest*: con il limite di proprietà coincidente con il torrente Maiano.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3580.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Serafini Ida fu Paolo, nel comune di Castelnuovo Val di Cecina (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Serafini Ida fu Paolo, per i terreni ricadenti nel comune di Castelnuovo Val di Cecina (provincia di Pisa);

Considerato che la sunnominata non è stata ammessa al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950 n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma de-

gli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Serafini Ida fu Paolo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Castelnuovo Val di Cecina (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 43.87.06, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il *Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953

Atti del Governo, registro n. 69, *foglio n.* 192. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Serafini Ida fu Paolo vedova Testa, in comune di Castelnuovo Val di Cecina (provincia di Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 817 (*N. C.*)					
Poggianibi	34	12	—	Pascolo cespugliato	unica	4	73	70	71,05
Id.	34	21(p)	—	Bosco ceduo	IV	0	21	21	8,06
Id.	34	64	—	Seminativo	V	0	21	80	14,17
Id.	34	65	—	Pascolo.	I	5	15	40	195,85
Id.	34	141	—	Seminativo	V	0	06	20	4,03
Id.	34	142	-	Pascolo.	I	0	22	30	8,47
Id.	34	143		Seminativo	V	0	34	60	22,49
Id.	34	144	—	Pascolo.	I	3	25	50	123,69
Id.	34	145(p)	—	Pascolo arborato	unica	5	11	20	255,60
Piagge delle Caselle	43	35	—	Pascolo cespugliato	unica	2	23	20	33,48
Id.	43	36	—	Bosco ceduo	IV	0	34	00	12,92
Le Caselle	43	47	—	Seminativo	IV	0	09	00	11,70
Piagge di Pereta	43	86	-	Id.	IV	1	33	40	173,42
Id.	43	87	—	Pascolo cespugliato	unica	0	08	80	1,32
Id.	43	88	—	Id.	unica	0	03	60	0,54
Id.	43	89	—	Pascolo.	I	0	22	20	8,44
Id.	43	90	—	Pascolo cespugliato	unica	7	04	60	105,69
Id.	43	94	—	Pascolo arborato	unica	2	05	30	102,65
Podere di Perete	43	164	—	Pascolo cespugliato	unica	3	10	10	46,52
Id.	43	165	—	Id.	unica	0	68	50	10,28
Le Perete	43	166	-	Bosco ceduo	IV	0	03	30	1,25
Id.	43	168	—	Seminativo	IV	0	18	90	24,57
Id.	43	207	—	Id.	III	1	03	70	207,40
Id.	43	208	—	Bosco ceduo	IV	0	13	00	4,94
Id.	43	210	—	Id.	III	0	80	70	44,38
Id.	43	211	—	Fabbricato rurale	—	0	00	28	
Id.	43	212	—	Id.	—	0	24	40	
Id.	43	213	—	Pascolo cespugliato	unica	0	27	10	4,07
Id.	43	214	—	Seminativo	IV	0	16	70	21,71
Id.	43	215	—	Bosco ceduo	IV	0	24	70	9,39
Id.	43	217	—	Seminativo	IV	0	45	40	59,02
Id.	43	237(p)	—	Id.	III	1	38	47	276,93
Id.	43	238	—	Bosco ceduo	III	0	02	30	1,26
Id.	43	239(p)	—	Id.	III	0	15	10	8,30
Piagge delle Caselle	43	23		Pascolo.	I	2	18	40	82,99
				Totali		43	87	06	1.956,58

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° accorpamento in località « Podere Poggianini » confinante:

Nord: con il limite di proprietà

Est: con il limite amministrativo della provincia di Siena.

Sud: con il limite di proprietà

Ovest: con il limite di proprietà, con parte del limite sud della particella 20 (foglio 43); con il limite sud e con parte del limite est della particella 22 (foglio 43), con parte del limite est delle particelle 152 e 147 (foglio 34); con la linea del frazionamento operato sulla particella 145 (foglio 34), la cui parte nord è compresa nei terreni già soggetti ad esproprio, con il limite est della particella 140 (foglio 34), con la linea del frazionamento operato per la seconda volta sulla particella 145 (foglio 34), la cui parte nord-ovest è compresa nei terreni già soggetti ad esproprio: con parte del limite sud della particella 70 (foglio 34); con la linea del frazionamento operato per la terza volta sulla particella 145 (foglio 34), la cui parte nord è compresa nei terreni già soggetti ad esproprio e con parte del limite nord di detta particella, con il limite est della particella 68 (foglio 34); con parte del limite sud e con il limite est della particella 67 (foglio 34): con parte del limite est della particella 70 (foglio 34), con il limite est della particella 63 (foglio 34); con la linea del frazionamento operato sulla particella 21 (foglio 34); la cui parte ovest è compresa nei terreni già soggetti ad espropriazione: con il limite est della particella 11 (foglio 34);

2° accorpamento in località « Podere Pereta » distinto al foglio 43 (nuovo catasto) confinante:

Nord: con il limite di proprietà

Est: con il limite amministrativo della provincia di Siena e con il botro delle Piagge di Perete;

Sud: con il limite di proprietà coincidente con il torrente Riscone;

Ovest: con la linea del frazionamento operato sulla particella 239, la cui parte ovest è compresa nei terreni già soggetti ad esproprio e con parte del limite nord di detta particella; con la linea del frazionamento operato sulla particella 237, la cui parte ovest è compresa nei terreni già soggetti ad esproprio; con parte del limite sud e con il limite est della particella 209: con la strada vicinale di Pereta: con il limite est delle particelle 163 e 156.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.385.421,08 (unmilionetrecentoottantacinquemilaquattrocentoventuno e cent. 8), e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3581.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Sili Alessandro di Francesco, nel comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Sili Aessandro di Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);

Vista la deliberazione 16 maggio 1952, n. 2495, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato, ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Sili Alessandro di Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), per una superficie di ettari 2.97.30, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il *Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 69, *foglio n.* 193. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Sili Alessandro di Francesco, in comune di Roma, trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE TAVOLE		REDDITO DOMINICALE Lire
Partita catastale n. 77602 (*V. C.*)							
Monte Oliviero		139	26(p)	— Pascolo.	29	73	711.84

Pari ad Ha. 2.97.30

I dati complessivi di superficie e di reddito dominicale relativi ai terreni sopradescritti corrispondono per effetto della delibera n. 2495 in data 16 maggio 1952 della Commissione censuaria centrale, ad una superficie di Ha. 2.97.30 e ad un reddito dominicale di L. 717,17 (settecentodiciasette e cent 17).

CONFINI:

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Monte Oliviero » distinto a vecchio catasto alla mappa 139, confina:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 26, la cui parte nord rimane alla ditta.

Est: con un'altra linea del frazionamento operato sulla particella 26, la cui parte est è compresa nei terreni già soggetti ad esproprio;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con parte del limite est della particella 81.

L'indennità di espropriazione è di L. 298.972,80 (duecentonovantottomilanovecentosettantadue e cent. 80), e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3582.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà degli aventi causa del defunto Sili Enrico fu Giulio, nel comune di Roma

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti degli eventi causa del defunto Sili Enrico fu Giulio, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);

Vista la deliberazione 27 marzo 1952, n. 2459, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dagli interessati ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che i sunnominati hanno presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che i sunnominati non sono stati ammessi al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti degli aventi causa del defunto Sili Enrico fu Giulio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), per una superficie di ettari 30.19.40, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il *Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 69, foglio n. 194. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta degli aventi causa del defunto Sili Enrico fu Giulio, in comune di Roma, trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951 n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE TAVOLE		REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 263 (V. C.)			
Melazzo	unica	954	1	Seminativo	16	00	547,20
Id.	unica	954	2	Id.	42	00	1.005,48
Strada di Campagnano	unica	955	—	Seminativo art. 106	4	57	31,27
Melazzo	unica	957	—	Bosco ceduo	1	94	12,50
Id.	unica	943	1	Seminativo	63	00	2.154,60
Vigna del Marchese.	unica	1.063	—	Seminativo olivato	0	44	30,10
Id.	unica	1.065	—	Pascolo.	0	04	0,82
Melazzo	unica	953	—	Seminativo	35	40	847,48
Strada di Campagnano	unica	943	2 (p)	Id.	52	03	711,77
				Totali	215	42	5.341,22

Pari ad Ha. 21.54.20

I dati complessivi di superficie e di reddito dominicale relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2459 in data 27 marzo 1952 della Commissione censuaria centrale, ad ettari 21.54.20 ed ad un reddito dominicale di L. 6.053,83 (seimilacinquantatrè e cent. 83).

L'indennità di espropriazione è di L. 2.232.003,95 (duemilioniduecentotrentaduemilatre e cent 95), e vale salvo sua definitiva determinazione ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE TAVOLE		REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 41795/41801 (V C.)			
Bosco Baccano	81	37		Bosco ceduo	6	88	88,89
Id.	81	37	½ (p)	Pascolo.	79	64	1.906,53
				Totali	86	52	1.995,42
				Pari ad Ha. 8.65.20.			

L'indennità di espropriazione è di L. 814.502,60 (ottocentoquattordicimilacinquecento-due e cent. 60) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

CONFINI

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti

1º accorpamento in località «Vigna del Marchese», confinante:

Nord, est, sud ed *ovest* con il limite di proprietà.

2º accorpamento in località «Strada Rosciolo» e «Valle Monte San Sebastiano», confinante

Nord ed *est*: con il limite di proprietà

Sud: con il fosso Valle Ghedi;

Ovest: con parte del limite nord est della particella 932 e con la linea del frazionamento operato sulla particella 948/2, la cui parte ovest è compresa nei terreni già soggetti ad esproprio.

3º accorpamento in località «Fosso Baccano» e «Pantano» distinto a vecchio catasto alla mappa 81, confinante:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 37½ la cui parte nord rimane alla ditta;

Est: con il limite di proprietà coincidente con il fosso di Formello;

Sud: con il limite di proprietà coincidente con il fosso di Formello;

Nord-ovest: con parte del limite est della particella 38; con la linea del frazionamento operato sulla particella 37½, la cui parte nord ovest rimane alla ditta: con parte del limite est della particella 38.

RIEPILOGO GENERALE

	Superficie Ha.	Redd. Dom. L.	Redd. Dom. riv L.	Indennità L.
Partita n. 263 (V C.)	21.54.20	5.341,22	6.053,83	2.232.003,95
Partita n. 41795/41801 (V.C.	8.65.20	1.995,42	1.995,42	814.502,60
	30.19.40	7.336,64	8.049,25	3.046.506,55

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3583.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino relativo ai terreni di proprietà di Simonelli Laura fu Leonardo, nel comune di Castiglione d'Orcia (Siena).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Simonelli Laura fu Leonardo, per i terreni ricadenti nel comune di Castiglione d'Orcia (provincia di Siena);

Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841. per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Simonelli Laura fu Leonardo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Castiglione d'Orcia (provincia di Siena), per la superficie di ettari 9.20.56, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 9.20.56.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il *Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 69, foglio n. 195. — PALLA.

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Simonelli Laura fu Leonardo, in comune di Castiglione d'Orcia (provincia di Siena), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 8 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				(Partita catastale n. 1886 N. C.)					
Ginoro	34	15 (p)		Seminativo	III	0	54	69	76,57
Id.	34	34	—	Pascolo.	I	0	23	40	10,52
Id.	33	30	-	Seminativo	II	1	47	60	295,20
Id.	33	31		Id.	III	4	93	70	691,18
Id.	33	32		Fabbricato rurale	—	0	48	00	—
Id.	33	27	—	Incolto sterile.	—	0	20	40	—
Id.	33	26	—	Seminativo	III	0	43	50	60,90
Id.	33	25 (p)	—	Id.	III	0	89	27	124,98
				Totali		9	20	56	1.259,35

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località «Ginoro», confina:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 15 (foglio 34), la cui parte nord rimane alla ditta;
Est: con il limite di proprietà coincidente per un lungo tratto con la strada nazionale Cassia n. 2;
Sud: con il limite di proprietà coincidente con la strada vicinale di Val d'Orcia;
Ovest: con il limite di proprietà; con la linea del frazionamento operato sulla particella 25 (foglio 33), la cui parte ovest ricade nei terreni soggetti ad esproprio.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3584.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Simoni Andrea fu Simone, nel comune di Montalto di Castro (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Simoni Andrea fu Simone, per i terreni ricadenti nel comune di Montalto di Castro (provincia di Viterbo);

Vista la deliberazione 29 marzo 1952, n. 2450, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato, ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Simoni Andrea fu Simone, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Montalto di Castro (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 5.75.05, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il *Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 69, foglio n. 196. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Simoni Andrea fu Simone, in comune di Moltalto di casto (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 263/312 (V O.)					
Poggi Alti	XIII	7	R (p)	Pascolo.	—	2	22	65	360,69
Id.	XIII	6 (p)	—	Id..	—	3	02	40	489,89
Id.	XIII	8	R (p)	Id..	—	0	50	00	113,40
				Totali		5	75	05	963,98

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2450 in data 29 marzo 1952, della Commissione censuaria centrale, ad Ha. 5.75.05 e ad un reddito dominicale di L. 1.900,47 (millenovecento e cent. 47).

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località «Poggi Alti», distinto a vecchio catasto alla sezione XIII, confina:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 7/resto e 6, le cui parti nord rimangono alla ditta; con la strada da Montalto a Monteacuto;

Est: con la strada da Montalto a Monteacuto;

Sud: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 8/resto e 7/resto, le cui parti sud sono comprese nei terreni già soggetti ad esproprio;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fosso detto Poggi Alti.

L'indennità di espropriazione è di L. 330.871,89 (trecentotrentamilaottocentosettantuno e cent. 89), e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3585.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino relativo ai terreni di proprietà della Società Anonima elettrochimica maremmana, con sede in Torino, nel comune di Orbetello (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica:

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società anonima elettrochimica maremmana, con sede in Torino, per i terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto);

Considerato che la sunnominata Società ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 27 giugno 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società anonima elettrochimica maremmana, con sede in Torino, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto), per la superficie di ettari 100.31.65, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 100.31.65.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il *Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 69, foglio n. 198. — PALLA.

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Società anonima elettrochimica maremmana, con sede in Torino, in comune di Orbetello (provincia di Grosseto), costituenti il terzo residuo da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Particella catastale n. 588 (*N. C.*)					
Longherina	111	34(p)	—	Seminativo	III	6	99	10	1.747,75
Padule Macchiatonda	111	41	—	Incolto produttivo.	unica	35	87	50	1.076,25
Banditella	111	14(p)	—	Seminativo	I V	2	10	30	357,51
Casetta Banditella	111	16	—	Fabbricato rurale	—	0	08	40	—
La Vittoria	111	21	—	Pascolo arborato	unica	1	15	80	86,85
Id.	111	23 (p)	—	Fabbricato rurale	—	0	32	75	—
Cotoniera nuova	111	28(p)	—	Pascolo.	II	1	22	80	61,40
La Vittoria	111	22(p)	—	Seminativo	III	51	89	10	12.972,74
Torba	111	40	-	Fabbricato rurale		0	65	90	-
				Totali		100	31	65	16.302,50

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° accorpamento sito in località « La Vittoria », confinante:

Nord: con il limite sud-est della particella 20 (foglio 111); con il limite sud della particella 13 (foglio 111);

Est: con il limite ovest della particella 52 (foglio 111); con parte del limite ovest della particella 49 (foglio 111); con il limite ovest della particella 15 (foglio 111);

Sud: con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 22 e 23 (foglio 111), le cui parti sud sono comprese nei terreni soggetti ad esproprio;

Ovest: con la strada statale Aurelia; con parte del limite sud-est della particella 19 (foglio 111).

2° accorpamento sito in località « Padule Macchiatonda », confinante:

Nord-est: con la ferrovia Pisa-Roma coincidente per un tratto con il limite di proprietà;

Sud-est: con il limite di proprietà;

Sud-ovest: con il Canale Tagliata;

Nord-ovest: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 41 e 34 (foglio 111), le cui parti nord-ovest rimangono alla ditta.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3586.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della Societé anonyme suisse d'eploitations agricoles, con sede in Ginevra, nel comune di Grosseto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Societé anonyme suisse d'esploitations agricoles, con sede in Ginevra, relativo ai terreni ridenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto);

Udito il parere, in data 26 novembre 1952 espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Societé anonyme suisse d'esploitations Agricoles, con sede in Ginevra, reativo ai terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 149.76.40, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il *Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 69, *foglio n.* 200. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla Societé anonyme suisse d'exploitations agricoles, con sede in Ginevra, in comune di Grosseto, trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 1755 (*N. C.*)					
Sfociatura Parri	84	14		Seminativo	I	60	74	00	27.333
Diversivo	84	15		Id.	I	32	38	00	14.571 -
Fossa Parri	84	16		Id.	I	34	87	40	15.693,30
Fossino	84	17		Id.	I	21	77	00	9.796,50
				Totali		149	76	40	67.393,80

Il territorio di cui al presente elenco, è costituito da un unico accorpamento, sito in località « Sfociatura Parri », ecc., distinto a nuovo catasto al foglio 84, confinante:

Nord: con il limite di proprietà, coincidente per la maggior parte con il canale Diversivo:

Est e *sud*: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà, coincidente per un tratto con la sfociatura Parri.

L'indennità di espropriazione è di L. 21.566.016,00 (ventumilionicinquecentosessantaseimilasedici), e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3587.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della Societé anonyme suisse d'exploitations agricoles, con sede in Ginevra, nel comune di Magliano in Toscana (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Societé anonyme suisse d'esploitations agricoles, con sede in Ginevra, per i terreni ricadenti nel comune di Magliano in Toscana (provincia di Grosseto):

Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Societé anonyme suisse d'esploitations agricoles, con sede in Ginevra, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Magliano in Toscana (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 2500.32.95, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il *Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 70, foglio n. 2. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla Societé anonyme suisse d'exploitations agricoles, con sede in Ginevra - Direzione generale per l'Italia con sede in Bologna, in comune di Magliano in Toscana (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 331 (N. C.)					
Spineti	25	5 (p)		Seminativo	V	35	59	20	3.025,32
Sugherettaia	25	6	—	Id.	III	1	88	30	451,92
Id.	25	7	—	Id.	IV	27	55	10	4.270,41
Poggi di Piaggia Calda	25	11		Id.	V	62	98	70	5.353,89

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue *Partita catastale n.* 331 (*N. C.*)					
Sugherettaia	25	12	—	Seminativo	III	1	82	30	437,52
Id.	25	13	—	Id.	III	9	66	00	2.318,40
Pod. Sugherettaia	26	1	—	Fabbricato rurale	—	0	68	50	—
Sugherettaia	26	2	—	Seminativo	IV	34	51	80	5.350,29
Id.	26	3	—	Id.	III	5	70	00	1.368 —
Id.	26	4		Id.	IV	4	70	70	729,59
Vacchereccio	26	5	—	Id.	III	12	68	50	3.044,40
Id.	26	6		Id.	III	6	64	20	1.594,08
Id.	26	7	—	Fabbricato rurale	—	0	02	70	—
Id.	26	8		Vigneto	II	0	47	00	202,10
Poggio Petrosino	26	10		Bosco ceduo	IV	1	97	30	61,16
Spineti	26	15	—	Seminativo	IV	29	50	40	4.573,12
Le Basse	26	16	—	Id.	II	5	01	70	1.705,78
Id.	26	17		Id.	III	3	79	70	911,28
Vacchereccio	26	18	—	Id.	III	2	51	90	604,56
Podere Vacchereccie	26	19		Fabbricato rurale	—	1	59	40	—
Vacchereccie	26	20		Seminativo	III	5	32	10	1.277,04
Id.	26	21	—	Id.	V	2	04	20	173,57
Id.	26	22	—	Bosco ceduo	IV	2	36	50	73,32
Id.	26	23	—	Seminativo	V	7	58	70	644,90
Poggio dell'Alborellino	26	26	—	Id.	IV	12	57	00	1.948,35
Id.	26	27	—	Bosco ceduo	IV	9	49	10	294,22
Vacchereccie	26	28		Seminativo	IV	3	57	70	554,43
Id.	26	29	—	Id.	V	8	16	40	693,94
Cupi	26	30		Id.	IV	24	17	50	3.747,13
Spineti	26	31		Id.	IV	2	12	90	330 —
Pod. Poggio Moruccio	26	35	—	Fabbricato rurale		0	76	80	—
Poggio Moruccio	26	36	—	Seminativo	IV	13	99	70	2.169,53
Poggio dell'Alborellino	26	37	—	Id.	III	0	29	90	71,76
Id.	26	38	—	Id.	III	2	39	80	575,52
Le Basse	26	39	—	Id.	III	13	02	40	3.125,76
Cupi	26	40		Id.	III	4	89	90	1.175,76
Id.	26	41		Id.	III	6	32	30	1.517,52
Id.	26	42		Id.	III	6	55	00	1.572 —
Id.	26	43		Id.	II	1	19	80	407,32
Id.	26	44		Id.	IV	6	72	00	1.041,60
Id.	26	45		Id.	V	60	70	70	5.160,09
Pod. Poggio Cocco	26	46	—	Fabbricato rurale	—	0	64	80	—
Id.	26	47	—	Seminativo	IV	11	55	90	1.791,65
Poggio Moruccio	26	48		Id.	IV	12	94	80	2.006,94
Id.	26	49		Id.	III	0	49	30	118,32
Poggio dell'Alborellino	26	50	—	Seminativo	IV	15	86	70	2.459,38
Pod. Cupi	26	51	-	Fabbricato rurale		0	87	00	—
Cupi	26	52	—	Seminativo	III	0	24	60	59,04
Id.	26	53	—	Id.	V	3	56	80	303,28
Id.	26	54	—	Uliveto.	III	2	08	90	793,82
Poggion Cupi	26	55	—	Seminativo	IV	16	71	20	2.590,36
Poggio Forno	26	56	—	Bosco ceduo	IV	1	51	20	46,87
Poggio Cocco	26	57	—	Id.	IV	1	24	70	38,66
Ghiaccio di Carlino	26	58	—	Seminativo	IV	12	93	80	2.005,39
Pescina del Merlo	26	59	—	Id.	III	16	11	30	3.867,12
Poggio dell'Alborellino	26	60	—	Id.	III	4	02	20	965,28
Le Grille	26	61	—	Id.	IV	14	22	00	2.204,10
Pescina del Merlo	26	62	—	Bosco ceduo	IV	0	61	60	19,10
Id.	26	63	—	Id.	IV	0	40	20	12.46
Id.	26	64	—	Id.	IV	0	68	40	21,20
Ghiaccio di Carlino	26	65	—	Vigneto	I	0	21	70	184,45
Pod. Ghiacc. di Carlino	26	66	—	Fabbricato rurale	—	1	66	30	—
Pescina del Merlo	26	67	—	Seminativo	III	1	71	10	410,64
Spiaggiole	27	6	—	Id.	IV	0	47	30	73,31
Id.	27	7	—	Id.	IV	0	73	30	113,61
Poggio Margherita	27	8(p)	—	Bosco ceduo	IV	26	26	90	814,34
Poggio Mosfato.	27	10	—	Seminativo	V	0	05	60	4,76
Poggio Margherita	27	15	—	Id.	V	3	44	50	292,83
Id.	27	16	—	Id.	V	3	79	60	322,66
Id.	27	17	—	Bosco ceduo	IV	0	64	70	20,05
Id.	27	18	—	Bosco ceduo	III	2	13	20	138,58
Poggio Mosfato.	27	19(p)	—	Seminativo	IV	25	81	30	4.001,01
Id.	27	20	—	Bosco ceduo	IV	0	35	00	10,85
Id.	27	21	—	Id.	IV	0	48	40	15 —
Id.	27	22	—	Seminativo	IV	0	29	80	46,19
Poggio Mosfato (detto di S. Gabriele)	27	23	—	Fabbricato rurale con la corte n. 24	—	0	67	00	—
Mosfato	27	24	—	Fabbricato rurale corte unita al n. 23	—	0	02	70	—

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue *Partita catastale n.* 331 (*N. C.*)					
Margherita	27	32	—	Seminativo	I V	7	63	10	1.182,80
Id.	27	33	—	Id.	V	6	96	90	592,37
Poggio S. Ines	27	34	—	Id.	V	13	55	60	1.152,26
Id.	27	35	—	Bosco ceduo	I V	0	56	80	17,61
Mosfato	27	36	—	Id.	I V	4	03	90	125,21
Id.	27	37	—	Id.	I V	0	90	30	27,99
Id.	27	38	—	Seminativo	V	11	76	00	999,60
Id.	27	39	—	Id.	V	6	77	00	575,45
Id.	27	40	—	Id.	V	0	02	40	2,04
Belvedere	27	41	—	Id.	V	0	02	30	1,95
Podere Margherita	27	47	—	Fabbricato rurale	—	1	86	60	—
Id.	27	48	—	Seminativo	V	14	31	80	1.217,03
Podere S. Ines	27	49	—	Fabbricato rurale	—	0	76	50	—
Poggio S. Ines	27	50	—	Seminativo	V	17	02	10	1.446,78
Poggio Martino	27	51	—	Id.	V	9	76	80	830,28
Poggio Maestrino	27	52	—	Id.	V	4	89	90	416,42
Id.	27	53	—	Uliveto.	III	3	29	70	1.252,86
Id.	27	54	—	Seminativo	V	11	18	10	950,38
Podere Margherita	27	59	—	Seminativo	I V	22	16	10	3.434,96
Fonte Piattaia	27	60	—	Id.	I V	16	90	90	2.620,90
Podere S. Ines	27	61	—	Id.	I V	8	94	90	1.387,10
Id.	27	62	—	Id.	I V	8	85	00	1.371,75
Fonte Piattaia	27	63	—	Id.	I V	8	36	00	1.295,80
Podere S. Ines	27	64	—	Id.	I V	2	96	80	460,04
Maestrino	27	65	—	Pascolo cespugliato	III	0	30	10	4,21
Id.	27	66	—	Seminativo	I V	1	90	80	295,74
Podere Maestrino	27	67	—	Id.	I V	7	17	30	1.111,81
Id.	27	68	—	Id.	I V	1	84	80	286,44
Id.	27	69	—	Fabbricato rurale	—	0	70	50	—
Via delle Mura	30	39	—	Seminativo	III	0	03	90	9,36
Via Vittorio Emanuele	30	40	—	Fabbricato rurale	—	0	02	00	—
Via delle Mura	30	43	—	Fabbricato rurale con diritto alla corte n. 46	—	0	00	35	—
Via dei Galli	30	45	—	Fabbricato rurale con diritto alla corte n. 46	—	0	01	10	—
Via delle Mura	30	48	—	Fabbricato rurale	—	0	01	60	—
Via Cavour	30	100	2	Porzione rurale fabbricato	—	—	—	—	—
La Vigna	31	13	—	Uliveto.	III	0	01	20	4,56
Vignola	31	24	—	Id.	III	1	16	70	443,46
Id.	31	25	—	Fabbricato rurale	—	0	00	90	—
Id.	31	27	—	Uliveto.	III	4	31	00	1.637,80
Id.	31	28	—	Seminativo	I V	0	30	40	47,12
Id.	31	29	—	Id.	II	0	11	40	38,76
Fornaci di Romualdo	31	30	—	Id.	II	0	06	60	22,44
Vignola	31	35	—	Uliveto.	III	8	57	80	3.259,64
Id.	31	36	—	Fabbricato rurale	—	0	01	00	—
Id.	31	44	—	Bosco ceduo	I V	0	37	50	11,63
Fornaci di Romualdo	31	47	—	Seminativo arborato.	I	0	20	50	69,70
Grasceta	31	64	—	Uliveto.	III	1	35	90	516,42
Id.	31	65	—	Id.	III	12	48	90	4.745,82
Monte Serresi	32	46	—	Id.	I V	1	29	00	296,70
Id.	32	47	—	Seminativo arborato.	I V	6	84	30	752,73
Id.	32	54	—	Vigneto	II	0	19	10	82,13
Id.	32	55	—	Seminativo arborato.	III	22	26	20	4.118,47
Id.	32	56	—	Seminativo	I V	4	22	50	654,88
Id.	32	60	—	Uliveto.	I V	3	14	70	723,81
Podere Serresi	32	61	—	Fabbricato rurale	—	0	53	00	—
Cupi	47	1	—	Seminativo	III	5	46	40	1.311,36
Id.	47	2	—	Id.	III	9	09	40	2.182,56
Id.	47	3	—	Id.	III	14	70	50	3.529,20
La Pompa	47	4	—	Uliveto.	I V	3	57	00	821,10
Id.	47	5	—	Fabbricato rurale	—	0	11	90	—
Id.	47	6	—	Seminativo	III	0	45	20	108,48
Prato della Carpina	47	7	—	Id.	III	8	07	60	1938,24
Le Grille	47	8	—	Id.	III	3	45	20	828,48
Id.	47	9	—	Id.	I V	2	41	20	373,86
Id.	47	10	—	Id.	III	0	62	90	150,96
Podere Grille	47	11	—	Fabbricato rurale	—	1	03	70	—
Le Grille	47	12	—	Bosco ceduo	I V	0	24	70	7,66
Id.	47	13	—	Seminativo	V	6	42	80	546,38
Valle Felciosa	47	14	—	Bosco ceduo	I V	0	73	50	22,78
Id.	47	15	—	Seminativo	I V	8	86	30	1.373,76
Id.	47	16	—	Id.	III	9	21	10	2.210,64
Id.	47	17	—	Uliveto.	III	12	63	40	4.800,92
Valle del Ponte	47	20	—	Seminativo	I V	7	00	50	1.085,78

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue *Partita catastale n.* 331 (*N. C.*)					
Valle del Ponte	47	21		Seminativo	III	21	02	10	5.045,04
Id.	47	22		Id.	III	0	35	00	84 —
Id.	47	23		Id.	III	6	19	80	1.487,52
Id.	47	24		Id.	III	1	23	00	295,20
Id.	47	25		Id.	I V	3	77	40	584,97
Le Grille	47	26		Id.	I V	15	37	70	2.383,43
Id.	47	27		Id.	V	12	39	70	1.053,74
Poggio Forno	47	28		Id.	I V	29	65	80	4.596,99
Valle Selciosa	47	29		Id.	III	0	34	90	83,76
Podere Valle Selciosa	47	30		Fabbricato rurale	—	1	09	00	—
Valle Selciosa	47	31		Seminativo	III	2	12	50	510,-
Id.	47	32		Id.	I V	14	39	60	2.231,38
Id.	47	33		Id.	III	0	99	10	237,84
Valle del Conte	47	35		Id.	I V	4	99	20	773,76
Id.	47	36		Id.	I V	10	81	80	1.676,79
Id.	47	38		Id.	V	2	33	20	198,22
Podere Maestrino	48	1		Id.	V	6	88	10	584,89
Id.	48	2		Uliveto.	I V	2	17	60	500,48
Poggio Bella	48	4		Seminativo	I V	11	56	90	1.793,20
Podere Maestrino	48	5		Id.	V	4	02	40	342,04
Vignanai.	48	6		Uliveto.	III	1	44	10	547,58
Pian dell'Osa	48	7		Seminativo	III	15	89	60	3815,04
Id.	48	8	-	Id.	II	1	43	50	487,90
Fonte Piattaia	48	9		Id.	III	3	60	90	866,16
Id.	48	10	-	Id.	I V	3	63	50	563,43
Podere Fonte Piattaia	48	11		Fabbricato rurale	—	0	77	90	
Id.	48	12		Seminativo	I V	17	77	70	2.755,43
Id.	48	13		Id.	I V	8	40	20	1.302,31
Poggio Bella	48	14		Id.	I V	12	87	50	1.995,63
Vignanai.	48	15		Id.	I V	2	02	70	314.18
Campo del Boni	48	16		Id.	I V	4	47	10	693,00
Vignanai.	48	17		Uliveto.	III	0	87	20	331,36
Podere Vignanai	48	18		Fabbricato rurale		0	45	00	—
Id.	48	19		Seminativo	III	1	19	60	287,04
Pian dell'Osa	48	20		Id.	III	10	87	50	2.610
Id.	48	21		Fabbricato rurale		0	48	90	—
Id.	48	22	—	Seminativo	III	0	60	90	146,16
Id.	48	23		Id.	III	1	68	70	404,88
Id.	48	24	—	Id.	I V	5	68	20	880,71
Id.	48	25	—	Id.	I V	4	03	90	626,05
Id.	48	26		Id.	I V	13	90	10	2.154,65
Manicone	48	27		Id.	I V	4	92	50	763,38
Id.	48	28		Id.	I V	7	48	40	1.160,02
Id.	48	29		Id.	I V	6	19	70	960,53
Vignanai.	48	30		Seminativo	II	1	56	90	533,46
Id.	48	31		Id.	III	1	51	60	363,84
Pian dell'Osa	48	36		Id.	III	2	57	80	618,72
Manicone	48	37		Id.	I V	4	95	20	767,56
Id.	48	38		Id.	I V	3	32	80	515,84
Id.	48	39		Id.	III	1	12	60	270,24
Podere Manicone	48	40		Fabbricato rurale	—	0	46	70	—
Id.	48	41		Vigneto	I	0	58	10	493,85
Id.	48	42		Seminativo	II	0	98	40	334,56
Vignanai.	48	43		Id.	I V	15	06	60	2.335,23
Manicone	48	44		Id.	I V	2	26	00	350,30
Id.	48	49		Id.	I V	0	03	10	4,80
Id.	48	50		Id.	III	1	42	90	342,96
Id.	48	51		Id.	III	1	57	40	377,76
Id.	48	52		Id.	I V	3	13	30	485,61
Id.	48	53		Id.	III	1	02	20	245,28
Id.	48	54		Id.	I V	12	26	00	1.900,30
Id.	48	55		Id.	I V	7	50	20	1.162,81
Id.	48	56		Id.	III	1	03	10	247,44
Id.	48	57		Id.	I V	5	27	40	817,47
Id.	48	58		Id.	II	0	49	10	166,94
Fonte Elisa	50	1		Uliveto.	I V	8	80	70	2.025,61
Id.	50	2		Seminativo arborato.	III	5	13	50	949,98
Id.	50	3		Seminativo	V	11	07	90	941,72
La Serra	50	4		Id.	I V	5	83	50	904,43
Prati Orti	50	5	-	Seminativo arborato.	II	2	52	30	630,75
Fonte Elisa	50	6		Uliveto.	I V	3	92	50	902,75
Id.	50	7		Seminativo	I V	0	61	60	95,48
Id.	50	8		Canneto	unica	0	11	60	39,44
Podere Fonte Elisa	50	9	—	Vigneto	II	0	33	80	145,34
Fonte Elisa	50	10	—	Fabbricato rurale	—	0	33	60	—

Segue *Partita catastale n.* 331 (*N. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Fonte Elisa	50	11		Uliveto.	III	1	92	50	731,50
Id.	50	12		Id.	III	5	92	20	2.250,36
Id.	50	13		Seminativo	V	4	23	90	360,32
Poggio Ceccone.	50	14		Id.	IV	24	27	00	3.761,85
S. Carlo	50	16		Uliveto.	II	11	47	10	7.742,92
Prati Orti	50	17		Seminativo arborato.	II	1	81	30	453,25
Id.	50	18		Vigneto	I	0	56	50	480,25
Id.	50	19		Uliveto.	IV	1	91	60	440,68
Fonte Elisa	50	20	-	Seminativo arborato.	II	3	10	00	775 —
Id.	50	21		Seminativo	V	2	88	90	245,57
Serrata Elisa.	50	22		Id.	V	8	26	50	702,52
La Serra	50	23		Id.	IV	1	62	80	252,34
Prati Orti	50	24		Seminativo arborato.	II	0	81	20	203 —
Id.	50	25		Seminativo	III	1	34	60	323,04
Podere Orti	50	26		Fabbricato rurale	-	0	92	20	—
Prati Orti	50	27		Seminativo	III	0	33	40	80,16
Id.	50	28		Uliveto.	IV	1	55	00	356,50
Id.	50	29		Seminativo	IV	1	22	40	189,72
Fonte Elisa	50	30		Id.	IV	0	84	80	131,44
Id.	50	31		Id.	V	4	43	40	376,89
La Serra	50	32	-	Id.	III	1	12	70	270,48
Scalabrelli	50	33		Id.	III	12	20	20	2.928,48
Id.	50	34	—	Id.	IV	9	41	60	1.459,48
Id.	50	35		Uliveto.	III	6	60	20	2.508,76
S. Carlo.	50	37	—	Id..	III	4	77	50	1.814,50
Podere S. Carlo	50	39		Fabbricato rurale	—	0	90	90	—
Prati Orti	50	40		Seminativo arborato.	III	7	25	00	1.341,25
Id.	50	41	—	Canneto	unica	0	43	00	146,20
Id.	50	42	—	Vigneto	I	0	31	10	264,35
Id.	50	43	—	Id.	I	0	50	20	426,70
Id.	50	44	—	Seminativo	III	0	64	10	153,84
Quercegrossa	50	45	—	Id.	IV	8	98	60	1.392,83
Id.	50	46	-	Id.	V	7	88	60	670,31
Id.	50	47	—	Id.	IV	14	00	80	2.171,24
S. Carlo.	50	49	—	Uliveto.	II	2	59	70	1.752,98
Id.	50	50		Id.	II	4	04	70	2.731,73
L'Impostino	50	51		Seminativo arborato.	II	0	11	30	28,25
Podere L'Impostino.	50	52		Fabbricato rurale		0	27	70	—
L'Impostino	50	53		Seminativo arborato.	II	2	22	10	555,25
Id.	50	54		Uliveto.	III	8	99	80	3.419,24
Quercegrossa.	50	55		Id.	III	5	97	70	2.271,26
Podere Quercegrossa	50	56		Fabbricato rurale		0	54	50	—
Quercegrossa.	50	57		Seminativo	V	12	96	30	1 101,85
Id.	50	58		Id.	V	6	54	40	556,24
Id.	50	60		Id.	IV	5	10	40	791,12
Pian dei Pini	50	62		Seminativo	III	15	26	40	3.663,36
Scalabrelli	50	63		Id.	IV	13	49	70	2.092,03
Id.	50	64		Id.	III	3	34	50	802,80
Podere Scalabrelli	50	65		Fabbricato rurale	-	1	23	40	—
Scalabrelli	50	67	—	Uliveto.	III	0	64	10	243,58
Id.	50	68	—	Seminativo	III	2	70	10	648,24
Id.	50	69		Id.	III	1	11	50	267,60
Id.	50	70		Id.	IV	1	29	10	200,10
Id.	50	71	-	Id.	III	2	88	10	691,44
Impostino	50	72	-	Id.	V	8	62	90	733,47
Id.	50	73		Id.	IV	2	15	80	334,49
Id.	50	74		Id.	IV	2	77	80	430,59
Podere Quercegrossa	50	75		Id.	IV	3	08	40	478,02
Impostino	50	76		Uliveto.	III	4	83	60	1.837,68
Pian dei Pini	50	77		Seminativo	II	5	17	10	1.758,14
Scalabrelli	50	78	-	Id.	IV	3	21	10	497,70
Id.	50	79	-	Id.	V	14	74	20	1.253,07
La Riserva	50	80		Seminativo arborato.	III	4	11	60	761,46
Id.	50	81		Uliveto.	IV	2	50	50	576,15
Impostino	50	82		Seminativo arborato.	III	8	27	90	1.531,61
Id.	50	83		Id.	III	7	53	30	1 393,60
Id.	50	84		Seminativo	V	3	34	40	284,24
Id.	50	85		Id.	IV	4	62	20	716,41
Monte Porrona.	50	86		Id.	IV	0	72	00	111,60
Bota	50	87		Id.	IV	4	77	90	740,75
Quercegrossa.	50	88		Seminativo arborato.	IV	4	18	20	460,02
Bota.	50	89		Id.	IV	3	28	90	361,79
Id.	50	90		Seminativo	V	4	54	30	386,15
La Riserva	50	91		Id.	IV	14	75	20	2.286,56
Id.	50	92	—	Id.	IV	5	96	10	923,95

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue *Partita catastale n.* 331 (*N. C.*)					
La Riserva	50	93	—	Seminativo	III	1	91	70	460,08
Id.	50	94	—	Id.	I V	7	38	50	1144,68
Id.	50	95	—	Id.	III	0	12	20	29,28
Id.	50	96	—	Fabbricato rurale	—	0	01	50	—
Id.	50	97	—	Seminativo	I V	2	08	20	322,71
Castellaccia	50	98	—	Id.	I V	0	35	20	54,56
Monte Porrona	50	99	—	Id.	I V	5	28	70	819,48
Id.	50	100	—	Id.	I V	2	66	10	412,46
Id.	50	101	—	Id.	I V	1	29	30	200,41
Bota	50	102	—	Id.	V	6	59	20	560,32
Id.	50	103	—	Id.	V	3	01	80	256,53
Le Mandrie	50	104	—	Id.	III	5	93	40	1.424,16
La Riserva	50	105	—	Id.	III	11	96	40	2.871,36
Poggio Mancino	62	12	—	Id.	I V	9	05	90	1.404,15
Fontorio	62	13	—	Id.	III	2	16	40	519,36
Id.	62	14	—	Id.	III	3	97	40	953,76
Id.	62	15	—	Id.	III	2	73	60	656,64
Vicarina	62	24	—	Id.	III	1	54	50	370,80
Podere Vicarina	62	25		Id.	V	4	49	20	381,82
Id.	62	26	—	Fabbricato rurale	—	0	42	80	—
Id.	62	27	—	Pascolo cespugliato	II	2	00	10	84,04
L'Osa	62	28	—	Seminativo	II	2	07	30	704,82
Podere Vicarina	62	29		Id.	III	0	16	20	38,88
Id.	62	30	—	Id.	V	1	79	30	152,40
Id.	62	31	—	Uliveto.	III	0	51	40	195,32
Id.	62	32	—	Seminativo	I V	1	66	50	258,07
L'Osa	62	33	—	Id.	II	2	96	70	1.008,78
Id.	62	34	—	Id.	III	3	67	60	882,24
Vicarina	62	44	—	Id.	I V	12	03	20	1.864,96
Valle di Zolfo	62	46	—	Id.	I V	7	83	40	1.214,27
Fontorio	62	47	—	Id.	III	3	78	10	907,44
Piano di Fontorio	62	48	—	Id.	III	7	85	10	1.884,24
Podere Fontorio	62	49		Fabbricato rurale		0	80	40	—
Valle di Zolfo	62	50		Seminativo	I V	30	26	40	4.690,92
Fontorio	62	51	—	Uliveto.	II	1	01	30	683,78
Piano di Fontorio	62	52		Seminativo	II	5	45	80	1.855,72
Poggio Moretto.	62	55	—	Id.	III	5	22	00	1.252,80
Id.	62	56	—	Id.	I V	5	31	50	823,83
Valle di Zolfo	62	57	—	Id.	II	2	79	50	950,30
Poggio Moretto.	62	58	—	Seminativo arborato.	III	3	68	50	681,73
Podere Poggio Moretto	62	59	—	Fabbricato rurale	—	1	16	90	—
Id.	62	60		Uliveto.	II	0	76	60	517,05
Valle di Zolfo	62	61	—	Seminativo	I V	13	08	30	2.027,86
Poggio Aquilone	62	62	-	Id.	V	7	23	10	614,64
Podere Poggio Moretto	62	63		Id.	I V	5	16	50	800,58
Id.	62	64	—	Seminativo	I V	7	23	70	1.121,73
Id.	62	65	—	Id.	I V	3	54	80	549,94
Id.	62	66	—	Id.	V	15	75	70	1.339,34
Malpasso	63	20	-	Id.	III	2	40	90	578,16
Linari	63	38	—	Id.	I V	25	00	00	3.875 —
Imposto	63	39	—	Uliveto.	II	0	43	40	292,95
Id.	63	40	—	Fabbricato rurale	—	0	00	70	—
Podere Imposto	63	41	—	Id.	—	0	12	80	—
Imposto	63	42	—	Seminativo	III	0	04	20	10,08
Malpasso	63	43	—	Uliveto.	III	1	65	30	628,14
Podere Malpasso	63	44	—	Fabbricato rurale	—	0	88	80	—
Malpasso	63	45	—	Seminativo	I V	12	43	40	1.927,27
Id.	63	46	—	Id.	III	14	78	30	3.547,92
Imposto	63	47	—	Id.	III	3	61	50	867,60
Id.	63	48	—	Seminativo arborato.	II	1	71	90	429,75
Malpasso	63	49	—	Seminativo	I V	23	43	10	3.631,80
Id.	63	50	—	Id.	II	3	19	20	1.085,28
Linari	63	51	—	Id.	III	6	80	70	1.633,68
Id.	63	52	—	Id.	V	39	11	80	3.325,03
Porrona	64	1	—	Id.	I V	2	82	50	437,88
Id.	64	2	—	Uliveto.	III	1	74	70	663,86
Id.	64	3	—	Fabbricato rurale	—	0	95	60	—
Id.	64	4	—	Seminativo arborato.	III	3	99	70	739,44
Poggio Castellaccia	64	5	—	Id.	III	4	63	40	857,29
Id.	64	6	—	Uliveto.	III	12	59	40	4.785,72
Id.	64	7	—	Fabbricato rurale	—	0	01	00	—
Id.	64	8	—	Uliveto.	III	7	89	40	2.999,72
Porrona	64	9	—	Id..	III	1	82	90	695,02
Id.	64	10	—	Vigneto	I	0	23	60	200,60
Campo Grosso	64	11	—	Seminativo	I V	11	07	10	1.716,01

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue *Partita catastale n.* 331 (*N. O.*)					
Le Fredde.	64	12	—	Seminativo	I V	7	28	40	1.129,02
Id.	64	13	—	Seminativo arborato.	I V	5	53	00	608,30
Poggio Tondo	64	15	—	Seminativo	II	2	16	40	735,76
Id.	64	16	—	Id.	I V	56	07	20	8.691,16
Lungagnolina	64	17	—	Id.	I V	10	73	70	1.604,23
Id.	64	18	—	Uliveto.	I V	2	94	60	677,58
Campo alla Ficaia	64	19	—	Seminativo	V	8	25	80	701,93
Perotto	64	20	—	Id.	I V	4	11	70	638,13
Id.	64	21	—	Id.	V	9	78	30	831,55
Le Fredde.	64	22	—	Id.	I V	3	17	40	491,97
Lungagnolina	64	23	—	Pascolo cespugliato	I	0	28	30	24,05
Torrente Osa.	64	24	—	Seminativo	II	0	72	20	245,48
Id.	64	25	—	Id.	III	3	43	10	823,44
Molino	64	26	—	Canneto	unica	0	02	70	9,13
Id.	64	27	—	Seminativo	I V	5	44	10	843,36
Id.	64	28	—	Id.	V	8	73	30	742,30
Perotto	64	29	—	Id.	V	5	39	70	458,74
Id.	64	30	—	Id.	I V	8	52	00	1.320,60
Id.	64	32	—	Id.	I V	1	19	30	184,91
Torrente Osa.	64	40	—	Id.	III	1	59	00	381,60
Id.	64	41	—	Seminativo	II	1	59	90	543,66
Molino	64	42	—	Id.	V	21	17	20	1.799,62
Perotto	64	43	—	Id.	I V	0	17	60	27,28
Id.	64	44	—	Fabbr. rur. con corte n. 45	—	0	27	90	—
Id.	64	45	—	Fabbr. rur. corte unita al n. 44	—	0	69	50	—
Strada Comunale.	64	46	—	Seminativo	I V	6	33	60	982,08
Perotto	64	47	—	Vigneto	II	0	25	10	107,93
Id.	64	48	—	Seminativo	I V	9	51	70	1.475,14
Fosso Serra	64	49	—	Seminativo arborato.	III	5	25	60	972,36
Torrente Osa.	64	50	—	Pascolo cespugliato	I	0	12	50	10,63
Molino Santini	64	54	—	Seminativo	I V	5	49	30	851,42
Strada Comunale.	64	77	—	Id.	I V	1	84	50	285,98
Podere del Molino	72	1	—	Fabbricato rurale	—	1	47	40	—
Perotto	72	2	—	Seminativo arborato.	I V	2	10	60	231,66
Id.	72	3	—	Vigneto	II	0	22	40	96,32
Id.	72	4	—	Seminativo	I V	8	30	30	1.286,97
Id.	72	5	—	Id.	I V	21	81	80	3.381,79
Poggio Petrosino	26	9	—	Uliveto.	I V	15	59	00	3.585,70
Fornaci di Romualdo.	31	45	—	Seminativo arborato.	II	0	15	70	39,25
Id.	31	46	—	Id.	I	0	16	80	57,12
Id.	31	48	—	Id.	I	0	14	30	48,62
Grasceto	31	72	—	Uliveto.	III	2	91	50	1.107,70
Monte Serresi	32	48	—	Seminativo	V	8	19	00	696,15
Poggio Ceccone.	50	15	—	Uliveto.	II	6	93	80	4.683,15
S. Carlo.	50	38	—	Id.	III	3	63	50	1.381,30
Scalabrelli	50	66	—	Uliveto.	II	0	64	20	433,35
Cetina Porci	32	34	—	Seminativo	III	0	78	70	188,80
Monte Serresi	32	62	—	Id.	V	4	21	30	358,10
Valle del Conte	47	37	—	Id.	I V	0	71	30	110,52
Le Botre	47	39(p)	—	Bosco ceduo	III	0	36	50	23,72
Albatraia	49	35	—	Seminativo	III	1	47	20	353,28
Id.	49	36	—	Id.	I V	5	22	60	810,03
Pogg. Lango	49	37	—	Bosco ceduo	I V	4	06	10	125,89
Albatraia	49	38	—	Seminativo.	I V	8	36	50	1.296,58
Id.	49	39	—	Bosco ceduo	I V	8	46	00	262,26
Id.	49	49	—	Seminativo.	I V	7	98	00	1.236,90
Id.	49	50	—	Id.	III	1	82	50	438 —
Pietre Bianche.	49	51	—	Id.	I V	2	02	60	314,03
Albatraia	49	52	—	Id.	V	21	96	40	1.866,94
Fontorio	62	9	—	Id.	I V	3	08	80	478,64
Poggio Mancino	62	10	—	Id.	III	13	57	40	882,31
Fontorio	62	11	—	Id.	II	0	16	30	55.42
				Totali		2.500	32	95	421.239,94

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° accorpamento, sito in località «Montiano», ecc., confinante:

Nord nord-est: con il limite di proprietà; con il limite ovest della particella 8 (foglio 25); con un breve tratto del fosso di Piaccia Calda; con un affluente del fosso suddetto e con parte del li-

mite ovest della particella 12 (foglio 26); con i limiti nord-est, ovest e sud-ovest della particella 11 (foglio 26); con il limite sud della particella 32 (foglio 26); con il limite est delle particelle 34 e 33 (foglio 26); con il limite sud-est della particella 25 (foglio 26); con i limiti: est della particella 24, est e nord-est della particella 14, est e nord della particella 13 (tutte del foglio 26); con parte del limite est della particella 12 (foglio 26); con il limite est delle particelle 9 e 10 (foglio 25); con il limite nord-est della particella 8 (foglio 25); con il limite di proprietà, coincidente in parte con la strada vicinale di Valle Maggiore; con una prima linea del frazionamento operato sulle particelle 8 (foglio 27) e 5 (foglio 25), le cui parti sud rimangono alla ditta; con una seconda linea del frazionamento operato sulle particelle suddette le cui parti est rimangono alla ditta, ed infine con la linea del frazionamento operato ancora sulla medesima particella 8 e sulla particella 19 (foglio 27), le cui parti nord rimangono alla ditta; con il limite di proprietà, coincidente in alcuni tratti con le strade vicinali di Valle Maggiore e Fontebianda - Cala di Forno, con il fosso del Vignolo, con la strada provinciale di Fonteblanda e con il fosso della Fontaccia;

Est: con il limite di proprietà, coincidente in parte con il fosso Serra;

Sud-est: con il limite di proprietà;

Sud: con il limite di proprietà, coincidente per un breve tratto con la strada vicinale del Molino;

Sud-est: con il limite di proprietà, coincidente in parte con il torrente Osa, con il fosso del Verriolo e con il fosso degli Alberelli; con parte del limite nord-est delle particelle 14 e 11 (foglio 49) e 40 (foglio 47); con un affluente del fosso Carpina; con la linea del frazionamento operato sulla particella 25 (foglio 47), la cui parte sud rimane alla ditta; con parte del limite nord della particella 41 (foglio 47) e con la linea del frazionamento operato sulla medesima particella, la cui parte sud rimane alla ditta; ancora con parte del limite nord della suddetta particella 41 (foglio 47); con il limite nord-est delle particelle 34, 19 e 18 (foglio 47);

Ovest: con il limite di proprietà, coincidente per un tratto con il fosso della Carpina.

2° accorpamento; sito in località «Moretto», «Malpasso», ecc., confinante:

Nord-est: con il limite di proprietà, coincidente in alcuni tratti con il fosso Bardelle, con il fosso Valle di Zolfo e con la strada vicinale del Molino;

Sud-est e *sud-ovest*: con il limite di proprietà, coincidente in parte con il confine amministrativo del comune di Orbetello;

Ovest: con il limite est della particella 45 (foglio 62), coincidente per un breve tratto con il fosso dell'Arraicci, e con il limite nord della suddetta particella; con un affluente del fosso del Verriolo; con il limite nord-est della particella 48 (foglio 49) e con un breve tratto del limite sud-est della particella 34 (foglio 49):

Nord-ovest: con parte del limite sud-est della particella 34 (foglio 49) e con il limite sud-est della particella 14 (foglio 49).

3° accorpamento, sito in località «Montiano», confinante:

Nord: con il limite di proprietà, coincidente con la strada provinciale di Fonteblanda;

Est: con il limite di proprietà, coincidente in parte con il fosso del Vignolo;

Sud: con il limite di proprietà, coincidente per un breve tratto con il fosso del Vignolo;

Ovest: con il limite di proprietà, coincidente in parte con il fosso della Fonte.

Si espropriano inoltre le particelle 39, 40, 45, 48, 43 e 100/2 (foglio 30), situate a Nord del 3° Accorpamento.

L'indennità di espropriazione è di L. 153.816.199,50 (lire centocinquantatremilioniottocentosedicimilacentonovantanove e centesimi 50) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3588.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della Societé anonyme suisse d'exploitations agricoles, con sede in Ginevra, nel comune di Cinigiano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Societé Anonyme Suisse D'Esploitations Agricoles, con sede in Ginevra, per i terreni ricadenti nel comune di Cinigiano (provincia di Grosseto);

Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel

suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste:

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Societé Anonyme Suisse D'Esploitations Agricoles, con sede in Ginevra, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cinigiano (provincia di Grosseto), della superficie di ettari 3709.87.96, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 3409.87.96, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 300.00.00.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il *Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 69, foglio n. 199. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla Societé anonyme d'exploitations agricoles, con sede in Ginevra, in Comune di Cinigiano (Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle Leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 1692 (N. C.)					
Querce	11	16	—	Seminativo	II	1	08	40	336,04
Id.	11	17	—	Id.	III	12	53	00	2.756,60
Pozzuoli	11	20	—	Pascolo cespugliato	I	2	11	20	126,72
Pod. Pozzuoli	11	27	—	Seminativo	III	9	59	30	2.110,46
Vallanzo	11	28	—	Id.	II	8	37	20	2.595,32
Pozzuoli	11	29	—	Pascolo cespugliato	I	1	31	70	79,02
Parmoletino	13	2	—	Seminativo	I	9	67	90	3.774,81
Id.	13	3	—	Pascolo cespugliato	I	0	57	50	34,50
Id.	13	4	—	Id.	I	0	26	60	15,96
Id.	13	5	—	Bosco misto	unica	0	27	70	30,47
Id.	13	6	—	Id.	unica	2	12	70	233,97
Id.	13	7	—	Pascolo cespugliato	I	0	34	70	20,82
Id.	13	15	—	Bosco misto	unica	0	42	30	46,53
Id.	13	16	—	Id.	unica	2	97	40	327,14
Id.	13	17	—	Seminativo	III	1	29	30	284,46
Id.	13	18	—	Id.	II	8	65	00	2.681,50
Mazzuolo	13	25	—	Seminativo arborato.	I	2	60	10	1.118,43
Parmoletino	13	26	—	Seminativo	II	5	76	90	1.788,39
La Vigna	13	27	—	Seminativo arborato.	I	4	18	80	1.800,84
Parmoletino	13	28	—	Seminativo	III	4	56	10	1.003,42
Mazzuolo	13	35	—	Id.	III	0	81	00	178,20
Id.	13	36	—	Pascolo cespugliato	I	0	11	50	6,90
Id.	13	37	—	Id.	I	0	16	30	9,78
Spiritello	21	1	—	Seminativo	II	5	15	40	1.597,74

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue *Partita catastale n.* 1692 (*N. C.*)					
Spiritello .	21	6	—	Seminativo	III	26	03	40	5.727,48
Id. .	21	7	—	Pascolo.	I	0	59	60	29,80
Id. .	21	8	—	Seminativo	III	7	24	70	1.594,34
Id. .	21	9	—	Id.	III	4	94	10	1.087,02
Id. .	21	10		Fabbr. rur. con la corte n. 12		0	54	50	
Id. .	21	11	—	Uliveto.	III	0	44	40	177,60
Id. .	21	12	—	Fabbr. rur. (corte) unita al n.10	—	0	23	70	—
Id. .	21	13	—	Seminativo	III	4	30	70	947,54
Id. .	21	14	—	Uliveto.	II	2	88	30	1.946,03
Id. .	21	15	—	Seminativo arborato.	III	1	29	40	336,44
Id. .	21	16	—	Seminativo	III	7	44	40	1.637,68
Id. .	21	17	—	Pascolo cespugliato	I	0	01	00	0,60
Fontaccie .	21	20	—	Seminativo arborato.	IV	3	14	00	471,—
Id. .	21	22	—	Seminativo	III	0	28	40	62,48
Id. .	21	23	—	Pascolo arborato	unica	0	72	90	51,03
Id. .	21	24		Seminativo	III	0	95	10	209.22
Id. .	21	25	—	Id.	III	0	78	30	172.26
Id. .	21	26	—	Pascolo cespugliato	I	0	34	80	20,88
Id. .	21	27	—	Seminativo	IV	5	69	00	768,15
Id. .	21	28	—	Id.	IV	1	73	10	233,69
Id. .	21	29	—	Fabbricato rurale	—	0	33	40	—
Id. .	21	30	—	Fabbr. rur. con la corte n. 57	—	0	09	60	—
Id. .	21	31		Seminativo	III	0	32	10	70,62
Id. .	21	32	—	Id.	III	1	68	50	370,70
Id. .	21	33	—	Id.	III	1	03	80	228,36
Id. .	21	34	—	Id.	III	0	51	10	112,42
Id. .	21	35	—	Id.	II	0	68	00	210,80
Id. .	21	36	—	Id.	III	1	30	20	286,44
Id. .	21	37	—	Id.	III	3	16	70	696,74
Vignolino .	21	38	—	Uliveto.	I	0	21	00	194,25
Fontaccie .	21	39	—	Vigneto	I	0	42	80	267,50
Id. .	21	40	—	Id.	II	0	79	00	379,20
Id. .	21	41	—	Seminativo	III	0	66	60	146,52
Id. .	21	42	—	Uliveto.	II	0	25	80	174,15
Id. .	21	43	—	Id.	I	0	15	60	144,30
Id. .	21	44		Id.	I	0	22	70	[illegible]
Id. .	21	45	—	Vigneto	II	0	35	30	169,44
Id. .	21	46	—	Id.	I	0	73	30	458,12
Id. .	21	47	—	Seminativo	III	0	70	30	154,66
Id. .	21	48	—	Vigneto	I	0	61	50	384,38
Id. .	21	49	—	Seminativo	III	1	12	60	247,72
Leporino. .	21	50	—	Vigneto	II	0	11	80	56,64
Id. .	21	51	—	Seminativo	III	3	59	60	791,12
Id. .	21	52		Id.	III	0	80	60	177,32
Fontaccie .	21	53	—	Id.	III	1	16	90	257.18
Id. .	21	54	—	Uliveto.	II	1	02	80	693,00
Id. .	21	55	—	Id.	II	0	78	80	531,90
Id. .	21	56	—	Vigneto	II	0	56	10	269,28
Id. .	21	57	—	Fabbr. rur. corte unita al n. 20	—	0	27	00	—
Piani Rossi .	22	1	—	Seminativo	II	11	82	30	3.665,13
Id. .	22	2	—	Id..	II	16	34	20	5.066,02
Casalone .	22	3	—	Id..	II	2	66	90	827,39
Pod. Casalone .	22	4	—	Id..	III	18	21	30	4.006.86
Id. .	22	5	—	Id.	III	0	28	20	62.04
Id. .	22	6	—	Pascolo cespugliato	I	0	01	70	1.02
Serrata .	22	7	—	Seminativo arborato.	III	3	15	30	819.78
Pod. Casalone .	22	8	—	Seminativo	III	6	44	60	1.418.12
Id. .	22	9	—	Pascolo cespugliato	I	1	16	50	69.90
Id. .	22	10	—	Seminativo	III	3	22	00	708.40
Le Vene .	22	11	—	Id.	II	6	98	40	2.165.04
Id. .	22	12	—	Pascolo.	I	1	28	20	64.10
Serrata .	22	13	—	Seminativo	III	1	10	10	242.22
Id. .	22	14	—	Id.	III	2	89	00	635.80
Pog. Casalone .	22	15	—	Bosco ceduo	II	0	94	60	61.49
Id. .	22	16	—	Seminativo	IV	3	75	40	506.79
Id. .	22	17	—	Id.	III	4	44	10	977,02
Presone .	22	18	—	Id.	III	1	15	00	253,—
Id. .	22	19	—	Uliveto.	II	1	15	50	779,62
Pod. al Mai .	22	20	—	Seminativo arborato.	IV	0	54	90	82,35
Id. .	22	21	—	Id.	III	1	62	10	395.46
Casalone .	22	22	—	Seminativo	III	6	45	30	1.419.66
Le Vene .	22	23	—	Id.	II	0	17	90	55,49
Id. .	22	24	—	Pascolo.	I	0	29	10	14,55
Id. .	22	25	—	Seminativo	II	1	22	10	378.51
Citernino .	23	1	—	Pascolo cespugliato	I	0	67	60	40,56

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue *Partita catastale n.* 1692 (*N. C.*)					
Citernino	23	2	—	Seminativo	II	1	55	90	483,29
Id.	23	3	—	Pascolo cespugliato	I	0	24	00	14,40
Id.	23	4	—	Id.	I	0	36	20	21,72
Id.	23	5	—	Seminativo arborato.	III	0	95	50	248,30
Id.	23	6	—	Seminativo	II	12	79	60	3.966,76
Olmi	23	9	—	Id.	III	6	83	90	1.504,58
Piana	23	10	—	Id.	II	5	23	60	1.623,16
Olmi	23	11	—	Pascolo cespugliato	I	3	13	10	187,86
Citernino	23	12	—	Id.	I	0	64	30	38,58
Id.	23	13	—	Seminativo	II	16	94	70	5.253,57
Id.	23	14	—	Id.	III	6	39	10	1.406,02
Id.	23	15	—	Seminativo arborato.	III	0	75	70	196,82
Id.	23	16	—	Id.	III	1	19	50	310,70
Olmi	23	21	—	Pascolo.	I	0	23	30	11,65
Macchioline	23	22	—	Pascolo cespugliato	II	0	63	00	13,23
Id.	23	23	—	Seminativo arborato.	III	0	79	90	207,74
Id.	23	24	—	Seminativo	III	8	11	50	1.785,30
Pod. Olmi.	23	25	—	Fabbr. rur. con la corte n. 6 al Foglio 42 .	—	0	24	00	—
Macchioline	23	26	—	Pascolo cespugliato	I	0	67	30	40,38
Citernino	23	27	—	Seminativo.	III	1	42	80	314,16
Pian Corretelle.	23	28	—	Id.	II	1	31	60	407,96
Macchiole	23	29	—	Id.	III	1	32	20	290,84
Parmoletone	26	1	—	Id.	III	5	08	60	1.118,92
Id.	26	2	—	Id.	III	7	23	80	1.592,36
Id.	26	3	—	Fabbricato rurale	—	0	48	80	—
Id.	26	4	—	Seminativo	II	0	19	00	58,90
Id.	26	5	—	Pascolo cespugliato	I	1	63	90	98,34
Id.	26	6	—	Incolto sterile.	—	2	11	80	—
Id.	26	7	—	Seminativo	III	2	41	90	532,18
Id.	26	8	—	Id.	III	5	04	40	1.109,68
Cavallini.	26	9	—	Id.	II	2	28	50	708,35
Id.	26	10	—	Pascolo cespugliato	I	1	59	00	95,40
Parmoletone	26	11	—	Id.	I	0	49	60	29,76
Id.	26	12	—	Seminativo	II	1	68	70	522,97
Cavallini.	26	13	—	Pascolo cespugliato	I	0	98	70	59,22
Id.	26	14	—	Seminativo	II	2	80	80	870,48
Id.	26	17	—	Pascolo cespugliato	I	3	12	80	187,68
Id.	26	18	—	Pascolo.	I	2	00	00	100 —
Id.	26	19	—	Seminativo	III	21	05	20	4.631,44
Pod. Pianaccini	26	20	—	Pascolo cespugliato	I	4	12	10	247,26
Id.	26	21	—	Seminativo	III	1	24	00	272,80
Pianaccini	26	23	—	Fabbricato rurale	—	0	61	20	—
Id.	26	24	—	Seminativo	III	7	28	80	1.603,36
Pog. alle Buche	40	7	—	Id.	III	5	52	10	1.214,62
Piaggianello	40	13	—	Pascolo cespugliato	I	0	51	00	30,60
Pog. degli Usi	40	14	—	Seminativo	II	1	14	80	355,88
Id.	40	15	—	Bosco ceduo	II	6	51	10	423,21
Poggianello	40	35	—	Id.	I	0	05	30	6,36
Pog. degli Usi	40	36	—	Id.	I	10	06	20	1.207,44
Id.	40	37	—	Seminativo arborato.	III	1	00	60	261,56
Id.	40	38	—	Seminativo	III	1	95	20	429,44
Id.	40	39	—	Seminativo arborato.	III	1	10	80	288,08
Piaggiano	40	47	—	Bosco ceduo .	I	0	08	00	9,60
Id.	40	54	—	Id.	I	0	04	50	5,40
Morticino	40	55	—	Id.	II	2	12	80	138,32
Leporino.	41	1	—	Seminativo	III	0	98	50	216,70
Id.	41	2	—	Id.	III	0	47	80	105,16
Id.	41	3	—	Seminativo arborato.	III	0	72	60	188,76
Id.	41	4	—	Seminativo	III	1	53	00	336,60
Id.	41	5	—	Seminativo arborato.	III	0	60	50	157,30
Id.	41	6	—	Id.	I	0	50	00	215 —
Id.	41	7	—	Vigneto	II	0	40	10	192,48
Mandriozzo	41	8	—	Seminativo	III	0	33	70	74,14
Leporino.	41	9	—	Seminativo arborato.	III	0	88	40	229,84
Id.	41	10	—	Uliveto.	II	0	37	80	255,15
Id.	41	11	—	Seminativo	III	1	36	40	300,08
Id.	41	12	—	Fabbr.rur. (corte unita al n.22)	—	0	15	60	—
Id.	41	13	—	Seminativo .	III	0	57	40	126,28
Id.	41	14	—	Seminativo arborato.	III	0	79	70	207,22
Id.	41	15	—	Id.	II	1	19	40	382,08
Id.	41	16	—	Seminativo	III	1	02	60	225,72
Id.	41	17	—	Uliveto.	II	0	40	30	272,02
Id.	41	18	—	Fabbr.rur. (corte unita al n. 26)	—	0	15	00	—
Id.	41	19	—	Seminativo	II	0	07	40	22,94

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue *Partita catastale n.* 1692 (*N. C.*)					
Leporino	41	20	—	Vigneto	I	0	17	30	108,13
Id.	41	21	—	Seminativo arborato.	I	0	04	60	19,78
Id.	41	22	—	Fabbr.rur.(corte unita al n. 12)		0	14	70	–
Id.	41	23	—	Fabbr.rur.(corte unita al n. 36)	—	0	03	70	—
Id.	41	24	—	Seminativo arborato.	I	0	05	60	24,08
Id.	41	25	-	Seminativo	II	0	02	70	8,37
Id.	41	26	—	Fabbr. rur. con la corte n. 18	—	0	02	80	—
Id.	41	27		Seminativo arborato.	I	0	11	10	47,73
Id.	41	28	—	Id.	II	0	23	40	74,88
Pratello	41	29	—	Seminativo	II	1	98	00	613,80
Leporino.	41	30	—	Id.	III	2	36	80	520,96
Mandriozzo	41	31		Id.	II	0	46	80	145,08
Id.	41	32	—	Uliveto.	I	0	26	60	246,05
Id.	41	33		Id.	I	0	32	20	297,85
C. Leporino	41	34	—	Id.	II	0	58	20	392,85
Id.	41	35	—	Vigneto	I	1	41	90	886,87
Id.	41	36	—	Fabbr.rur.(corte unita al n. 23)	—	0	06	20	—
Id.	41	37	—	Seminativo	III	2	72	20	598,84
Id.	41	38	—	Pascolo cespugliato	II	3	15	10	66,17
Id.	41	39	—	Seminativo arborato.	III	0	94	20	244,92
Id.	41	40	—	Id.	III	4	40	90	1.146,34
Id.	41	41	—	Id.	III	3	62	50	942,50
Id.	41	42	—	Seminativo	II	1	66	20	515,22
Usi	41	43	-	Pascolo arborato	unica	0	40	30	28,21
Pog. degli Usi	41	44	—	Seminativo arborato.	III	0	64	50	167,70
Id.	41	45		Seminativo	III	1	05	80	232,76
Usi	41	46	-	Bosco ceduo	II	10	43	30	678,15
Id.	41	47	—	Seminativo arborato.	III	2	85	10	741,26
Cetine.	41	48	—	Seminativo	III	0	39	00	85,80
Id.	41	49	—	Seminativo arborato.	III	1	37	20	356,72
Id.	41	50	—	Bosco ceduo	II	7	49	80	487,37
Tombarelle.	41	51		Seminativo arborato.	I V	0	50	00	75
Id.	41	52	—	Seminativo	III	1	85	60	408,32
Id.	41	53		Id.	II	2	96	40	918,84
Id.	41	54		Id.	III	2	78	20	612,26
Pog. degli Usi	41	55	—	Bosco ceduo	II	1	37	00	89,05
Id.	41	56		Seminativo	III	1	98	60	436,92
Id.	41	57		Bosco ceduo	I	0	06	70	8,04
Id.	41	58	—	Seminativo arborato.	III	3	53	80	919,88
Cetine.	41	59	—	Seminativo	III	0	68	70	151,14
Id.	41	60	—	Pascolo cespugliato	I	0	17	30	10,38
Id.	41	61	—	Seminativo	III	3	69	60	813,12
Poggio degli Usi	41	62	-	Bosco ceduo	II	2	98	10	193,76
Id.	41	63		Seminativo	III	4	12	10	906,62
Id.	41	64	—	Pascolo cespugliato	II	0	06	80	1,43
Cetine.	41	65		Id.	I	0	72	40	43,44
Id.	41	66	—	Seminativo	III	2	88	40	634,48
Id.	41	67	-	Seminativo arborato.	III	5	33	90	1.388,14
Terrato	41	68	—	Seminativo	III	1	82	80	402,16
Id.	41	69	—	Uliveto.	II	1	66	00	1.120,50
Id.	41	70	—	Seminativo	III	4	39	80	967,56
Id.	41	71	—	Id.	III	0	97	90	215,38
Id.	41	72	—	Pascolo cespugliato	II	0	07	10	1,49
Id.	41	73	—	Seminativo	III	1	09	60	241,12
Leporino.	42	1	—	Id.	III	10	36	70	2.280,74
Id.	42	2	—	Pascolo cespugliato	I	0	69	20	41,52
Pog. Finocchio	42	3	—	Seminativo	III	4	77	20	1.049,84
Id.	42	4	—	Id.	III	1	44	00	316,80
Macchioline	42	5	—	Id.	III	11	46	00	2.521,20
Podere Olmi	42	6	—	Fabbricato rurale con la corte al 25 del foglio 23	—	0	21	70	
Pog. Finocchio	42	7	—	Seminativo	III	3	01	00	662,20
Id.	42	8	—	Fabbricato rurale	—	0	45	50	—
Id.	42	9	—	Seminativo arborato.	III	0	43	40	112,84
Id.	42	10	—	Seminativo	III	0	31	90	70,18
Id.	42	11	—	Id.	I V	3	46	40	467,64
Id.	42	12	—	Id.	III	1	39	10	306,02
Id.	42	13	—	Id.	II	1	41	70	439,27
Id.	42	14	—	Id.	III	31	54	60	6.940,12
Macchiole	42	15	—	Id.	III	14	66	60	3.226,52
Id.	42	16	—	Fabbricato rurale	—	0	43	60	—
Id.	42	17	—	Seminativo	III	5	61	70	1.235,74
Roggioli.	42	18	—	Id.	III	6	37	00	1.401,40
Cerretella	42	19	—	Seminativo arborato.	III	2	33	10	606,06
Piano della Cerretella	42	20	—	Seminativo	III	1	58	50	348,70

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue *Partita catastale n.* 1692 (*N. C.*)					
Cerretella	42	21	—	Seminativo arborato.	III	6	81	50	1.771,90
Id.	42	22	—	Pascolo cespugliato	I	1	23	40	74,04
Roggioli	42	23	—	Seminativo	III	1	68	60	370,92
Id.	42	24	—	Pascolo cespugliato	I	0	28	40	17,04
Macchioline	42	25	—	Seminativo arborato.	III	9	10	40	2.367,04
Fornacelle	43	19	—	Pascolo arborato	unica	0	67	20	47,04
Falsettaio	43	22	—	Seminativo	II	7	27	60	2.255,56
Id.	43	23	—	Pascolo cespugliato	II	0	59	20	12,43
Pog. alla Pietra	43	26	—	Seminativo	III	11	14	40	2.451,68
Id.	43	27	—	Pascolo arborato	unica	0	24	90	17,43
Id.	43	28	—	Pascolo.	I	0	13	40	6,70
Id.	43	29	—	Uliveto.	II	1	31	00	884,25
Id.	43	30	—	Fabbricato rurale	—	0	81	10	—
Id.	43	31	—	Seminativo	III	4	52	80	996,16
Falsettaio	43	32 (p)	—	Id.	III	3	16	79	696,94
Id.	43	33	—	Id.	III	13	72	30	3.019,06
Id.	43	34	—	Id.	III	2	08	50	458,70
Id.	43	35	—	Pascolo cespugliato	I	0	81	70	49,02
Id.	43	36	—	Uliveto.	III	1	42	10	568,40
Id.	43	37	—	Fabbricato rurale corte unita al n. 7 del foglio 67	—	0	07	20	—
Id.	43	38	—	Uliveto.	I	0	40	10	370,92
Id.	43	39	—	Bosco misto	unica	0	14	20	15,62
Id.	43	40	—	Seminativo arborato.	III	0	34	70	90,22
Ribusieri	44	1	—	Pascolo cespugliato	II	0	04	20	0,88
Id.	44	2	—	Seminativo	III	4	11	80	905,96
Id.	44	3	—	Pascolo cespugliato	I	1	27	10	76,26
Id.	44	4	—	Seminativo	III	0	85	10	187,22
Id.	44	5	—	Id.	III	5	36	00	1.179,20
Id.	44	6	—	Seminativo arborato.	II	3	64	90	1.167,68
Pianaccioni	44	7	—	Seminativo	II	8	19	00	2.538,90
Id.	44	8	—	Id.	III	9	12	10	2.006,62
Id.	44	9	—	Pascolo cespugliato	I	0	07	10	4,26
Id.	44	10	—	Id.	I	0	77	20	46,32
Id.	44	11	—	Id.	II	1	35	60	28,48
Id.	44	12	—	Seminativo	III	7	62	40	1.677,28
Id.	44	13	—	Seminativo arborato.	II	3	18	80	1.020,16
Id.	44	14	—	Id.	II	2	66	60	853,12
Id.	44	15	—	Uliveto.	II	3	03	80	2.050,65
Id.	44	16	—	Fabbricato rurale corte n. 1 del foglio 69	—	0	69	90	—
Laschi.	44	17	—	Pascolo cespugliato	II	0	21	40	4,49
Id.	44	18	—	Id.	I	0	42	20	25,32
Id.	44	19	—	Seminativo	III	9	54	80	2.100,56
Id.	44	20	—	Pascolo cespugliato	II	0	60	80	12,77
Id.	44	21	—	Seminativo	II	5	00	60	1.551,86
Id.	44	22	—	Pascolo cespugliato	I	0	14	50	8,70
Lepraio	44	23	—	Id.	I	0	85	30	51,18
Id.	44	24	—	Id.	I	0	43	10	25,86
Id.	44	25	—	Seminativo	II	10	07	10	3.122,01
Id.	44	26	—	Pascolo cespugliato	II	0	46	60	9,79
Pianaccini	45	5	—	Id.	I	0	98	70	59,22
Id.	45	6	—	Seminativo	III	0	17	80	39,16
Id.	45	7	—	Pascolo cespugliato	I	0	77	10	46,26
Id.	45	8	—	Bosco misto	unica	0	57	30	63,03
Id.	45	14	—	Pascolo cespugliato	I	0	33	80	20,28
Cervione	45	20	—	Seminativo	III	13	81	60	3.039,52
Id.	45	21	—	Seminativo arborato.	III	6	10	90	1.588,34
Id.	45	23	—	Pascolo cespugliato	I	2	16	40	129,84
Id.	45	27	—	Fabbricato rurale corte unita al n. 4 del foglio 69	—	0	00	80	—
Id.	45	28	—	Seminativo	III	9	19	30	2.022,46
Id.	45	29	—	Id.	III	7	63	10	1.678,82
Id.	45	30	—	Pascolo cespugliato	I	0	69	90	41,94
Id.	45	31	—	Seminativo	III	4	45	60	980,32
Cardellato	45	32	—	Pascolo cespugliato	I	0	62	80	37,68
Cervione	45	33	—	Id.	I	0	22	10	13,26
Cardellato	45	34	—	Id.	I	0	46	90	28,14
Id.	45	35	—	Seminativo	II	1	29	20	400,52
Id.	45	36	—	Pascolo cespugliato	I	0	63	70	38,22
Cervione	45	37	—	Id.	I	0	06	40	3,84
Serrine	47	14	—	Id.	I	0	33	70	20,22
Id.	47	15	—	Seminativo	II	1	84	80	572,88
Id.	47	16	—	Pascolo cespugliato	I	0	33	20	19,92
Id.	47	18	—	Id.	I	0	17	20	10,32

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue: *Partita catastale n.* 1092 (*N. C.*)					
Serrine	47	21	—	Pascolo cespugliato	I	0	09	20	5,52
Id.	47	22		Seminativo	III	3	34	00	734,80
Id.	47	23	—	Pascolo cespugliato	II	0	01	00	0,21
Id.	47	24	—	Seminativo	III	0	82	10	180,62
Id.	47	25	—	Id.	III	8	76	30	1.927,86
Morticino	62	14	—	Id.	III	9	14	20	2.011,24
Id.	62	15	-	Bosco ceduo	II	1	13	80	73,97
Id.	62	29	—	Seminativo	III	7	25	60	1.596,32
Id.	62	38	—	Pascolo arborato	unica	0	54	60	38,22
Serratone	62	39	—	Bosco ceduo	II	0	54	50	35,43
Id.	62	40	—	Pascolo cespuglioso	II	1	13	40	23,81
Id.	62	41	—	Bosco ceduo	III	0	54	80	18,63
Id.	62	42	—	Seminativo	III	6	04	70	1.330,34
Id.	62	43	—	Fabbricato rurale	—	0	18	90	—
Id.	62	44	—	Seminativo	III	1	98	00	435,60
Id.	62	45	—	Seminativo arborato.	III	5	35	60	1.392,56
Id.	62	46	—	Seminativo	II	1	83	30	568,23
Morticino	63	1	—	Bosco ceduo	II	3	51	60	228,54
Id.	63	2	—	Seminativo	IV	5	56	30	751,01
Botron Cupo	63	3	—	Id.	II	1	04	00	322,40
Morticino	63	4	—	Seminativo arborato.	III	2	10	90	548,34
Botron Cupo	63	5	—	Seminativo	IV	11	13	70	1.503,49
Id.	63	6	—	Bosco ceduo	I	2	72	50	327 —
Id.	63	7	—	Id.	I	3	99	80	479,76
Id.	63	8	—	Seminativo	IV	9	35	80	1.263,33
Id.	63	9		Id.	III	10	07	50	2.216,50
Id.	63	10	—	Pascolo cespugliato	I	0	43	50	26,10
Id.	63	11	—	Seminativo arborato.	III	10	70	80	2.784,08
Terrato	63	12		Bosco ceduo	I	0	97	80	117,36
Id.	63	13	—	Seminativo	IV	4	19	70	566,60
Id.	63	14	—	Id.	III	0	74	90	164,78
Casetta	63	15	—	Fabbricato rurale	—	0	00	85	—
Terrato	63	16	-	Seminativo	III	0	58	70	129,14
Id.	63	17	—	Fabbr. rur. con la corte 18	—	0	21	50	
Id.	63	18	—	Fabbricato rurale (corte unita al n. 17)	—	0	51	70	—
Id.	63	19	—	Seminativo	III	10	14	20	2.231,24
Id.	63	20	—	Id.	II	1	98	70	615,97
Casetta	63	21	—	Incolto sterile.	—	0	14	50	—
Fornaciaccia	63	22	—	Uliveto.	II	2	60	70	1.759,72
Id.	63	23	—	Seminativo	III	0	53	00	116,60
Id.	63	24	—	Id.	IV	4	18	60	565,11
Id.	63	25		Pascolo cespugliato	I	0	67	90	40,74
Botron Cupo	63	26	—	Seminativo	III	8	99	60	1.979,12
Id.	63	27	—	Bosco ceduo	I	0	21	80	26,16
Fornaciaccia	63	28	—	Seminativo arborato.	III	5	25	40	1.366,04
Id.	63	29	—	Seminativo	III	4	70	00	1.034 —
Id.	63	30	—	Id.	IV	4	43	30	598,45
Id.	63	31	—	Pascolo cespugliato	I	0	05	50	3,30
Passonaia	64	1	—	Seminativo	III	2	01	70	443,74
Id.	64	2	—	Fabbricato rurale	—	0	79	10	—
Id.	64	3	—	Seminativo arborato.	III	1	15	20	299,52
Id.	64	4	—	Seminativo	III	0	84	90	186,78
Id.	64	5	—	Id.	II	7	99	80	2.479,38
Id.	64	6	—	Id.	III	24	33	70	5.354,14
Poggialto	64	7	—	Id.	III	39	74	90	8.744,78
Id.	64	9	—	Fabbricato rurale	—	0	64	90	—
Id.	64	10	—	Seminativo arborato.	III	4	56	00	1.185,60
Macchiole	65	1	—	Seminativo	III	11	67	60	2.568,72
Roggioli	65	2	—	Id.	III	26	88	70	5.915,14
Id.	65	3	—	Fabbricato rurale	—	0	64	50	—
Guardiole	65	4	—	Seminativo	II	1	93	00	598,30
Id.	65	5	—	Seminativo arborato.	III	4	78	80	1.244,88
Ombra Matta	65	6	—	Pascolo cespugliato	I	0	26	20	15,72
Id.	65	7	—	Seminativo arborato.	III	17	88	30	4.649,58
Roggioli	65	8	—	Seminativo	II	4	63	60	1.437,16
Ombra Matta	65	9	—	Seminativo arborato.	III	6	54	60	1.701,96
Roggioli	65	10	—	Bosco ceduo	I	0	84	90	101,88
Ombra Matta	65	11	—	Seminativo	III	0	99	40	218,68
Id.	65	12	—	Bosco ceduo	III	4	77	90	162,49
Querciole	66	2	—	Seminativo	IV	6	16	60	832,41
Id.	66	3	—	Pascolo arborato	unica	6	74	80	472,36
Id.	66	4	—	Seminativo	IV	3	05	70	412,69
Id.	66	5	—	Fabbricato rurale con la corte n. 14 del Foglio 67	—	0	30	80	—

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue: *Partita catastale n.* 1692 (*N. C.*)					
Querciole	66	6	—	Seminativo	III	6	65	70	1464,54
Id.	66	7	—	Pascolo cespugliato	I	0	14	40	8,64
Roggioli.	66	8	—	Id.	I	0	12	50	7,50
Id.	66	9	—	Fabbricato rurale	—	0	43	10	—
Id.	66	10	—	Uliveto.	II	1	98	20	1.337,85
Id.	66	11	—	Seminativo arborato.	II	0	94	70	303,04
Id.	66	12	—	Pascolo cespugliato	I	0	94	80	56,88
Id.	66	13	—	Id.	I	1	16	60	69,96
Id.	66	14	—	Seminativo .	IV	4	53	10	611,69
Pog. Colonna	66	15	—	Id.	III	4	85	70	1.068,54
Roggioli.	66	16	—	Id.	III	5	39	10	1.186,02
Pog. Colonna	66	17	—	Id.	III	8	28	60	1.822,92
Id.	66	18	—	Seminativo arborato.	IV	3	54	40	531,60
Id.	66	19	—	Seminativo	IV	2	74	00	369,90
Id.	66	20	—	Pascolo cespugliato	I	0	58	90	35,34
Id.	66	21	—	Uliveto.	II	1	07	00	722,25
Id.	66	22	—	Fabbricato rurale	—	0	64	50	—
Id.	66	23	—	Uliveto.	II	2	71	60	1.833,30
Id.	66	24	—	Seminativo	III	6	75	20	1.485,44
Id.	66	25	—	Seminativo arborato.	III	1	57	30	408,98
S. Lucia	66	26	—	Id.	III	2	02	60	526,76
Id.	66	27	—	Uliveto.	III	2	36	90	947,60
Id.	66	28	—	Seminativo	III	0	54	80	120,56
Pog. Colonna	66	29	—	Id.	III	2	41	00	530,20
Querciole	67	1	—	Seminativo arborato.	III	6	68	20	1.737,32
Id.	67	2	—	Id.	III	8	00	70	2.081,82
Pog. alla Pietra	67	3	—	Id.	I	1	72	90	743,47
Id.	67	4	—	Uliveto.	II	2	09	90	1.416,83
Id.	67	5	—	Seminativo	III	2	23	70	492,14
Falsettaio	67	6	—	Id.	III	3	09	40	680,68
Id.	67	7	—	Fabbricato rurale (corte) unita al n. 37 foglio 43	—	0	20	00	—
Id.	67	8	—	Uliveto. .	II	0	64	60	436,05
Id.	67	9	—	Pascolo. .	I	0	17	80	8,90
Id.	67	10	—	Seminativo	IV	7	79	40	1.052,19
Querciole	67	11	—	Id.	III	0	03	40	7,48
Id.	67	12	—	Uliveto. . .	II	0	84	80	572,40
Id.	67	13	—	Vigneto	II	0	76	70	368,16
Id.	67	14	—	Fabbricato rurale (corte unita al n. 5 Foglio 66)	—	0	54	10	—
Poggio Colonna	67	15	—	Seminativo arborato.	III	7	67	50	1.995,50
Poggio alla Pietra	67	16	—	Seminativo .	III	2	55	20	561,44
Falsettaio	67	17	—	Id.	III	16	92	70	3.723,94
Id.	67	18	—	Id.	III	0	65	10	143,22
Id.	67	19	—	Pascolo cespugliato	II	1	25	80	26,42
Pog. Colonna	67	20	—	Seminativo arborato.	III	13	99	90	3.639,74
Id.	67	21	—	Seminativo	III	1	51	80	333,96
Id.	67	22	—	Id.	III	0	96	20	211,64
Id.	67	23	—	Uliveto.	II	2	58	90	1.747,57
Id.	67	24	—	Pascolo cespugliato	I	0	08	50	5,10
Id.	67	25	—	Seminativo .	III	3	51	30	772,86
Id.	67	26	—	Seminativo arborato.	III	2	01	20	523,12
Id.	67	27	—	Seminativo .	III	1	88	90	415,58
Falsettaio	67	28	—	Seminativo arborato.	III	21	61	90	5.620,94
Id.	67	29	—	Pascolo cespugliato	I	0	52	60	31,56
Id.	67	30	—	Id.	I	0	42	00	25,20
Pog. Mancino	68	1	—	Id.	I	3	75	20	225,12
Id.	68	2	—	Seminativo . .	II	2	20	60	683,86
Id.	68	3	—	Pascolo cespugliato	II	0	03	50	0,73
Id.	68	4	—	Seminativo	III	32	81	80	7.219,96
Id.	68	5	—	Fabbricato rurale	—	0	14	10	—
Id.	68	6	—	Uliveto.	II	1	87	50	1.265,63
Id.	68	7	—	Seminativo arborato.	III	1	62	50	422,50
Id.	68	8	—	Pascolo cespugliato	II	0	39	70	8,34
Id.	68	9	—	Id.	I	0	24	10	14,46
Id.	68	10	—	Id.	I	0	18	70	11,22
Id.	68	11	—	Seminativo	III	10	13	00	2.228,60
Id.	68	12	—	Pascolo cespugliato	II	0	06	40	1,34
Id.	68	13	—	Id.	II	0	01	80	0,38
Id.	68	14	—	Seminativo arborato.	III	4	31	50	1.121,90
Id.	68	15	—	Pascolo cespugliato	I	0	08	10	4,86
Sovicille.	68	16	—	Id. . .	I	0	06	20	3,72
Id.	68	17	—	Seminativo arborato.	III	1	28	60	334,36
Id.	68	18	—	Pascolo cespugliato .	I	0	15	50	9,30
Id.	68	19	—	Seminativo . .	III	0	64	20	141,24

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue: *Partita catastale n.* 1692 (*N. C.*)					
Sovicille	68	20	—	Seminativo arborato.	III	5	13	40	1.334,84
Pianaccioni	69	1		Fabbricato rurale (corte) unita al n. 16 foglio 44	—	0	02	70	—
Id.	69	2		Seminativo	II	7	04	80	2.184,88
Cervione	69	3	—	Id.	II	1	30	00	403
Id.	69	4	—	Fabbricato rurale (corte) unita al n. 27 foglio 45	—	0	77	70	
Pianaccioni	69	5		Seminativo	II	2	95	00	914,50
Id.	69	6	—	Pascolo arborato	unica	0	84	60	59,22
Cervione	69	7	—	Uliveto.	II	2	41	10	1.627,42
Pianaccioni	69	8	—	Seminativo	II	3	52	80	1.093,68
Id.	69	9	—	Id.	II	3	43	40	1.064,54
Id.	69	10		Id.	II	5	34	30	1.656,33
Cervione	69	11	—	Id.	III	4	91	90	1.082,18
Pog. Lepraio	69	12	—	Pascolo cespugliato	I	0	29	60	17,76
Id.	69	13	—	Seminativo	II	4	27	70	1.325,87
Id.	69	14	—	Seminativo arborato.	III	11	23	50	2.921,10
Id.	69	15	—	Seminativo	III	7	81	60	1.719,52
Cervione	69	16		Id.	III	3	39	30	746,46
Pog. Lepraio	69	17	—	Id.	II	5	10	50	1.582,55
Id.	69	18	—	Pascolo cespugliato	I	0	16	10	9,66
Id.	69	19	—	Seminativo	II	5	83	60	1.809,16
Id.	69	20	—	Pascolo cespugliato	I	0	08	20	4,92
Id.	69	21	—	Seminativo	II	4	28	60	1.328,66
Pianaccioni	69	22	—	Id.	III	2	05	90	452,98
Id.	69	23		Pascolo cespugliato	II	0	37	10	7,79
Pog. Lepraio	69	24	—	Id.	II	0	15	80	3,32
Id.	69	25	—	Seminativo	III	1	86	40	410,08
Id.	69	26	—	Pascolo cespugliato	II	0	92	40	19,40
Id.	69	27	—	Seminativo	III	5	70	90	1.255,98
Id.	69	28	—	Uliveto.	II	3	92	40	2.648,70
Id.	69	29	—	Seminativo	III	2	75	20	605,44
Id.	69	30		Id.	II	2	92	80	907,68
Id.	69	31	—	Fabbricato rurale	—	0	56	60	
Id.	69	32		Incolto sterile.		0	94	90	—
Id.	69	33	—	Seminativo	III	1	53	80	338,36
Id.	69	34	—	Id.	III	1	69	20	372,24
Id.	69	35	—	Pascolo cespugliato	I	0	34	10	20,46
Id.	69	36	—	Id.	I	0	32	50	19,50
Id.	69	37	—	Id.	II	0	10	40	2,19
Cervione	71	1	—	Seminativo	III	1	24	10	273,02
Id.	71	2	—	Pascolo.	I	0	82	30	41,15
Id.	71	3		Pascolo cespugliato	II	0	25	90	5,44
Id.	71	4		Bosco ceduo	II	0	01	00	0,65
Serratone	87	1	—	Seminativo	III	7	71	60	1.697,52
S. Barbara.	87	2	—	Id.	II	0	73	50	227,85
Id.	87	3	—	Bosco ceduo	II	1	19	20	77,48
Id.	87	4		Seminativo arborato.	III	19	48	90	5.067,14
Serratone	87	5	—	Id.	III	11	17	80	2.906,28
Pescinelle	87	6	—	Incolto sterile.	—	0	06	00	—
Id.	87	7	—	Seminativo	IV	6	53	50	882,23
Id.	87	8	—	Bosco ceduo	III	1	50	10	51,03
Id.	87	9	—	Pascolo cespugliato	I	0	19	50	11,70
S. Barbara.	87	10	—	Id.	II	0	85	30	17,91
Id.	87	11	—	Seminativo	II	4	59	20	1.423,52
Id.	87	12	—	Id.	III	0	67	20	147,84
Id.	87	13	—	Fabbricato rurale	—	0	57	60	—
Id.	87	14	—	Bosco ceduo .	II	2	00	70	130,45
Id.	87	15	—	Seminativo arborato.	III	4	17	20	1.084,72
Id.	87	16	—	Id.	IV	14	24	80	2.137,20
Pescinelle	87	17	—	Seminativo	III	4	24	00	932,80
Id.	87	18	—	Fabbricato rurale	—	0	50	20	—
Id.	87	19	—	Seminativo arborato.	III	4	53	60	1.179,36
Id.	87	20	—	Pascolo cespugliato	II	0	09	10	1,91
Fornace	87	21	—	Id.	I	0	09	60	5,76
Pescinelle	87	22	—	Seminativo .	II	0	81	90	253,89
Grotte Rosse.	87	23	—	Incolto sterile.	—	0	26	40	—
Id.	87	24	—	Seminativo	II	0	76	30	236,53
Id.	87	25	—	Pascolo cespugliato	I	0	31	50	18,90
Id.	87	26	—	Id.	I	0	32	60	19,56
Id.	87	27	—	Seminativo	II	2	35	60	730,36
Pescinelle	87	28	—	Id.	II	2	86	20	887,22
Fornace Vecchia	87	29	—	Pascolo cespugliato	II	0	48	70	10,23
Pog. Pinzella.	88	1	—	Bosco ceduo	II	0	64	60	41,99
Id.	88	2	—	Seminativo .	III	3	42	50	753,50

Segue: *Partita catastale n.* 1692 (*N. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Pog. Pinzella	88	3	—	Seminativo arborato.	IV	35	20	90	5.281,35
Id.	88	4	—	Pascolo cespugliato	I	0	30	90	18,54
Id.	88	5	—	Pascolo.	I	0	05	80	2,90
Id.	88	6	—	Pascolo cespugliato	I	0	32	50	19,50
Id.	88	7	—	Id.	II	0	24	70	5,19
Id.	88	8	—	Pascolo arborato	unica	0	64	80	45,36
Id.	88	9	—	Pascolo cespugliato	II	0	00	40	0,08
Guardiole	88	10	—	Id.	I	1	02	00	61,20
Id.	88	11	—	Seminativo	II	2	27	20	704,32
Pog. Pinzella.	88	12	—	Pascolo cespugliato	I	1	66	00	99,60
Guardiole	89	2	—	Seminativo	II	1	55	90	483,29
Pog. Pinzella.	88	13	—	Pascolo cespugliato	I	0	25	30	15,18
Piano delle Guardiole	88	14	—	Seminativo	II	6	52	10	2.021,51
Id.	88	15	—	Pascolo cespugliato	II	0	17	70	3,72
Id.	88	16	—	Id.	I	0	42	10	25,26
Pog. di S. Giacomo	88	17	—	Seminativo arborato.	III	21	47	40	5.583,24
Piano delle Guardiole	88	18	—	Pascolo cespugliato	I	0	20	70	12,42
Id.	88	19	—	Id.	I	0	25	10	15,06
Id.	88	20	—	Id.	I	0	05	50	3,30
Pog. S. Giacomo	88	21	—	Id.	I	0	14	50	8,70
Id.	88	22	—	Id.	I	0	07	20	4,32
S. Giacomo	88	23	—	Id.	I	0	58	90	35,34
Id.	88	24	—	Id.	II	0	19	70	4,13
Id.	88	25	-	Id.	I	0	43	80	26,28
Guardiole	89	1	—	Seminativo arborato.	III	4	21	40	1.095,64
Id.	89	3	—	Seminativo	II	1	25	50	389,05
Id.	89	4	—	Id.	III	2	75	10	605,22
Id.	89	5	—	Bosco ceduo	II	8	12	50	528,12
Id.	89	6	—	Seminativo	III	7	97	30	1.754,06
Id.	89	7	—	Id.	III	4	64	00	1.020,80
Id.	89	8	—	Id.	II	1	49	50	463,45
Id.	89	9	—	Seminativo arborato.	III	3	47	00	902,20
Id.	89	10	—	Fabbricato rurale	—	0	74	10	—
Id.	89	11	—	Uliveto.	IV	0	18	10	39,82
Id.	89	12	—	Seminativo arborato.	III	4	46	70	1.161,42
Id.	89	13	—	Id.	III	1	32	20	343,72
Id.	89	14	—	Bosco misto	unica	1	27	50	140,25
Id.	89	15	—	Seminativo	III	6	76	70	1.488,74
Id.	89	16	—	Bosco misto	unica	0	68	00	74,80
Id.	89	17	—	Seminativo	IV	3	16	90	427,81
Id.	89	18	—	Pascolo cespugliato	I	1	25	00	75 —
S. Gabriella	89	19	—	Bosco ceduo	I	0	08	90	10,68
Id.	89	20	—	Id.	II	2	41	10	156,72
Id.	89	21	—	Seminativo arborato.	III	1	79	30	466,18
Id.	89	22	—	Id.	III	1	54	10	400,66
Id.	89	23	—	Id.	IV	11	94	40	1.791,60
Id.	89	24	—	Pascolo cespugliato	I	0	23	50	14,10
Id.	89	25	—	Id.	I	0	45	30	27,18
Id.	89	26	—	Bosco ceduo	I	2	87	20	344,64
Id.	89	27	—	Seminativo arborato.	III	8	32	10	2.163,46
Id.	89	28	—	Fabbricato rurale con la corte n. 29		0	30	80	
Id.	89	29	—	Fabbricato rurale (corte) unita al n. 28	—	0	28	10	—
Id.	89	30	—	Seminativo arborato.	IV	7	85	20	1.177,80
Id.	89	31	—	Pascolo cespugliato	II	0	20	00	4,20
Id.	89	32	—	Seminativo arborato.	III	34	48	00	8.964,80
Id.	89	33	—	Pascolo cespugliato	II	0	22	80	4,79
Poggione	89	34	—	Id.	I	0	90	40	54,24
S. Gabriella	89	35	—	Id.	I	0	10	60	6,36
Id.	89	36	—	Id.	I	0	18	90	11,34
Id.	89	37	—	Id.	I	0	29	50	17,70
Id.	89	38	—	Id.	I	0	36	60	21,96
Borratello	89	39	—	Id.	I	0	20	80	12,48
Poggione	89	40	—	Id.	I	0	28	90	17,34
Castellare	90	1	—	Bosco ceduo	I	1	64	70	197,64
Id.	90	2	—	Seminativo arborato.	III	3	95	70	1.028,82
Id.	90	3	—	Pascolo cespugliato	I	0	41	30	24,78
Id.	90	4	—	Seminativo arborato.	IV	9	28	40	1.392,60
Id.	90	5	—	Seminativo	III	3	51	50	773,30
Poggio ai Peri	90	6	—	Bosco ceduo	II	3	73	10	242,52
Id.	90	7	—	Id.	I	0	81	40	97,68
Castellare	90	8	—	Id.	II	0	83	20	54,08
Id.	90	9	—	Seminativo	III	4	93	30	1.085,26
Poggio ai Peri	90	10	—	Bosco ceduo	II	0	35	50	23,07

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue: *Partita catastale n.* 1692 (*N. C.*)					
Castellare .	90	11	—	Bosco ceduo	II	1	13	60	73,84
Poggio ai Peri .	90	12	—	Id.	I	0	13	10	15,72
Id. .	90	13	—	Seminativo arborato.	III	15	81	60	4.112,16
Id. .	90	14	—	Seminativo	III	5	37	20	1.181,84
Id. .	90	15	—	Fabbricato rurale (corte unita al n. 16)	—	0	31	70	—
Id. .	90	16	—	Fabbricato rurale (corte) n. 15	—	0	20	10	—
Id. .	90	17	—	Seminativo	III	0	38	10	83,82
Id. .	90	20	—	Uliveto.	II	1	01	10	682,42
Addobbo .	90	18	—	Seminativo arborato.	III	6	23	00	1.619,80
Id. .	90	19	—	Bosco ceduo	I	0	83	00	99,60
Pog. ai Peri .	90	23	—	Fabbricato rurale con la corte n. 22	—	0	20	00	
Id. .	90	26	—	Pascolo cespugliato	II	0	87	60	18,40
Id. .	90	27	—	Seminativo	III	1	76	80	388,96
Pod. Nuovo .	90	28	—	Uliveto.	III	1	55	50	622 —
Pog. ai Peri .	90	29	—	Seminativo .	III	28	10	10	6.182,22
Pod. Nuovo .	90	30	—	Seminativo arborato.	III	7	25	40	1.886,04
Id. .	90	31	—	Seminativo	III	10	61	00	2.334,20
Id. .	90	32	—	Id.	II	1	72	30	534,13
Id. .	90	33	—	Pascolo cespugliato.	I	0	20	20	12,12
Id. .	90	34	—	Seminativo .	II	2	50	10	775,31
Id. .	90	35	—	Pascolo cespugliato	I	0	11	00	6,60
Id. .	90	36	—	Id.	I	0	22	60	13,56
Castellare .	91	1	—	Seminativo .	III	4	16	10	915,42
Id. .	91	2		Pascolo cespugliato	I	0	17	40	10,44
Id. .	91	3	—	Seminativo .	III	2	33	70	514,14
Id. .	91	4	—	Pascolo cespugliato	I	0	11	00	6,60
Pratarrigoli .	91	5	—	Bosco ceduo	I	0	84	80	101,76
Fornace .	91	7(p)	—	Seminativo	III	6	65	90	1.464,98
S. Lucia .	92	1	—	Pascolo cespugliato	I	0	61	90	37,14
Id. .	92	2		Seminativo . .	III	9	89	90	2.177,78
Id. .	92	3	—	Pascolo cespugliato	I	0	63	80	38,28
Id. .	92	4		Id.	I	0	06	80	4,08
Id. .	92	5	—	Pascolo cespugliato	I	0	09	80	5,88
Id. .	92	6	—	Seminativo arborato .	III	1	92	60	500,76
Id. .	92	7	—	Fabbricato rurale con la corte n. 10	—	0	35	00	
Id. .	92	8	—	Seminativo arborato	IV	5	16	50	774,75
Id. .	92	10	—	Fabbricato rurale (corte) unita al n. 7.	—	0	17	00	—
Id. .	92	11	—	Seminativo	IV	3	84	70	519,35
Id. .	92	12		Id.	IV	14	25	20	1.924,02
Id. .	92	13		Pascolo cespugliato	I	0	03	90	2,34
Id. .	92	14	—	Id.	I	0	30	20	18,12
Prato a Rigoli .	92	15		Seminativo	III	8	21	10	1.806,42
Id. .	92	16	—	Pascolo cespugliato	I	1	51	70	91,02
Sovicille .	92	17		Bosco misto .	unica	1	34	20	147,62
Id. .	92	18	—	Seminativo arborato.	III	11	24	20	2.922,92
Prato a Rigoli .	92	19	—	Seminativo .	III	5	71	50	1.257,30
Id. .	92	20	—	Seminativo arborato.	II	0	54	10	173,12
Id. .	92	21	—	Vigneto .	II	1	02	30	491,04
Id. .	92	22	—	Pascolo cespugliato	I	0	26	40	15,84
Id. .	92	23	—	Seminativo	II	0	19	50	60,45
Id. .	92	24	—	Id.	II	0	25	60	79,36
Sovicille .	92	25	—	Uliveto. .	IV	0	26	60	58,52
Id. .	92	26	—	Fabbricato rurale (corte) unita al n. 37	—	0	31	60	—
Quercioleto .	92	27	—	Seminativo	III	3	77	20	829,84
Id. .	92	28	—	Pascolo cespugliato	I	0	17	10	10,26
Id. .	92	29	—	Id.	I	0	08	40	5,04
Id. .	92	30	—	Id.	I	0	09	50	5,70
Id. .	92	31	—	Id.	I	0	07	50	4,50
Id. .	92	32	—	Seminativo	III	4	67	30	1.028,06
Id. .	92	33	—	Bosco misto	unica	1	09	90	119,90
Sovicille .	92	34	—	Id.	unica	0	29	60	32,56
Id. .	92	35	—	Seminativo arborato.	III	2	32	70	605,02
Id. .	92	36	—	Uliveto.	II	1	70	80	1.152,90
Id. .	92	37	—	Fabbricato rurale (con la corte n. 26)	—	0	17	50	—
Id. .	92	38	—	Fabbricato rurale	—	0	09	60	—
Id. .	92	39	—	Uliveto.	II	1	47	50	995,63
Id. .	92	40	—	Id.	III	0	44	80	179,20
Quercioleto .	92	41	—	Seminativo arborato.	III	0	79	50	206,70
Id. .	92	42	—	Seminativo	II	0	07	00	21,70

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue: *Partita catastale n.* 1692 (*N. C.*)					
Querciolet o	92	43	—	Bosco misto	unica	1	36	00	149,60
Id.	92	44	—	Seminativo	III	3	75	90	826,98
Id.	92	46	—	Bosco misto	unica	0	36	80	40,48
Sovicille	93	1	—	Pascolo cespugliato	I	0	06	20	3,72
Id.	93	2	—	Id.	I	0	38	90	23,34
Id.	93	3	—	Seminativo	III	1	63	20	359,04
Id.	93	4	—	Seminativo arborato.	III	2	63	90	686.14
Id.	93	5	—	Id.	III	10	21	40	2.655.64
Id.	93	6	—	Seminativo	II	1	63	90	508,09
Id.	93	7	—	Id.	III	12	61	30	2.774,86
Id.	93	8	—	Pascolo cespugliato	I	0	26	80	16,08
Id.	93	9	—	Seminativo	III	2	49	80	549,56
Id.	93	10	—	Pascolo cespugliato	I	0	09	20	5,52
Id.	93	11	—	Seminativo arborato.	III	3	66	10	951,86
Id.	93	12	—	Seminativo	II	0	77	50	240,25
Id.	93	13	—	Pascolo cespugliato	II	0	12	00	2,52
Pratacci	93	14	—	Id.	I	0	10	20	6,12
Sovicille	93	15	—	Id.	I	1	02	70	61,62
Id.	93	16	—	Seminativo arborato.	IV	3	84	80	577,20
Id.	93	17	—	Pascolo cespugliato	I	3	21	00	192,60
Bel Poggio.	93	18	—	Seminativo arborato.	III	17	10	80	4.448,08
Id.	93	19	—	Bosco ceduo	II	2	88	10	187,27
Pratacci	93	20	—	Seminativo	III	2	37	40	522,28
Bel Poggio.	93	21	—	Bosco misto	unica	0	47	60	52,36
Id.	93	22	—	Seminativo	III	5	72	30	1.259,06
Id.	93	23	—	Id.	III	1	21	40	267,08
Id.	93	24	—	Pascolo arborato	unica	3	02	80	211,96
Id.	93	25	—	Seminativo	III	1	91	00	420,20
Serratina	93	26	—	Bosco ceduo	I	0	83	30	99,96
Bel Poggio.	93	27	—	Seminativo	III	0	75	80	166,76
Id.	93	28	—	Id.	III	0	08	80	19,36
Id.	93	29	—	Fabbricato rurale (corte) unita al n. 2 foglio 113	—	0	21	40	—
Id.	93	30	—	Uliveto.	II	0	52	40	353,70
Id.	93	31	—	Seminativo	II	0	13	90	43,09
Id.	93	32	—	Vigneto	II	0	73	40	352,32
Id.	93	33	—	Seminativo	III	0	26	30	57,86
Id.	93	34	—	Pascolo.	I	0	17	40	8,70
Poggio Paola.	94	1	—	Pascolo cespugliato	II	0	14	70	3,09
Id.	94	2	—	Seminativo	III	1	38	10	303,82
Id.	94	3	—	Pascolo cespugliato	II	0	65	10	13,67
Id.	94	4	—	Id.	I	1	88	90	113,34
Id.	94	5	—	Seminativo	II	1	14	50	354.95
Id.	94	6	—	Id.	III	12	89	70	2.837,34
Ribusieri	94	7	—	Pascolo cespugliato	I	0	23	20	13,92
Ribusetta	94	8	—	Id.	I	0	04	50	2,70
Poggio Paola.	94	9	—	Seminativo	III	15	24	70	3.354,34
Mulinaccia.	94	10	—	Id.	III	7	40	00	1.628 —
Ribusieri	94	11	—	Pascolo cespugliato	I	1	27	90	76,74
Id.	94	12	—	Seminativo	II	3	24	90	1.007,19
Id.	94	13	—	Pascolo cespugliato	I	0	79	00	47,40
Id.	94	14	—	Id.	II	2	18	10	45,80
Ribusetta	94	15	—	Id.	I	0	27	00	16,20
Id.	94	16	—	Seminativo	II	2	05	40	636.74
Pog. Paola.	94	17	—	Id.	II	1	10	10	341,31
Id.	94	18	—	Uliveto.	II	0	29	40	198,45
Id.	94	19	—	Seminativo arborato.	II	0	73	80	236,16
Id.	94	20	—	Fabbricato rurale (corte n. 21)	—	0	33	80	—
Id.	94	21	—	Fabbricato rurale (corte n. 20)	—	0	18	10	—
Id.	94	22	—	Pascolo.	I	0	19	40	9,70
Id.	94	23	—	Uliveto.	II	2	33	30	1.574,77
Id.	94	24	—	Seminativo	III	0	58	50	128,70
Piaggioni	94	25	—	Seminativo arborato.	III	7	19	10	1.869,66
Id.	94	26	—	Seminativo	III	26	79	10	5.894,02
Id.	94	27	—	Pascolo cespugliato	I	0	39	90	23,94
Pog. Capanne .	109	12(p)	—	Seminativo	III	0	10	15	22,33
Fonte Domenici	109	15	—	Bosco ceduo	I	0	48	30	57,96
Id.	109	16	—	Seminativo	III	0	80	20	176.44
Id.	109	17	—	Uliveto.	II	2	88	20	1.945,35
Bagnolo	109	18	—	Bosco ceduo	II	0	30	10	19,56
Pog. Capanne	109	19	—	Seminativo arborato.	III	10	65	60	2.770,56
Id.	109	20	—	Fabbricato rurale	—	0	26	50	—
Id.	109	21	—	Seminativo	III	3	48	90	767,58
Le Calle.	109	22	—	Seminativo arborato.	III	28	74	80	7.474,48
Id.	109	23	—	Bosco ceduo	I	2	92	70	351,24

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue: *Partita catastale n.* 1692 (*N. C.*)					
La Calle	109	24	—	Bosco ceduo	II	0	63	00	40,95
Id.	109	25	—	Id.	II	0	17	10	11,12
Begnolo	109	26	—	Id.	II	0	27	80	18,07
Tor. Trisolla	110	1	—	Pascolo cespugliato	I	0	36	60	21,96
Id.	110	3	—	Bosco ceduo	II	1	95	00	126,75
Trisolla	110	2	—	Pascolo cespugliato	II	0	20	20	4,24
Castellini	110	4	—	Id.	II	0	33	60	7,06
Trisolla	110	5	—	Bosco ceduo	I	17	43	30	2.091,96
Botro Inferno	110	6	—	Id.	II	5	74	90	373,68
Scorcitoio del Postino	110	7	—	Seminativo arborato.	III	31	40	70	8.165,82
Castellini	110	8	—	Id.	III	54	34	10	14.128,66
Pod. Bernardinai	110	9	—	Seminativo	III	2	50	10	550,22
Id.	110	10	—	Fabbricato rurale		0	48	10	—
Id.	110	11	—	Uliveto.	II	4	82	30	3.255,53
Castellini	110	12	—	Bosco ceduo	I	2	07	10	248,52
F. Pantano	110	13	—	Id.	I	0	96	20	115,44
Id.	110	14	—	Pascolo arborato	unica	0	57	80	40,46
P. Boschetto	110	15	—	Fabbricato rurale	—	0	73	50	—
Querceto.	110	16	—	Seminativo arborato.	III	15	93	10	4.142,06
Boschetto	110	17	—	Seminativo arborato.	III	3	35	10	871,26
Id.	110	18	—	Seminativo	III	3	84	00	844,80
Id.	111	1	—	Seminativo arborato.	III	1	85	90	483,34
Id.	111	2	—	Id.	III	0	55	60	144,56
Id.	111	3	—	Bosco ceduo	II	3	37	50	219,38
Campo dei Trilli	111	15	—	Pascolo cespugliato	I	1	53	00	91,80
Boschetto	111	16	—	Id.	I	0	14	60	8,76
Id.	111	17 (g)	—	Seminativo arborato.	III	0	21	78	56,63
Puntoni	111	25	—	Seminativo	III	14	42	70	3.173,94
Id.	111	26	—	Fabbricato rurale	—	0	33	20	—
Id.	111	27	—	Pascolo cespugliato	I	0	06	80	4,08
Bel Poggio.	113	1	—	Uliveto.	III	0	81	50	326
Id.	113	2		Fabbricato rurale con la corte n. 29 del foglio 93		0	20	40	—
Id.	113	3	—	Seminativo	III	8	06	20	1.773,64
Id.	113	4	—	Pascolo arborato	unica	6	59	80	461,86
Id.	113	5		Pascolo cespugliato	I	3	30	80	198,48
Id.	113	6	—	Seminativo	IV	8	21	60	1.109,16
Vigna Nuova	113	7	—	Id.	IV	5	00	70	675,94
Id.	113	8	—	Pascolo cespugliato	II	0	60	80	12,77
Campi di Serrapiana	113	9	—	Seminativo	III	20	71	00	4.556,20
Id.	113	10	—	Bosco ceduo	II	0	90	90	59,09
Id.	113	11	—	Id.	II	0	21	10	13,71
Id.	113	12	—	Id.	II	0	66	20	43,03
Vigna Nuova	113	13	—	Pascolo cespugliato	I	0	07	90	4,74
Id.	113	14	—	Id.	I	0	18	20	10,92
Id.	113	15	—	Id.	I	2	43	20	145,92
Id.	113	16	—	Pascolo cespugliato	I	0	72	20	43,32
Id.	113	17	—	Seminativo	III	5	99	20	1.318,24
Id.	113	18	—	Id.	III	4	49	80	989,56
Id.	113	19	—	Pascolo cespugliato	I	0	13	80	8,28
Pianelle	114	1	—	Id.	I	0	42	30	25,38
Id.	114	2	—	Seminativo arborato.	III	8	86	20	2.304,12
Id.	114	3	—	Pascolo cespugliato	I	0	41	90	25,14
Id.	114	4	—	Seminativo	III	8	57	80	1.887,16
Id.	114	5	—	Pascolo cespugliato	I	0	25	30	15,18
Campolungo	114	7	—	Seminativo	II	1	01	60	314,96
Id.	114	8	—	Id.	III	1	83	50	403,70
Id.	114	9	—	Pascolo cespugliato	I	0	18	40	11,04
Id.	114	10	—	Seminativo arborato.	III	13	88	20	3.609,32
Serrapiana	114	12	—	Pascolo cespugliato	II	0	23	30	4,89
Id.	114	13	—	Seminativo arborato.	III	1	66	50	432,90
Id.	114	14	—	Seminativo	III	5	60	20	1.232,44
Campo Nuovo	114	16	—	Id.	IV	3	95	30	533,66
Id.	114	17	—	Fabbricato rurale	—	0	10	20	—
Id.	114	18	—	Pascolo cespugliato	I	0	07	50	4,50
Id.	114	19	—	Id.	II	0	09	60	2,02
Serrapiana	114	20	—	Id.	I	0	33	50	20,10
Id.	114	21	—	Id.	I	0	20	80	12,48
Id.	114	22	—	Seminativo	III	8	63	20	1.899,04
Campo Nuovo	114	24	—	Seminativo arborato.	IV	6	42	30	963,45
Id.	114	25	—	Pascolo cespugliato	I	0	31	20	18,72
I Piaggioni	115	25	—	Id.	I	0	08	80	5,28
Id.	115	26	—	Seminativo	IV	4	13	80	558,63
Id.	115	27	—	Seminativo arborato	IV	4	44	00	666 —
Ripe	115	39	—	Uliveto.	II	1	69	60	1.144,80

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Segue: *Partita catastale n.* 1692 (*N. C.*)									
Ripe	115	40	—	Seminativo	III	0	29	10	64,02
Trissolla	133	1	—	Pascolo.	I	0	20	80	10,40
Pod. Puntoni	133	2	—	Seminativo	III	4	13	70	910,14
Id.	133	3	—	Id.	III	11	08	20	2.438,04
Id.	133	4	—	Pascolo cespugliato	I	0	17	80	10,68
Id.	133	5	—	Id.	I	0	21	60	12,96
Trisollino	133	8	—	Seminativo	III	8	25	20	1.815,44
Ambrogina.	133	9	—	Id.	III	1	74	50	383,90
Id.	133	10	—	Id.	IV	1	86	50	251,77
Id.	133	13	—	Seminativo arborato.	III	3	08	40	801,84
T. C. Trisollino	133	14	—	Seminativo	III	9	68	50	2.130,70
Trisollino	133	15	—	Pascolo cespugliato	I	0	56	50	33,90
T C. Magoncino	133	19(p)	—	Seminativo	III	5	66	21	1.245,66
Ambrigina Vecchia	133	20(p)	—	Pascolo cespugliato	I	0	26	48	15,89
Ambrogina.	133	21	—	Id.	I	0	37	40	22,44
Id.	133	22	—	Seminativo	III	7	11	50	1.565,30
Id.	133	23	—	Id.	III	12	47	30	2.744,06
Id.	133	24	—	Pascolo cespugliato	II	0	49	20	10,33
Id.	133	25	—	Id.	II	0	22	40	4,70
Id.	133	26	—	Seminativo	III	3	45	30	759,66
Id.	133	27	—	Pascolo cespugliato	II	0	38	30	8,04
Crocina	133	37	—	Id.	I	0	05	10	3,06
Pod. del Moro	133	38	—	Uliveto.	III	1	02	80	411,20
Id.	133	39	—	Id.	II	1	70	30	1.149,53
Abrogina	133	40	—	Fabbricato rurale	—	0	23	30	—
Id.	133	41	—	Vigneto	II	0	07	90	37,92
Id.	133	42	—	Seminativo	II	0	05	60	17,36
Id.	133	43	—	Id.	III	3	01	40	663,08
Ambrogina Nuova	133	44	—	Pascolo cespugliato	I	0	10	30	6,18
Id.	133	45	—	Seminativo	III	4	02	80	886,16
Id.	133	46	—	Pascolo cespugliato	II	0	15	00	3,15
Id.	133	48	—	Seminativo	III	1	70	80	375,76
Pog. del Moro	133	56	—	Pascolo.	II	0	03	40	1,05
Id.	133	59	—	Seminativo	III	1	91	90	422,18
Id.	133	60		Id.	III	2	43	60	535,92
Id.	133	61	—	Fabbricato rurale con la corte n. 1 del foglio 150		0	35	80	
Ambrogina Nuova	133	64(p)	—	Seminativo	IV	0	09	40	12,69
Id.	133	65(p)	—	Pascolo cespugliato	II	0	04	40	0,93
Vigne Vecchie	134	1	—	Seminativo arborato.	III	3	36	70	875,42
Banditelle	134	2	—	Pascolo cespugliato	I	0	67	80	40,68
Id.	134	3	—	Id.	I	1	26	30	75,78
Id.	134	4	—	Seminativo	III	6	19	40	1.362,68
Id.	134	5	—	Id.	IV	3	14	30	424,31
Id.	134	6	—	Id.	III	6	70	90	1.475,98
Id.	134	7	—	Uliveto	III	0	50	20	200,80
Id.	134	8	—	Seminativo	III	0	02	10	4,62
Id.	134	9	—	Fabbricato rurale (corte unita al n. 10)		0	25	70	
Id.	134	10	—	Fabbricato rurale con la corte n. 9	—	0	49	00	—
Id.	134	11	—	Uliveto.	III	1	08	20	432,80
Id.	134	12	—	Pascolo cespugliato	I	0	15	80	9,48
Id.	134	13	—	Id.	I	0	47	70	28,62
Id.	134	14	—	Id.	I	0	19	00	11,40
Id.	134	15	—	Id.	I	0	13	10	7,86
Id.	134	16	—	Seminativo	III	15	03	40	3.307,48
Id.	134	17	—	Pascolo cespugliato	I	0	55	00	33 —
Id.	134	18	—	Id.	I	0	23	70	14,22
Id.	134	19	—	Id.	I	0	06	10	3,66
Id.	134	20	—	Seminativo	IV	2	61	70	353,29
Id.	134	21	—	Pascolo cespugliato	I	0	16	90	10,14
Id.	134	22	—	Id.	I	0	39	00	23,40
Id.	134	23	—	Id.	I	0	38	80	23,28
Id.	134	24	—	Seminativo	III	7	61	40	1.675,08
Id.	134	25	—	Pascolo cespugliato	I	0	61	00	36,60
Id.	134	26	—	Id.	I	0	50	90	30,54
Id.	134	27	—	Id.	I	0	82	50	49,50
Id.	134	28	—	Bosco ceduo	II	1	35	60	88,14
Botrone	134	29	—	Pascolo cespugliato	I	0	53	80	32,28
Banditelle	134	30	—	Id.	I	0	10	60	6,36
Id.	134	31	—	Id.	I	0	12	10	7,26
Id.	134	32	—	Id.	I	0	18	00	10,80
Id.	134	33	—	Id.	I	0	05	70	3,42
Id.	134	34	—	Seminativo	III	0	73	90	162,58

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue: *Partita catastale n.* 1692 (*N. C.*)					
Banditelle	134	35	—	Pascolo cespugliato	I	0	04	80	2,88
Id.	134	36	—	Seminativo	III	9	23	10	2.030,82
Id.	134	37	—	Pascolo cespugliato	I	0	94	40	56,64
Id.	134	38	—	Pascolo cespugliato	I	0	31	70	19,02
Id.	134	39	—	Id.	I	0	13	70	8,22
Id.	134	40	—	Id.	II	1	03	30	21,70
Id.	134	41	—	Seminativo	III	15	22	80	3.350,16
Id.	134	42	—	Pascolo cespugliato	I	0	07	90	4,74
Id.	134	43	—	Id.	I	0	82	50	49,50
Id.	134	44	—	Id.	I	0	16	70	10,02
Id.	134	45	—	Seminativo	III	0	65	40	143,88
Id.	134	46	—	Seminativo arborato.	III	1	58	10	411,06
Id.	134	57	—	Id.	III	4	90	80	1.276,08
Id.	134	58	—	Pascolo cespugliato	I	0	43	90	26,34
Id.	134	59	—	Seminativo arborato.	III	1	31	90	342,94
Id.	134	60	—	Seminativo	III	6	42	50	1.413,50
Id.	134	61	—	Pascolo.	I	0	26	70	13,35
Id.	134	62	—	Pascolo cespugliato	I	2	08	20	124,92
Id.	134	63	—	Fabbricato rurale	—	1	16	80	—
Poggione	135	1	—	Seminativo arborato.	IV	6	10	50	915,75
Id.	135	2	—	Bosco ceduo	I	1	87	30	224,76
Vigne Vecchie	135	7	—	Seminativo	III	4	27	10	939,62
Vigne Nuove.	135	8	—	Pascolo cespugliato	I	0	62	80	37,68
Poggione	135	9	—	Seminativo arborato.	IV	13	63	20	2.044,80
Vigne Nuove.	135	10	—	Bosco ceduo	II	1	98	10	128,76
Id.	135	11	—	Seminativo arborato.	III	2	14	40	557,44
Id.	135	12	—	Bosco ceduo	I	2	87	60	345,12
Id.	135	13	—	Pascolo cespugliato	I	0	92	60	55,56
Id.	135	14	—	Bosco ceduo	I	1	00	60	120,72
Id.	135	15	—	Seminativo arborato.	III	20	05	50	5.214,30
Id.	135	16	—	Bosco ceduo	II	7	41	30	481,85
Pog. Pinzuto.	135	20	—	Seminativo	III	6	41	90	1.412,18
Vigne Vecchie	135	21	—	Pascolo cespugliato	I	1	67	40	100,44
La Fonte	135	22	—	Id.	I	1	82	20	109,32
Vigne Vecchie	135	23	—	Seminativo	III	6	19	50	1.362,90
Id.	135	24		Pascolo.	I	0	58	70	29,35
Vigne Nuove.	135	25	—	Seminativo arborato.	III	1	71	00	444,60
Vigne Vecchie	135	26	—	Pascolo cespugliato	I	1	93	60	116,16
Id.	135	27	—	Seminativo	III	7	01	20	1.542,64
Pog. Pinzuto.	135	28	—	Seminativo arborato.	IV	7	68	80	1.153,20
Vigne Nuove.	135	29	—	Bosco ceduo	III	3	54	40	120,50
Id.	135	30	—	Seminativo arborato.	III	4	28	70	1.114,62
Pog. Pinzuto.	135	31	—	Pascolo cespugliato	II	0	14	60	3,07
Vigne Vecchie	135	32		Id.	I	2	18	20	130,92
Id.	135	33	—	Seminativo	III	2	06	10	453,42
Id.	135	34	—	Seminativo arborato.	III	1	49	70	389,22
Id.	135	35	—	Pascolo cespugliato	I	2	66	50	159,90
Vigne	136	1	—	Bosco ceduo	II	0	35	40	23,01
Id.	136	2	—	Pascolo cespugliato	I	0	20	10	12,06
Id.	136	3	—	Seminativo arborato.	III	1	38	40	359,84
Id.	136	4	—	Seminativo	III	0	70	30	154,66
Id.	136	5	—	Bosco ceduo	II	0	07	20	4,68
Id.	136	6	—	Seminativo.	III	2	64	90	582,78
Colle Ciuffoni	136	7	—	Pascolo cespugliato	I	0	37	70	22,62
Id.	136	8	—	Bosco ceduo	I	3	08	00	369,60
Id.	136	9	—	Pascolo cespugliato	I	1	95	60	117,36
Id.	136	10	—	Seminativo	III	14	68	90	3.231,58
Id.	136	11	—	Bosco ceduo	II	1	67	20	108,68
Id.	136	13	—	Seminativo arborato.	IV	7	40	40	1.110,60
Ribusetta	136	14	—	Seminativo	IV	4	31	80	582,93
Id.	136	15	—	Pascolo cespugliato	I	2	07	60	124,56
Colle Ciuffoni	136	16	—	Uliveto.	II	1	64	90	1.113,07
Id.	136	17	—	Seminativo.	III	0	08	60	18,92
Id.	136	18	—	Pascolo cespugliato	I	0	13	00	7,80
Id.	136	19	—	Seminativo arborato.	II	0	69	20	221,44
Id.	136	20	—	Seminativo	III	0	65	60	144,32
Id.	136	21	—	Pascolo cespugliato	I	0	24	60	14,76
Id.	136	22	—	Id.	I	0	18	10	10,86
Id.	136	23	—	Seminativo	IV	1	91	90	259,07
Ribusetta	136	24	—	Pascolo.	I	0	19	20	9,60
Id.	136	25	—	Pascolo cespugliato	I	0	08	00	4,80
Borratello	136	26	—	Seminativo.	III	1	72	80	380,16
Id.	136	27	—	Seminativo arborato.	III	12	09	60	3.144,96
Colle Ciuffoni	136	28	—	Pascolo cespugliato	I	1	06	40	63,84
Id.	136	29	—	Id.	I	0	17	70	10,62

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue: *Partita catastale n.* 1692 (*N. C.*)					
Colle Ciuffoni .	136	30	—	Seminativo	III	0	07	40	16,28
Id. .	136	31	—	Pascolo cespugliato	I	1	00	40	60,24
Id. .	136	32	—	Seminativo	III	4	02	40	885,28
Id. .	136	33	—	Pascolo cespugliato	I	2	42	30	145,38
Id. .	136	34	—	Bosco ceduo	II	0	14	30	9,30
Id. .	136	35	—	Seminativo	I V	0	14	00	18,90
Id. .	136	36	—	Fabbricato rurale .	—	0	03	40	—
Id. .	136	37	—	Fabbricato rurale con la corte n. 42.	—	0	05	50	—
Id. .	136	38	—	Uliveto.	II	1	56	00	1.053 —
Id. .	136	39	—	Pascolo cespugliato	I	0	14	80	8,88
Id. .	136	40	—	Seminativo	I V	0	80	00	108 —
Id. .	136	41	—	Id.	I V	0	90	20	121,77
Id. .	136	42	—	Fabbricato rurale (corte) unita al n. 37 .	—	0	60	90	—
Ribusetta .	136	43	—	Seminativo arborato.	III	2	55	40	664,04
Stercolati .	136	44	—	Bosco ceduo	II	0	21	00	13,65
Id. .	136	46	—	Id.	II	0	34	00	22,10
Colle Ciuffoni .	136	47	—	Seminativo	I V	4	26	00	575,10
Id. .	136	48	—	Pascolo cespugliato	II	0	23	60	4,96
Id. .	136	49	—	Seminativo	I V	0	27	50	37,12
Id. .	136	50	—	Id.	I V	5	23	00	706,05
Id. .	136	51	—	Pascolo cespugliato	I	0	41	30	24,78
Id. .	136	53	—	Seminativo	III	0	37	60	82,72
Ribusetta .	137	1	—	Pascolo cespugliato	I	0	34	60	20,76
Id. .	137	2	—	Seminativo	III	1	34	40	295,68
Id. .	137	3	—	Pascolo cespugliato	I	0	11	60	6,96
Id. .	137	4	—	Id.	I	1	17	80	70,68
Campi Nuovi .	137	5	—	Seminativo arborato.	III	16	99	00	4.417,40
Monte Mario. .	137	11	—	Seminativo	V	1	68	30	109,39
Id. .	137	12	—	Pascolo cespugliato	I	0	03	70	2,22
Id. .	137	13	—	Seminativo arborato.	I V	3	15	30	472,95
Id. .	137	14	—	Pascolo cespugliato	I	0	07	80	4,68
Campi Nuovi .	137	15	—	Id.	I	1	08	90	65,34
Id. .	137	16	—	Bosco ceduo .	II	0	24	80	16,12
Id. .	137	17	—	Seminativo arborato.	III	2	99	20	777,92
Il Pratino .	137	18	—	Seminativo	I V	0	49	60	66,96
Ribusetta .	137	19	—	Bosco ceduo	III	0	17	90	6,09
Colle Ciuffoni .	137	20	—	Seminativo	III	0	89	20	196,24
Ribusetta .	137	21	—	Pascolo cespugliato	I	0	50	90	30,54
Colle Ciuffoni .	137	22	—	Id.	I	0	35	00	21 —
Id. .	137	23	—	Seminativo	I V	7	07	30	954,86
Ribusetta .	137	26	—	Pascolo cespugliato	I	0	28	00	16,80
Id. .	137	27	—	Seminativo	I V	1	52	50	205,87
Id. .	137	28	—	Id.	I V	0	12	40	16,74
Id. .	137	29	—	Seminativo arborato.	V	4	50	40	382,84
Colle Ciuffoni .	137	30	—	Seminativo .	I V	2	79	70	377,59
Id. .	137	31	—	Seminativo arborato.	V	6	00	60	510,51
Id. .	137	32	—	Id.	V	2	46	40	209,44
Ribusetta .	138	1	—	Pascolo cespugliato	I	0	14	80	8,88
Id. .	138	2	—	Seminativo	III	1	36	70	300,74
Campo Nuovo .	138	3	—	Id.	I V	1	52	10	205,34
Campi Vecchi .	138	5	—	Seminativo arborato.	III	5	79	30	1.506,18
Campo Nuovo .	139	9	—	Seminativo .	I V	6	10	40	824,04
Monte Mario .	138	10	—	Seminativo arborato.	I V	3	08	70	463,05
Id. .	138	11 (p)	—	Id.	I V	0	70	90	106,35
Id. .	138	12	—	Uliveto.	II	2	67	60	1.806,30
Ambrogina Nuova .	150	1 (p)	—	Fabbricato rurale (corte) unita n. 61 foglio 133	—	0	70	80	—
Pog. alle Forche .	150	2 (p)	—	Seminativo	III	0	74	80	164,56
Comunelle .	150	9 (p)	—	Id.	III	0	70	00	154 —
Id. .	150	10 (p)	—	Pascolo cespugliato	II	0	21	60	0,75
Id. .	150	11 (p)	—	Seminativo	III	0	31	60	47,52
Stercolati .	151	6	—	Id.	III	15	15	40	3.333,88
Id. .	151	15	—	Pascolo cespugliato	II	0	07	60	1,60
Id. .	151	16	—	Bosco ceduo	II	1	63	50	106,28
Id. .	151	17	—	Id.	II	0	76	90	49,98
Id. .	151	18	—	Seminativo	III	0	02	20	4,84
Id. .	151	19	—	Uliveto.	II	2	83	70	1.914,98
Id. .	151	20	—	Seminativo .	II	2	91	30	903,03
Id. .	151	21	—	Pascolo cespugliato	I	0	67	30	40,38
Id. .	152	1	—	Pascolo.	I	0	26	60	13,30
Pog. Bottino .	152	4	—	Bosco ceduo	III	3	09	20	105,13
Id. .	152	5	—	Pascolo cespugliato	II	0	89	20	18,73
Stercolati .	152	6	—	Id.	I	0	12	80	7,68

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue: *Partita catastale n.* 1692 (*N. C.*)					
Stercolati	152	7	—	Pascolo cespugliato	II	0	62	20	13,06
Id.	152	8	—	Id.	II	0	07	20	1,51
Id.	152	9	—	Seminativo arborato.	V	1	81	60	154,36
Curva del Pesciaiolo	152	10	—	Pascolo.	II	0	13	20	4,09
Id.	152	11	—	Seminativo arborato.	V	1	36	90	116,36
Colle Castagno	152	12	—	Id.	I V	2	44	10	366,15
Id.	152	14	—	Bosco ceduo	II	3	31	00	215,15
Id.	152	15	—	Seminativo	I V	0	99	90	134,86
Id.	152	16	—	Pascolo cespugliato	II	0	05	60	1,18
Stercolato	152	17	—	Id.	I	2	31	80	139,08
Colle Castagno	152	18		Fabbricato rurale corte n. 19.	—	0	26	60	
Id.	152	19	—	Fabbricato rurale corte n. 18.	—	0	03	00	—
Id.	152	20	—	Seminativo	V	0	73	00	47,45
Id.	152	21	—	Id.	III	2	60	00	572 —
Id.	152	22	—	Uliveto.	II	1	48	50	1.002,37
Id.	152	23	—	Seminativo arborato.	I V	1	92	30	259,61
Stercolati	152	24	—	Pascolo cespugliato	II	0	11	50	2,42
Id.	152	25	—	Id.	II	0	31	10	6,53
Id.	152	26	—	Id.	I	0	27	30	16,38
Id.	152	27	—	Seminativo	V	1	45	40	94,51
Id.	152	28	—	Id.	I V	4	09	40	552,69
Id.	152	29	—	Pascolo cespugliato	II	0	99	80	20,96
Id.	152	30	—	Pascolo.	II	0	56	40	17,49
Id.	152	31	—	Seminativo arborato.	I V	3	47	80	521,70
Id.	152	32		Pascolo cespugliato	I	2	77	90	166,74
Id.	152	33	—	Seminativo	I V	3	53	90	530,85
Colle Castagno	152	34	—	Seminativo arborato.	I V	14	82	30	2.223,45
Id.	152	35	—	Id.	I V	11	09	80	1.664,70
Id.	152	36	—	Id.	I V	1	87	40	281,10
Id.	152	37	—	Pascolo cespugliato	I	0	10	80	6,48
Stercolati	152	39	—	Id.	I	0	23	40	14,04
Id.	152	40	—	Id.	I	0	66	80	40,08
Id.	152	41	—	Seminativo arborato.	I V	0	59	30	88,95
Id.	152	42	—	Pascolo cespugliato	I	2	14	50	128,70
Id.	152	43		Seminativo arborato.	I V	0	42	10	63,15
Id.	152	44		Pascolo cespugliato	II	0	61	90	13
Colle Castagno	152	45	—	Id.	II	0	66	40	13,94
Id.	152	46	—	Id.	I	1	09	90	65,94
Id.	152	47	—	Pascolo cespugliato	I	0	35	50	21,30
Id.	152	48	—	Id.	I	1	09	10	65,46
Id.	152	49	—	Seminativo	I V	15	37	40	2.075,49
M. Mario	153	1 (p)	—	Bosco ceduo	II	0	87	60	56,94
Colle Castagno	153	3	—	Pascolo cespugliato	I	0	26	30	15,78
Id.	153	4 (p)		Seminativo	I V	0	18	40	24,84
M. Mario	154	1	—	Fabbricato rurale	—	0	03	80	—
Id.	154	2	—	Seminativo	I V	1	81	00	244,35
Id.	154	26 (p)	—	Bosco ceduo	III	2	27	40	77,32
Pod. Nuovo	90	21		Seminativo arborato.	III	1	19	20	309,92
Id.	90	22	—	Fabbricato rurale corte unita al n. 23	—	0	29	30	—
Castel Porrona	91	32	—	Seminativo	III	0	60	80	133,76
Id.	91	33	—	Vigneto	II	0	83	10	898,88
Porrona	91	34	—	Uliveto.	III	3	09	70	1.238,80
Id.	91	37	—	Seminativo	III	5	28	60	1.162,92
Ponte della Trisolla	91	38	—	Pascolo cespugliato	I	0	39	70	23,82
Vallanza	7	1	—	Id.	I	1	43	90	86,34
S. Margherita	7	2	—	Id.	I	1	69	60	101,76
Orcia	7	3	—	Id.	I	2	02	80	121,68
Vallanzo	7	4	—	Seminativo	II	3	61	50	1.120,65
Id.	7	5	—	Seminativo arborato.	III	3	45	50	398,30
Id.	7	6	—	Id.	III	2	56	20	666,12
S. Margherita	7	7	—	Pascolo cespugliato	II	0	86	60	18,19
Id.	7	8	—	Seminativo	II	10	57	10	3.277,01
Id.	7	9	—	Pascolo cespugliato	I	0	35	20	21,12
Vallanzo	7	10	—	Id.	I	0	87	60	52,56
Id.	7	11	—	Seminativo arborato.	III	0	72	60	188,76
S. Margherita	7	12		Pascolo cespugliato	I	0	71	60	42,96
Id.	7	13	—	Fabbricato rurale	—	0	56	80	—
Id.	7	14	—	Seminativo	III	14	43	10	3.174,82
Id.	7	15	—	Bosco misto	unica	3	68	20	405,02
Id.	7	16	—	Pascolo cespugliato	I	0	04	30	2,58
Id.	7	17	—	Incolto sterile.	—	0	58	30	—
Piani Rossi	10	14	—	Seminativo	II	21	15	90	6.559,29
Pod. Vallanzino	11	1	—	Id.	II	0	05	40	16,74
Id.	11	2	—	Fabbricato rurale	—	0	21	50	—

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue: *Partita catastale n.* 1692 (*N. C.*)					
Vallanzo	11	3	—	Incolto sterile.	—	0	01	70	—
Id.	11	4	—	Id.	—	0	03	60	—
Id.	11	5	—	Pascolo cespugliato	I	0	24	50	14,70
Piani Rossi	11	6	—	Id.	I	0	04	00	2,40
Id.	11	7	—	Id.	I	0	65	00	39 —
Id.	11	8	—	Seminativo	II	21	44	00	6.646,40
Id.	11	9	—	Id.	II	29	67	50	9.199,25
Id.	11	10	—	Pascolo cespugliato	I	2	41	70	145,02
Id.	11	11	—	Id.	I	3	04	80	182,88
Pozzuoli	11	12	—	Seminativo	II	13	31	90	4.128,89
Id.	11	13	—	Pascolo cespugliato	I	0	04	50	2,70
Id.	11	14	—	Id.	I	0	20	70	12,42
Id.	11	15	—	Seminativo	III	8	21	30	1.806,86
Id.	11	18	—	Bosco misto	unica	0	32	60	35,86
Id.	11	19	—	Pascolo cespugliato	I	0	84	40	50,64
Id.	11	21	—	Id.	II	0	36	80	7,73
Id.	11	22	—	Seminativo	III	9	94	50	2.187,90
Pod. Pozzuoli	11	23	—	Fabbricato rurale	—	0	53	60	—
Id.	11	24	—	Uliveto.	III	2	82	20	1.128,80
Id.	11	25	—	Seminativo	III	4	00	70	881,54
Id.	11	26	—	Pascolo cespugliato	I	0	95	40	57,24
Campo di Pozzuoli	12	27	—	Uliveto.	II	3	19	20	2154,60
Pozzuoli	24	6	—	Fabbricato rurale	—	0	50	60	—
Id.	24	7	—	Seminativo	III	0	34	30	75,46
Id.	24	8	—	Id.	III	5	18	00	1.139,60
Id.	24	9	—	Pascolo	I	0	58	20	29,10
Id.	24	15	—	Seminativo	III	4	58	20	1.008,04
Id.	24	16	—	Id.	III	7	40	60	1.629,32
Id.	24	18	—	Id.	III	2	29	20	504,24
				Totali		3.409	87	96	753.071,84

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° accorpamento, confinante:

Nord: con il limite di proprietà, coincidente in alcuni tratti con il fosso Rubigiano, la strada vicinale della Dogana, il fosso dei Prati, il fosso delle Querce, il fiume Orcia e la strada vicinale di Pozzuoli; con la strada suddetta; con il fosso della Banditella; con il limite di proprietà, coincidente per un tratto con il fosso Banditella; con la strada vicinale delle Fornacelle; con il limite sud delle particelle 20 e 21 (foglio 43); con un breve tratto della strada comunale Cinigiano-Cipressino; con la linea del frazionamento operato sulla particella 32 (foglio 43), la cui parte nord-ovest ricade nei terreni costituenti il terzo residuo; con un breve tratto del fosso Pian Camone; con la strada vicinale di Camoncina; con il fosso Ribusieri ed ancora con il limite di proprietà coincidente in gran parte con le strade vicinali del Marzuolo e Cinigiano Montalcino e con il fiume Orcia;

Est: con il limite di proprietà, coincidente in alcuni tratti con il fosso Cardellato, con la strada vicinale della Dogana e con il fosso Ribusieri; con il limite nord-ovest delle particelle 28 (foglio 115) e 6 (foglio 114); con il limite ovest delle particelle 15 e 23 (foglio 114), 4 e 6 (foglio 138); con un breve tratto del fosso della Bandita; con il limite ovest delle particelle 6 e 24 (foglio 137); con il limite sud-est di quest'ultima particella; con il limite sud-ovest della particella 25 (foglio 137); con la strada vicinale Cinigiano Monticello; con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada vicinale Cinigiano Monticello e con la strada vicinale Cinigianese;

Sud: con il limite di proprietà, coincidente in alcuni tratti con il fosso del Tramezzone, con il fosso Stercolati, con la strada vicinale S. Alberto, con i fossi dell'Acqua Salsa, Trisolla del Boschetto e con la strada provinciale Cinigianese;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente in gran parte con il fosso di S. Cirillo, fosso del Bagnolo, della Fonte Domenici, con la strada provinciale Cinigianese e con il fosso Inferno, con il torrente Trisolla, con la strada vicinale della Dogana, con la strada vicinale del Farnese ed infine con il fosso del Galletto.

Dal sopradescritto accorpamento resta escluso un appezzamento di terreno costituito dal secondo accorpamento del terzo residuo, confinante:

Nord: con il fosso Pratarrigoli; con la linea del frazionamento operato sulla particella 7 (foglio 91), la cui parte nord-ovest ricade nei terreni soggetti ad esproprio, quindi con la strada vicinale dei Pozzuoli;

Est: con le strade vicinali: Cinigiano Cipressino e Porrona Monticello;

Sud: con la strada vicinale delle Vigne; con parte del limite ovest della particella 7 (foglio 135); con il limite nord-ovest della particella 20 (foglio 135); con parte del limite nord della particella 21 (foglio 135); con un breve tratto del torrente Trisolla; con il limite est delle particelle 2 e 1 (foglio 134); con una strada campestre;

Ovest: con il torrente Trisolla; con la strada Cinigiano Porrona; con parte del limite nord della particella 37 (foglio 91); con parte del limite est delle particelle 34 e 33 (foglio 91); con la strada vicinale di Poggio ai Peri; con il limite est della particella 22 (foglio 90); con il limite sud-est della particella 21 (foglio 90) e con il fosso dell'Addobbo.

2° accorpamento, sito in località «Podere Serrapiana», confinante:

Nord ed *est*: con parte del limite ovest della particella 28 (foglio 115);

Sud-est: con parte del limite nord della particella 4 (foglio 138);

Ovest: con parte del limite nord della particella 4 (foglio 138); con il limite est delle particelle 23 e 15 (foglio 114) e con la strada vicinale Paola Monte Mario.

3° accorpamento, sito in località «Monte Mario», confinante:

Est: con il limite di proprietà, coincidente in parte con la strada Poggio Paola Monte Mario; con parte del limite ovest della particella 7 (foglio 138); ancora con il limite di proprietà, coincidente per un tratto con le strade vicinali Colle Ciuttoni Monte Mario Paola e Cinigiano Monticello;

Sud: con il limite di proprietà coincidente con la stiada vicinale Cinigiano Monticello e con parte del limite est della particella 25 (foglio 137):

Ovest: con parte del limite est della particella 25 (foglio 137); con il limite sud-est della particella 8 e con il limite est delle particelle 10 e 9 (tutte del foglio 137): con il limite nord della particella 9 (foglio 137) e con il fosso Vigna;

Nord-ovest: con il limite sud-est delle particelle 8 e 6 (foglio 138).

L'indennità di espropriazione è di L. 98.475.621,30 (novantottomilioniquattrocentosetanttacinquemilaseicentoventuno e cent. 30), e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla Société anonyme suisse d'exploitations agricoles, con sede in Ginevra, in comune di Cinigiano (provincia di Grosseto), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 1692 (*N. C.*)					
Pod. Nuovo	90	24	—	Uliveto.	II	2	04	40	1.379,70
I Becchi.	90	25	—	Bosco ceduo	I	0	96	20	115,44
Addobbo	91	6		Id.	I	0	74	30	89,16
Fornace	91	7( )p	—	Seminativo	III	11	38	20	2.504,04
Id.	91	8		Fabbricato rurale	-	0	81	80	—
Pratarrigoli	91	9		Seminativo	III	1	14	30	251,46
Addobbo	91	10	—	Seminativo arborato.	III	7	21	30	1.875,38
Id.	91	11		Uliveto.	II	1	25	90	849,83
Id.	91	12	—	Id.	III	0	77	80	311,20
Id.	91	13	—	Seminativo arborato.	II	3	65	60	1.169,92
Id.	91	14	—	Uliveto.	II	1	59	00	1.073,25
Ulivastrine.	91	15		Id.	I	2	17	50	2.011,87
Volpe.	91	16	—	Id.	I	0	62	40	577,20
Addobbo	91	17	—	Fabbricato rurale con corte n. 18	—	0	16	00	—
Id.	91	18	—	Fabrricato rurale con corte n. 17	—	0	43	70	—
La Volpe	91	19	—	Fabbricato rurale	—	0	18	30	—
Id.	91	20	—	Id.	—	0	23	10	—
Id.	91	21	—	Uliveto.	II	5	03	40	3397,95
Addobbo	91	22	—	Seminativo	III	0	89	80	197,56
Id.	91	23	—	Uliveto.	III	0	51	70	206,80
Pod. Addobbo	91	24	—	Seminativo	II	0	32	40	100,44
Id.	91	25	—	Seminativo arborato.	II	0	44	50	142,40
Id.	91	26	—	Uliveto.	III	0	77	00	308 —
Id.	91	27	—	Id.	II	5	69	90	3.846,82
Id.	91	28	—	Seminativo	III	0	35	90	78,98
Campo Melaccia	91	29		Uliveto.	III	1	57	80	631,20
Uliveto del Barone.	91	30	—	Id.	II	2	47	60	1.671,30
Porrona	91	31	—	Id.	II	3	10	10	2.093,18
Id.	91	35	—	Bosco misto	unica	0	67	00	73,70
Id.	91	36	—	Id.	unica	0	04	70	5,17
Id.	91	39	—	Uliveto.	II	0	19	90	134,32
Via della Porticciola	91	43	—	Fabbricato rurale	—	0	00	28	—
La Porta	91	49	—	Id.	—	0	00	05	—

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subaltern	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue: *Partita catastale n.* 1692 (*N. C.*)					
Via delle Mura	91	50	—	Fabbricato rurale	—	0	00	43	—
Id.	91	51	—	Id.	—	0	00	73	—
Porrona	91	55	—	Uliveto.	III	0	57	80	231,20
Id.	91	56	—	Pascolo cespugliato	II	0	05	60	1,18
La Piaggia.	112	1	—	Fabbricato rurale	—	0	05	30	—
Id.	112	2	—	Id.	—	0	02	60	—
Fondi.	112	3	—	Uliveto.	III	15	42	90	6.171,60
Id.	112	6	—	Pascolo arborato	unica	1	07	40	75,18
Id.	112	8	—	Pascolo cespugliato	I	0	44	90	26,94
Id.	112	9	—	Uliveto.	II	0	68	50	462,37
Id.	112	10	—	Seminativo arborato	II	0	56	10	179,52
Id.	112	11	—	Oliveto	II	1	65	30	1.115,78
Id.	112	12	—	Seminativo	III	0	92	30	203,06
Id.	112	13	—	Pascolo cespugliato	I	0	65	90	39,54
Id.	112	14	—	Id.	I	0	97	30	58,38
Id.	112	15	—	Id.	I	0	31	30	18,78
Id.	112	16	—	Seminativo	III	2	17	00	477,40
Vigne Vecchie	112	17	—	Pascolo cespugliato	I	0	42	30	25,38
Id.	112	18	—	Seminativo	III	3	32	20	730,84
Id.	112	19	—	Id.	III	1	82	10	400,62
Fondi.	112	20	—	Bosco misto	unica	4	21	80	463,98
Id.	112	21	—	Seminativo arborato.	III	10	27	30	2.670,98
Id.	112	22	—	Seminativo	III	0	83	60	183,92
Vigne Vecchie	112	23	—	Pascolo cespugliato	I	0	44	90	26,94
Id.	112	24	—	Id.	I	1	32	60	79,56
Id.	112	25	—	Seminativo	II	0	22	60	70,06
Id.	112	26	—	Pascolo cespugliato	I	0	44	00	26,40
Id.	112	27	—	Seminativo	III	0	37	80	83,16
Id.	112	28	—	Id.	III	10	59	90	2.331,78
Id.	112	29	—	Vigneto	II	6	88	00	3.302,40
Id.	112	30	—	Seminativo	III	2	36	40	520,08
Id.	112	31	—	Pascolo cespugliato	I	0	19	40	11,64
Pod. Vigne Vecchie.	112	32	—	Fabbricato rurale	—	0	03	70	—
Vigne Nuove.	112	33	—	Seminativo arborato.	II	2	94	00	940,80
Id.	112	34	—	Fabbricato rurale	—	0	38	30	—
Id.	112	35	—	Seminativo	II	0	53	60	166,16
Vigne Vecchie	135	3	—	Fabbricato rurale	—	0	43	30	—
Id.	135	4	—	Seminativo	IV	0	33	30	44,96
Id.	135	5	—	Seminativo arborato.	II	3	31	30	1.060,16
Id.	135	6	—	Bosco ceduo	II	0	43	10	28,01
Id.	135	17	—	Seminativo	III	0	88	80	195,36
Id.	135	18	—	Id.	III	1	17	20	257,84
Id.	135	19	—	Pascolo cespugliato	I	0	63	90	38,34
Piani Rossi	12	19	—	Seminativo	II	4	39	30	1.361,83
Vigna Vecchia	12	23	—	Seminativo arborato.	I	2	85	10	1.225,93
Campo di Pozzuoli	12	24	—	Seminativo	II	3	70	60	1.148,86
Id.	12	25	—	Id.	II	1	65	80	513,98
Campo Pozzuoli	12	26	—	Seminativo arborato.	I	1	76	00	756,80
Piani Rossi	24	5	—	Seminativo	II	4	37	50	1.356,25
Pozzuoli	24	10	—	Seminativo arborato.	III	12	18	60	3.168,36
Id.	24	17	—	Seminativo	III	3	59	30	790,46
Pian di Camone	25	7	—	Id.	I	2	27	10	885.69
Id.	25	8	—	Id.	I	0	14	40	56,16
Ponte a Ribusieri	25	9	—	Pascolo cespugliato	I	0	39	90	23,94
Pian di Camone	25	13	—	Seminativo	II	4	80	50	1.489,55
Id.	25	17	—	Id.	II	48	25	00	14.957,50
Id.	25	18	—	Id.	II	8	41	80	2.609,58
Id.	25	19	—	Fabbricato rurale	—	0	84	10	—
Camoncino	25	20	—	Seminativo	II	10	46	30	3.243,53
Id.	25	21	—	Fabbricato rurale	—	0	45	70	—
Id.	26	15	—	Seminativo	II	6	36	60	1.973,46
Id.	26	16	—	Pascolo cespugliato	II	0	27	60	5,80
Piano di Comoncino	26	22	—	Id.	II	0	21	10	4,43
Fornacelle	43	5	—	Id.	I	0	12	20	7,32
Id.	43	6	—	Seminativo	II	10	14	70	3.145,57
Camoncino	43	7	—	Id.	II	0	63	00	195,30
Id.	43	8	—	Id.	II	19	83	70	6.149,47
Id.	43	9	—	Pascolo cespugliato	II	3	27	40	68,76
Pog. alla Pietra	43	20	—	Seminativo arborato.	III	3	57	60	929,76
Id.	43	21	—	Seminativo	III	4	48	80	987,36
Piani Rossi	12	22	—	Id.	II	2	30	20	713,62
Falsettaio	43	32 (p)	—	Id.	III	0	21	51	47,32
				Totali		300	00	00	95.633,16

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° accorpamento, sito in località «Piani Rossi», «Campo di Pozzuoli», ecc., confinante:

Nord: con il limite di proprietà, coincidente in alcuni tratti con le strade vicinali: Leopoldina e della Banditella e con un brevissimo tratto del fosso Ribusieri;

Est: con il fosso Ribusieri;

Sud: con la strada vicinale di Camoncina; con la linea del frazionamento operato sulla particella 32 (foglio 43), la cui parte sud-est ricade nei terreni soggetti ad esproprio; con parte del limite nord della particella 31 (foglio 43); con la strada vicinale delle Fornacelle;

Ovest: con il limite di proprietà, coincidente con la strada vicinale delle Banditelle; ancora con il limite di proprietà; con il fosso della Banditella e con la strada vicinale di Pozzuoli;

2° accorpamento, sito in località «Addobbo», «Fondi», confinante:

Nord: con il fosso di Pratarrigoli; con la linea del frazionamento operato sulla particella 7 (foglio 91), la cui parte nord-ovest ricade nei terreni soggetti ad esproprio, quindi con la strada vicinale dei Pozzuoli;

Est: con le strade vicinali: Cinigiano Cipressino e Porrona - Monticello;

Sud: con la strada vicinale delle Vigne; con parte del limite ovest della particella 7 (foglio 135); con il limite nord-ovest della particella 20 (foglio 135); con parte del limite nord della particella 21 (foglio 135); con un breve tratto del Torrente Trisolla; con il limite est delle particelle 2 e 1 (foglio 134) ed infine con una strada campestre;

Ovest: con il torrente Trisolla; con la strada Cinigiano-Perrona; con parte del limite nord della particella 37 (foglio 91); con parte del limite est delle particelle 34 e 33 (foglio 91); con la strada vicinale di Poggio ai Peri; con il limite est della particella 22 (foglio 90); con il limite sud-est della particella 21 (foglio 90) e con il fosso dell'Addobbo.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3589.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino relativo ai terreni di proprietà della Società anonima tenute agricole «Tombolo Maremmano», con sede in Milano, nel comune di Grosseto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società anonima tenute agricole « Tombolo Maremmano », con sede in Milano, per i terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto);

Considerato che la sunnominata Società ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenzale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato altresì che la sunnominata Società ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e della legge 21 ottobre 1950. n. 841.

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società anonima tenute agricole « Tombolo Maremmano », con sede in Milano, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto), per la superficie di ettari 32.42.22, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 32.42.22.

Art 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

De Gasperi — Fanfani

Visto, il *Guardasigilli*: Zoli
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio n.* 3. — Palla.

Allegato N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Società anonima tenute agricole « Tombolo Maremmano », con sede in Milano, in comune di Grosseto, costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 815 (*N. C.*)									
Casa Nuova	96	14	—	Seminativo	III	7	70	50	2.080,35
Id.	96	25(p)	—	Id.	III	11	19	08	3.021,53
Id.	96	26(p)	—	Id.	III	13	52	64	3.652,13
				Totali		32	42	22	8.754,01

CONFINI:

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Casa Nuova », confina:

Nord: con il limite di proprietà parallalamente al fosso Tanaro;

Est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 25 (foglio 96), la cui parte est ricade nei terreni soggetti ad esproprio; con parte del limite sud della particella 25 (foglio 96) e con parte del limite ovest della particella 27 (foglio 96);

Sud: con parte del limite nord della particella 27 (foglio 96); con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 26 (foglio 96), la cui parte ovest e sud rimane alla ditta e con parte del limite est e nord della particella 15 (foglio 96);

Ovest: con il limite di proprietà.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
Fanfani

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3590.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino relativo ai terreni di proprietà della « Cerere » Società anonima, con sede in Voghera, nel comune di Gavorrano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della « Cerere » Società anonima, con sede in Voghera, per i terreni ricadenti nel comune di Gavorrano (provincia di Grosseto);

Considerato che la sunnominata Società ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della « Cerere » Società anonima, con sede in Voghera, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Gavorrano (provincia di Grosseto), per la superficie di ettari 87.52.65, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 87.52.65.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 70, foglio n. 4. — PALLA.

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta « Cerere » Società anonima con sede in Voghera, in comune di Gavorrano (provincia di Grosseto), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 469 (N. C.)					
Erbanera	125	6	—	Seminativo	III	21	67	40	5.851,98
Id.	124	7	—	Fabbricato rurale	—	0	45	40	—
Id.	124	8	—	Seminativo	III	1	17	20	316,44
Id.	124	11	—	Fabbricato rurale	—	0	48	60	—
Id.	124	12	—	Seminativo	III	18	97	50	5.123,25
Id.	124	15	—	Id.	IV	0	93	30	167,94
Mollarella	124	4	—	Id.	III	0	54	70	147,69
Poggio ai Lapi	124	5	—	Pascolo cespugliato	II	8	17	40	163,48
Id.	124	18 (p)	—	Seminativo	IV	5	60	00	1.008 —
Id.	124	19	—	Uliveto	II	1	70	80	1.067,50
Erbanera	124	6	—	Seminativo	III	6	89	10	1.860,57
Id.	124	10 (p)	—	Id.	III	11	62	55	3.138,88
Id.	124	14	—	Id.	IV	3	80	60	685,08
Id.	124	20	—	Uliveto	II	4	68	10	2.925,62
Id.	124	21	—	Fabbricato rurale	—	0	80	00	—
				Totali		87	52	65	22.456,43

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Podere Erba nera », confina:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 18 (foglio 124), la cui parte nord è compresa nei terreni soggetti ad esproprio e con parte del limite est di detta particella; con parte dei limiti sud ed est della particella 13 (foglio 124); con parte del limite ovest della particella 10 (foglio 124) e con la linea del frazionamento operato su detta particella, la cui parte nord-est è compresa nei terreni soggetti ad esproprio; con parte dei limiti est e nord-est della suddetta particella 10;

Nord-est: con il fosso dei Vallicelli e con il limite di proprietà coincidente con il fosso Mollarella;

Sud-est: con il limite di proprietà;

Sud-ovest: con il limite di proprietà e con la strada vicinale di Pietra.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3591.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della Società per azioni fondiaria « S. Protaso », con sede in Milano, nel comune di Roccastrada (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società per azioni fondiaria « S. Protaso », con sede in Milano, per terreni ricadenti nel comune di Roccastrada (provincia di Grosseto);

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 26 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società per azioni fondiaria « S. Protaso », con sede in Milano, relativi ai terreni ricadenti nel comune di Roccastrada (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 366.19.73, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il *Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 70, foglio n. 6. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla Società per azioni fondiaria « S. Protaso », con sede in Milano, in comune di Roccostrada (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

Partita catastale n. 3896 (*N. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Serrata dei Montelli	214	23	—	Pascolo cespugliato	II	0	26	30	11,05
Id.	214	24	—	Seminativo	I	5	11	20	1.942,56
Id.	214	25	—	Pascolo cespugliato	II	1	59	00	66,78
Id.	214	26	—	Seminativo	II	1	43	70	445,47
Id.	214	27	—	Id.	I	7	39	60	2.810,48
Casetta del Pastore	239	1	—	Id.	II	78	92	50	24.466,75
Podere Nuovo	239	2		Fabbricato rurale	—	0	46	00	—
Id.	239	3	—	Seminativo	II	9	01	70	2.795,27
Id.	239	4		Pascolo cespugliato	II	0	33	20	13,94
Perettaie	216	1	—	Seminativo	II	8	89	90	2.758,69
Id.	216	2	—	Id.	II	26	78	30	8.302,73
Id.	216	3	—	Id.	II	13	20	50	4.093,55
Campone	240	1	—	Id.	I	29	99	30	11.397,34
Id.	240	2		Pascolo cespugliato	II	1	23	30	51,79
Correntino	240	11	—	Id.	II	0	36	20	15,20
Campone	240	12	—	Id.	I	0	55	20	57,96
Id.	240	13	—	Id.	II	0	18	10	7,60
Id.	240	14	—	Seminativo	I	0	67	30	255,74
Correntino	240	15	—	Id.	II	0	09	40	29,14
Campone	240	16	—	Pascolo cespugliato	I	0	35	10	36,85
I Pratini	238	1	—	Id.	II	1	24	70	52,37
Id.	238	2(p)	—	Seminativo	II	11	80	71	3.660,20
Id.	238	3	—	Pascolo cespugliato	II	0	87	80	36,88
Giuncheto	255	1		Bosco ceduo	III	2	11	60	169,28
Id.	255	2		Pascolo cespugliato	II	0	95	50	40,11
Id.	255	3	—	Bosco ceduo	III	0	84	80	67,84
Id.	255	4		Pascolo cespugliato	II	1	47	60	61,99
Id.	255	5(p)	—	Seminativo	I	72	96	10	27.725,18
Id.	255	12(p)	—	Pascolo cespugliato	II	0	12	67	5,32
Id.	255	13	—	Seminativo	II	0	69	70	216,07
Id.	273	1	—	Pascolo cespugliato	II	0	16	70	7,02
Id.	273	2	—	Seminativo	I	7	70	90	2.929,42
Id.	273	3	—	Pascolo cespugliato	II	0	04	70	1,97
Id.	273	4	—	Id.	I	0	82	10	86,20
Id.	273	5		Seminativo	I	8	41	40	3.197,32
La Mandria	273	18	—	Pascolo cespugliato	II	0	49	40	20,75
Id.	273	19	—	Seminativo	I	5	58	60	2.122,68
Id.	273	20	—	Id.	I	4	33	70	1.648,06
Id.	273	21	—	Pascolo cespugliato	II	0	02	60	1,09
Id.	273	22	—	Bosco alto fusto	I	0	38	60	73,34
Id.	273	23	—	Seminativo	II	1	18	10	366,11
Id.	273	24	—	Id.	I	3	89	40	1.479,72
Id.	273	34	—	Pascolo cespugliato	II	0	10	20	4,28
Id.	273	37	—	Id.	I	0	37	20	39,06
Pian di Muro	245	2	—	Seminativo	III	4	74	60	1.139,04
Id.	245	3	—	Pascolo cespugliato	II	6	16	40	258,89
Id.	245	4	—	Seminativo	III	5	84	80	1.403,52
Id.	245	5	—	Id.	II	0	25	60	79,36
Id.	245	6	—	Pascolo cespugliato	II	2	01	90	84,80
Id.	245	7	—	Seminativo	III	0	74	20	178,08
Id.	245	8	—	Id.	III	1	64	60	395,04
Id.	245	9	—	Fabbricato rurale	—	0	25	70	—
Id.	245	10	—	Bosco ceduo	IV	0	13	60	8,16
Id.	245	11	—	Pascolo cespugliato	II	7	67	00	322,14
Id.	245	13	—	Seminativo	III	0	07	60	18,24
Id.	245	15	—	Pascolo.	I	0	11	50	6,90
Id.	245	18	—	Bosco ceduo	IV	0	06	40	3,84
Id.	244	2	-	Seminativo	III	0	51	00	122,40
Id.	244	3	—	Bosco ceduo	V	0	23	20	6,26
Id.	244	4	—	Seminativo	II	3	82	50	1.185,75
Id.	244	5	—	Id.	II	3	10	40	962,24
Id.	244	6	—	Bosco ceduo	IV	0	11	60	6,96
Id.	244	7	—	Seminativo	III	0	14	10	33,84
Id.	244	8	—	Bosco ceduo	V	0	07	30	1,97
Id.	244	9	—	Id.	IV	0	04	90	2,94
Id.	244	13	—	Id.	III	0	35	30	28,24

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue: *Partita catastale n.* 3896 (*N. C.*)					
Pian di Muro	244	14	—	Pascolo cespugliato	II	1	15	80	48,64
Id.	244	15	—	Id.	II	0	46	00	19,32
Id.	244	16	—	Seminativo	II	11	75	10	3.642,81
Id.	244	17	—	Pascolo cespugliato	II	0	03	90	1,64
Id.	244	18	—	Id.	II	0	00	75	0,31
Id.	244	19	—	Seminativo	III	1	13	40	272,16
				Totali		366	19	73	113804,64

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° accorpamento, sito in località «La Mandria», «Serrata dei Montelli» e «Giuncheto», confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada vicinale della Colonna:

Est e *sud-est*: con il fosso Correntina; con il limite sud della particella 5 (foglio 216); con il torrente Rigotorto;

Sud: con un fosso senza nome allacciante il torrente Rigotorto con il fosso dei Pratini di Caminino; con il fosso dei Pratini di Caminino; con la linea del frazionamento operato sulla particella 2 (foglio 238), la cui parte est rimane alla ditta; con la fossa Grande; con la linea del frazionamento operato sulla particella 5 (foglio 255), la cui parte est rimane alla ditta; con parte del limite sud della medesima particella 5 (foglio 255); con la linea del frazionamento operato sulla particella 12 (foglio 255), la cui parte nord rimane alla ditta; con il torrente Rigotorto; con il limite sud della particella 17 (foglio 256); con la ferrovia Grosseto-Paganico; con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso della Ingegnere e torrente Rigotorto;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il torrente Bay.

Si espropria inoltre, la particella 34 (foglio 273), posta a sud del sopradescritto accorpamento.

2° accorpamento, sito in località «Pian di Muro», confinante:

Nord: con la ferrovia Grosseto-Siena:

Nord-est: con il limite di proprietà coincidente con il torrente Falsacqua;

Sud-est: con il limite di proprietà coincidente con la strada vicinale Sticciano Paganico;

Sud-ovest ed *ovest*: con il limite est e nord della particella 14 (foglio 245); con parte del limite nord-est della particella 12 (foglio 245); con un breve tratto del fosso Boccarelle del Capannino; con il limite nord-est della particella 19 (foglio 245); con il limite est della particella 11 (foglio 244), coincidente per un breve tratto con il fosso ai Lupi.

L'indennità di espropriazione è di L. 38.247.565,35 (lire trentottomilioniduecentoquarantasettemilacinquecentosessantacinque e cent. 35) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3592.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino relativo ai terreni di proprietà di Valeri Jone, in De Fonseca fu Carlo, nel comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Valeri Jone, in De Fonseca fu Carlo, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere

dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato altresì che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma deglei articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretaario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Valeri Jone in De Fonseca fu Carlo relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), per la superficie di ettari 12.85.20, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità. in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo; di complessivi ettari 12.85.20.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il *Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 70, foglio n. 6. — PALLA.

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Valeri Jone in De Fonseca fu Carlo, in comune di Roma, costituenti il terzo residuo da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	SUPERFICIE		REDDITO DOMINICALE
					Tavole		Lire
Partita catastale n. 33524 (V. C.)							
Cascione .	77	91(p)	—	Bosco ceduo	7	00	90,51
Id. .	77	95(p)	—	Id.	12	00	155,05
Id. .	77	98	1(p)	Seminativo	31	44	1.314,12
Boccea .	77	118	1(p)	Id.	78	08	3.263,86
				Totali	128	52	4.823,54

Pari ad Ha. 12.85.20

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Boccea », distinto a vecchio catasto alla mappa 77, confina:

Nord-ovest: con la linea del frazionamento operato sulla particella 118/1, la cui parte nord-ovest rimane alla ditta e con un tratto del limite sud di detta particella;

Est: con parte del limite sud della particella 118/1; con la linea del frazionamento operato sulle particelle 91, 98/1 e 95, le cui parti sud-est sono comprese nei terreni soggetti ad esproprio;

Sud-ovest: con parte del limite ovest della particella 95; con il limite Nord della particella 216.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3593.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Valle Paride fu Benedetto, nel comune di Scansano, (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Valle Paride fu Benedetto (eredi), per i terreni ricadenti nel comune di Scansano (provincia di Grosseto);

Considerato che non è stato concesso il beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non essersi ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 23 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretaario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Valle Paride fu Benedetto, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Scansano (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 25.58.13, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il *Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio n.* 7. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Valle Paride fu Benedetto (eredi), in comune di Scansano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 1905 (*N. C.*)					
Castagneta .	210	68	—	Seminativo arborato.	III	2	53	00	468,05
Id. .	210	53	—	Seminativo	IV	1	06	50	165,07
Id. .	210	42	—	Id.	II	0	10	70	33,17
Id. .	210	41	—	Id.	IV	1	79	80	278,69
Id. .	210	66	—	Seminativo arborato.	III	0	24	00	44,40
Id. .	210	67	—	Castagneto	II	0	29	30	27,83
Id. .	210	52	—	Id.	II	0	24	50	23,28
Id. .	210	40	—	Id.	II	0	18	20	17,29
Id. .	210	39	—	Bosco ceduo	III	0	59	70	50,75
Id. .	210	51	—	Seminativo arborato.	IV	1	66	90	183,59
Id. .	210	50	—	Id.	IV	0	85	30	93,83

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue *Partita catastale n.* 1905 (*N. C.*)					
Castagneta	210	38(p)		Bosco ceduo	I	0	08	83	31,79
Cancellone	169	103(p)	—	Seminativo arborato.	IV	4	42	50	486,75
Id.	169	111	—	Bosco alto fusto	unica	4	85	50	485,50
Id.	169	112(p)	—	Seminativo arborato.	IV	1	85	50	204,05
Castagneta	193	51(p)	—	Id.	IV	1	42	30	156,53
Id.	193	52(p)	—	Id.	IV	3	14	50	345,95
Id.	193	56(p)	—	Uliveto.	III		21	10	88,62
				Totali		25	58	13	3.185,14

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° accorpamento, sito in località «Cancellone», confinante:

Nord-ovest: con il limite di proprietà:

Nord-est: con il limite di proprietà coincidente con il fosso Ficarelli;

Sud: con la linea del frazionamento operato sulla particella 103 (foglio 169), coincidente con il tracciato della nuova strada che da Scansano conduce a Saturnia.

2° accorpamento, sito in località «Cancellone», confinante:

Nord-ovest: con il limite di proprietà:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 103 (foglio 169), coincidente con il tracciato della nuova strada che da Scansano conduce a Saturnia;

Est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 112 (foglio 169), coincidente con il tracciato della nuova strada che da Scansano conduce a Saturnia; con parte del limite nord della particella 51 (193); con il fosso Ficarelli;

Sud-ovest: con il limite di proprietà.

3° accorpamento: sito in località «Cancellone», confinante:

Nord-est: con il limite di proprietà coincidente con la strada vicinale Scansano-Saturnia;

Sud: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 56 e 52 (foglio 193) coincidente con il tracciato della nuova strada che da Scansano conduce a Saturnia;

Ovest: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 51 e 112 (foglio 193) coincidente con il tracciato della nuova strada che da Scansano conduce a Saturnia;

4° accorpamento, sito in località «Castagneta», confinante:

Nord-ovest: con parte del limite sud della particella 38 (foglio 210); con la linea del frazionamento operato sulla medesima particella, la cui parte nord rimane alla ditta; con il limite sud-est delle particelle 38 - 36 32 (foglio 210);

Nord-Est: con la strada vicinale Valasane. con il limite di proprietà;

Sud: con il limite di proprietà coincidente con la strada vicinale di Bano Calancesco;

Sud-ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 1. 183.850 (lire unmilionecentoottantatremilaottocentocinquanta), e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3594.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino relativo ai terreni di proprietà della Società anonima agricola, « Chiarone », con sede in Roma, in comune di Orbetello (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società Anonima Agricola « Chiarone », con sede in Roma, per i terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto);

Considerato che la sunnominata Società ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai senso dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato altresì che la sunnominata Società ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società Anonima Agricola « Chiarone », con sede in Roma, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto), per la superficie di ettari 300.00.00, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 300.00.00.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il *Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 69, foglio n. 197. — PALLA.

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Società anonima agricola « Chiarone » con sede in Roma, in comune di Orbetello (provincia di Grosseto), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 551 (N. C.)									
Casa Capita	74	7	—	Seminativo	IV	22	06	70	3.751,39
Id.	74	8	—	Pascolo cespugliato	II	2	86	00	128,70
Fontanile di Capita	74	9	—	Fabbricato rurale	—	—	13	50	—
Casa Capita	74	10	—	Id.	—	—	23	10	—
Id.	74	11	—	Seminativo	IV	8	26	20	1.404,54
Id.	74	12	—	Id.	IV	10	58	00	1 798,60
Id.	74	13	—	Id.	III	—	56	30	140,75

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue *Partita catastale n.* 551 (*N. C.*)					
Valle Felciosa	75	14		Seminativo.	IV	33	49	20	5.693,64
Id.	75	15	—	Pascolo cespugliato	II	16	44	60	740,07
Id.	75	16	—	Seminativo	III	4	91	80	1.229,50
Id.	75	18	—	Id.	IV	13	64	50	2.319,65
Poggio Bellino	75	20	—	Pascolo.	II	11	13	50	556,75
Id.	75	21	—	Seminativo	IV	—	73	90	125,63
Scaroncia	76	25	—	Pascolo cespugliato	I	5	12	90	512,90
Id.	76	28	—	Id.	I	1	61	50	161,50
Sassi Neri	76	29	—	Id.	II	25	15	90	1.132,16
Lasco alle Vene	84	16 (p)	—	Seminativo	IV	32	72	82	5.563,79
Id.	84	28	—	Id.	I	11	04	40	5.190,68
Id.	84	29	—	Id.	II	—	88	40	300,56
Id.	84	30	—	Id.	II	0	11	20	38,08
Id.	84	31	—	Id.	II	2	14	90	730,66
Id.	84	40		Id.	II	11	42	80	3.885,52
Piano della Casetta	84	43 (p)	—	Id.	I	6	40	00	3.008 —
Molino della Pescia	84	51	—	Id.	I	2	22	50	1.045,75
Capita.	84	52	—	Id.	II	—	25	00	85 —
Id.	84	53	—	Fabbricato rurale	—	—	76	20	..
Id.	84	54	—	Seminativo	III	8	62	40	2.156 —
Mandrione delle Marzuolo	84	55		Id.	IV	29	90	40	5.083,68
Poggio Bellino	75	19		Bosco ceduo	IV	16	19	20	1.052,48
Capita.	84	56	—	Seminativo	II	8	96	50	3.048,10
Mandrione delle Marzuole	84	57	—	Id.	II	—	17	80	60,52
Scaroncia	76	26	—	Bosco ceduo	II	2	83	10	325,56
Id.	76	27	-	Id.	III	1	86	50	167,85
Id.	76	30		Id.	III	5	13	90	462,51
Id.	76	22 (p)	—	Id.	III	1	34	38	120,94
				Totali		300	00	00	52.021,46

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento, sito in località « Scaroncia », confinante:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 22 (F. 76), la cui parte Nord rimane alla Ditta;

Est: con il limite di proprietà coincidente con il fosso della Scaroncia;

Sud: con la strada vicinale Capita-Montauto;

Ovest: con parte del limite Est della particella 17 (F. 75); con parte del limite Sud della particella 23 (F. 76) e con la strada vicinale della Scaroncia.

2° Accorpamento, sito in località « Casetta di Capita » e « Case Capita », confinante:

Nord: con un tratto della strada vicinale Pescia Fiorentina e con parte del limite Sud delle particelle 6 (F. 74): 8 9 11 13 e 17 (Foglio 75);

Est, Sud, Est: con parte del limite Ovest della particella 17 (F. 75); con la strada vicinale Capita Montauto; con il fosso della Dolcina;

Sud: con la strada dell'Abbadia coincidente per un tratto con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà; con un tratto del limite Sud-Est della particella 43 (F. 84); con la linea del frazionamento operato su detta particella, la cui parte Ovest ricade nei terreni soggetti ad esproprio; con il fosso del Lasco alle Vene; con parte del limite Sud della particella 16 (F. 84) e con la linea del frazionamento operato su detta particella, la cui parte Ovest ricade nei terreni soggetti ad esproprio.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Prezzo L. 460 — Roma Istituto Poligrafico dello Stato